R. UNIVERSITÀ DI TORINO

ISTITUTO DI ESERCITAZIONI

NELLE

SCIENZE GIURIDICO-POLITICHE

MEMORIE PUBBLICATE A SPESE DELL'ISTITUTO

Memoria I.

DOTT. CAMILLO MONTALCINI

VICENDE

DELLE

PUBBLICHE LIBERTÀ

IN

PIEMONTE

dai primi tempi di Casa Savoia ad Emanuele Filiberto

Diversamente da ciò che avviene nella Storia delle altre nazioni, studiandosi quella del proprio paese, non s'incontra epoca veruna che non sia interessante per qualche rispetto. Anche i fatti dei tempi remoti possono soddisfare a quel senso di curiosità che è sì naturale allo spirito umano.

(ROBERTSON, *Storia di Carlo V*, Prefazione).

TORINO, 1884
TIPOGRAFIA ANGELO LOCATELLI
nel R. Albergo di Virtù.

INTRODUZIONE

La libertà non è, ciò che alcuni la definiscono, l'esercizio dell'attività umana. Io oserei aggiungere una indicazione maggiore che ne inverte assolutamente il significato: la libertà si riferisce non solo all'uomo azione, ma anche all'uomo passione. Intendiamo quanto dico: la libertà non consiste soltanto nel fare, ma puranco nel diritto che gli altri non facciano; onde non è solo esercizio di attività, ma anche sicurezza nello stato d'inerzia.

Adoperai la parola esercizio perchè usata dai più: un istante d'attenzione basta a farci comprendere come anche tale idea sia assolutamente inesatta, imperocchè non nell'esercizio, ma nel diritto di esercitare consiste la libertà. Parlando di esercizio e di questo formando la base della libertà, niuno potrà più sostenere che libertà sia imprescrittibile, giacchè tutto quanto si instituisce mediante l'esercizio, mediante il non esercizio si disperde. La libertà è invece il costante e perpetuo diritto di svolgere l'attività umana conforme ai suoi fini, e di non ricevere da niuna parte ostacolo a questo perfezionamento.

Son lieto che la parola perfezionamento mi sia sovvenuta, perchè questa mi dà adito a dichiarare come io aborra l'idea

di coloro che sostengono essere la libertà, allo stato di natura, il diritto di fare ciò che si vuole. È facile assai lo scorgere una intrinseca incompatibilità in questa che vuol parere una definizione. Non mi si arresti l'obiettare, dicendo che questa vale in astratto, ben tutti sapendo che in concreto deve ricevere molte limitazioni. Io sostengo in qualsiasi caso che una tale definizione, se così piace chiamarla, è completamente assurda: il *diritto,* si osservi bene, il *diritto* di fare ciò che si vuole non esiste nel mondo degli uomini; in quello degli angeli non esiste neppure, perchè ivi diritto e dovere si confondono in mirabile armonia. Eccomi dunque a spiegare perchè e come io riscontri questa contraddizione in termini nello affermato contrario. Diritto è essenzialmente cosa relativa, cosa che vive per il bene degli uomini, che è fatta non per un individuo e non per l'altro, bensì per la coesistenza di tutti; il diritto dunque di qualsiasi genere non può dare ad un solo di essi il potere di fare tutto che vuole, in quanto che lederebbe l'eguale diritto che all'altro deve competere. Laonde il diritto, che non la pretende ad esser nulla di assoluto, il diritto di far tutto ciò che si vuole è, ripeto, contraddizione in termini.

Basta però invertire l'ordine delle parole, e vediamo allora campeggiare la definizione del Bluntschli: « facoltà di fare ciò che si vuole nei limiti del diritto », la quale, pur dando maggior estensione, concorda con quella del Constant: « ciò che gli individui hanno diritto di fare e la società non ha diritto d'impedire », e con quella del Montesquieu e Lord Russel: « diritto di fare ciò che le leggi permettono ». Ho detto che vi dà maggiore estensione ed è facile ciò scorgere, ove si consideri, per un momento soltanto, che nella definizione del Bluntschli v'è pur sempre l'idea del fare ciò che si vuole, idea che nel Montesquieu assolutamente difetta e nel Constant non è abbastanza chiara. E questa maggior estensione produce la

conseguenza logica, che qualunque cosa non contemplata dal diritto nelle sue leggi proibitive è compresa nella libertà umana; onde Geremia Bentham aveva ragione quando scriveva: « anche riguardo agli atti che la legge non prescrive o non divieta, la legge conferisce all'uomo un diritto positivo, il diritto di farli o non farli, senza che altri vi turbi nell'esercizio delle vostre libertà ».

Non è poi mestieri ch'io faccia notare la rilevante differenza che corre tra il Montesquieu ed il Constant in questo argomento; quegli guarda soltanto a quanto è dalla legge permesso, questi a quanto è acconsentito dal diritto. Onde il primo, solo riguardando alla retta applicazione della legge positiva, può trovare estesa libertà nella eguaglianza di tutti rimpetto al comune servaggio; il secondo fisa lo sguardo alla bontà intrinseca delle leggi, alla loro coincidenza colle norme del diritto, non fermandosi soltanto alla legale loro esecuzione. Mentre il Montesquieu troppo facilmente può riscontrare uno stato di cose in cui l'idea sua della libertà trovi attuazione, un altro elevato pensatore, il Locke, troppo difficilmente può trovare, specie nella storia, uno stato libero; se io non accetterei in massima generale la definizione del Locke, tanto meno la approvo in una introduzione a lavoro storico. Il Locke dice: « la libertà nella società civile consiste nel non essere sottoposto ad altro potere legislativo che a quello stabilito per consentimento della comunità, nè ad alcun altro impero che a quello che vi si riconosce, nè ad altre leggi oltre quelle che il detto potere legislativo può fare conforme al diritto che gli è stato comunicato ». Definizione o, più esattamente, determinazione questa, che indica in modo indubitabile di escire da un cervello inglese e da un cervello in ispecie che assisteva alla grande influenza che ha sul buon andamento della società il concorso della volontà di tutti i cittadini nella cosa pubblica.

Ma appunto perciò essa si attaglia a quella che egli chiama *società civile* e che io direi società politica avanzata; mentre, oltrechè, anche in questa tutte le libertà naturali, in principal modo esclude ogni principio di libertà nei popoli privi di libertà politica. Questo è il motivo per cui io dissi nella specie del mio lavoro meno apprezzabile il concetto del Locke, attesochè anzi io creda poter dimostrare essere in Piemonte esistite buone libertà, sebbene scompagnate dal riconoscimento di tutti i diritti politici dei cittadini; indipendentemente da questi, è sempre possibile provvedere allo sviluppo delle libertà naturali, le quali sono comprese nella definizione del Bluntschli, imperocchè il diritto, per essere diritto, non può ostare alla morale, e, come questa riconosce tutte le facoltà naturali, così il diritto non può porvi ostacolo alcuno.

La definizione del Bluntschli non toglie per nulla alla idea di libertà politica, imperocchè anche questa consiste nella facoltà di fare ciò che si vuole nei limiti del diritto. Quantunque io ammetta che non debba considerarsi la libertà naturale come un che di assolutamente connesso alla politica in modo da non poterne andare disgiunto, pure io non ritengo che il miglior Governo sia quello soltanto che meglio governa. Io credo che il principato assoluto, per ottimi effetti che esso dia, e migliori del governo libero per il momento, è un pessimo regime, perchè toglie all'attività individuale il costante pensiero del bene della patria, del concorso comune allo sviluppo di essa, toglie il mezzo di far marciare di pari passo lo sviluppo dell'individuo ed il progresso della società (1), e

(1) Questo concetto è eccellentemente esplicato in un discorso pronunziato da Fox il 3 marzo 1779 alla Camera dei Communi. Dopo avere dimostrato i pochi vantaggi teorici dei regimi assoluti, vantaggi che, sebbene abbia esposto in troppo buona luce come sempre gli rimproveravano i suoi amici rimpetto a tutte le argomentazioni avversarie, afferma di poi essere nulli in pratica, così

niuno ha mai saputo infirmare la verità della frase pronunziata nell'agosto 1855 ai Communi dal Palmerston: « la via dai cattivi governi ai buoni non è nè piana nè agevole, perchè essi non sono solo operatori dei mali presenti, ma lasciano ai loro successori un'eredità di colpe e di miserie ». È certo da compiacersi seco stessi che fin dai remoti tempi un Principe di Casa Savoia, Pietro II, assumesse a motto del suo stemma la frase: « la sovranità viene da Dio quando è esercitata a beneficio dei popoli »; onde io non nego che possa esistere un Governo assoluto, in cui l'individuo sia meglio tutelato e forse più felice, ma nego ricisamente che questo governo faccia procedere verso quel perfezionamento che è il dovere dell'umana specie, che è lo scopo cui dobbiamo mirare. Tal governo è, conchiudendo, contrario al diritto; contrario a quanto è principio della natura umana di regolare, come il proprio spirito come il proprio corpo, così anche il mezzo di far progredire l'uno e l'altro; contrario, infine, alla definizione del Bluntschli, la quale comprende tutte le estrinsecazioni del diritto, da quello minuto e prosaico di poter immettere gli scoli del proprio fondo nel podere del vicino, a quello sublime ed elevato di partecipare al governo della cosa pubblica, la quale, appunto perchè pubblica, è di tutti e, perchè di tutti, è di ciascuno in qualche parte, onde un diritto assolutamente vi

prosegue a parlare dei governi liberi: « Gli uomini e le proprietà sono più veramente protetti, incoraggiano gli sforzi degli individui in generale, fanno sortire i talenti dall'oscurità e dal niente per farli concorrere al bene dello Stato, sono favorevoli alle intraprese commerciali ed alle operazioni speculative, ispirano l'amore della patria e lo spirito di indipendenza; infine, rendendo gli impieghi accessibili a tutti gli uomini e gli uomini indipendenti da ogni potere, che non sia quello delle leggi, riuniscono gli individui in uno stesso interesse e creano un orgoglio pubblico e personale, il quale, ben diretto e frenato con giustizia, porta gli uomini alle più grandi e nobili azioni ».

corrisponde, diritto che non può essere leso senza ledere la libertà. Questo valga contro l'opinione di coloro che ritengono, essere la definizione del Bluntschli imperfetta, perchè si riferisce ad una sola libertà; essa comprende sì le libertà politiche, sì le civili, sì il concetto antico che il moderno (1).

Discorrendo per altro della libertà nei tempi trascorsi, è necessario tener conto della diversità in cui ciascuno la concepisce, secondo sono diversi gli oggetti sui quali si preferisce e si compiace di esercitare la propria attività. Gli uni fanno consistere la libertà nella pratica della virtù, gli altri nel quietismo e, come gli stoici nella impassibilità, così Diogene nella povertà. I Moscoviti credettero che Pietro il Grande attentasse alla loro *libertà* ordinando che si radessero la barba; i Giannizzeri protestarono quando li si volle vestire con abito militare alla europea. Tutti i popoli hanno avuto costituzioni dirette ad uno scopo particolare; la conquista era lo scopo di Roma, la guerra in Sparta, la religione in Palestina, il commercio nella Fenicia, la tranquillità nella Cina, l'indipendenza individuale nell'anarchica aristocrazia polacca, la libertà naturale nei popoli selvaggi, la grandezza del Principe negli stati dispotici. Or tutti i popoli potevano credersi liberi non appena avevano raggiunto

(1) Il Constant ci dimostra nel suo libro vecchio, ma sempre degno di essere consultato, come gli antichi proavi della Grecia ed anche di Roma male intendessero la libertà, che facevano consistere nel « deliberare sulla piazza pubblica della guerra e della pace, conchiudere cogli stranieri trattati d'alleanza, votare le leggi, pronunziare i giudizi, esaminare la gestione dei magistrati, metterli in istato di accusa, condannarli od assolverli; ma nello stesso tempo ammettevano come compatibile colla libertà l'assoggettamento completo dell'individuo all'autorità pubblica. Tutte le azioni private erano sottomesse a severa vigilanza; nulla era accordato all'indipendenza individuale, nè in fatto d'opinione, nè d'industria, nè di religione. Le leggi regolavano i costumi, e, come i costumi si estendevano a tutto, non vi era cosa che le leggi non regolassero ».

l'oggetto cui miravano; chi ha gustato la libertà nella potenza di deporre un tiranno a cui egli stesso aveva dato un potere immenso, chi nella facoltà di scegliere colui al quale doveva ubbidire, chi nell'arbitrio di star sempre sulle armi e commettere violenze, chi nel privilegio di governarsi con proprii magistrati e proprie leggi. Da ciò alcuni dedussero che la libertà ha un significato puramente relativo: io invece non istento a dichiarare che la libertà è un che di mirabilmente assoluto: è molto più giusto dichiarare che niuno di questi popoli era assolutamente libero. Onde la libertà non è una cosa sola colla felicità; non è più libero governo quello che più piace, non è libero governo il dispotismo quando il popolo lo sopporta, non è libero governo, vado più in là, il dispotismo anche quando il despota fosse nominato con potere illimitato dal popolo, imperocchè la libertà non sussiste con limitazione di modalità o di tempo, ma è assoluta ed irrepugnabile (1); non posso persuadermi a credere libere le donne Albanesi frequentemente battute dai loro mariti, solo perchè esse non si credono amate se non ricevono da essi questa eloquente prova d'affetto.

Noi vedremo l'esplicarsi delle varie specie di libertà in Piemonte sotto il dominio di Casa Savoia sino ad Emanuele Filiberto. Qui ci arresteremo perchè con lui comincia un vero governo assoluto che, più o meno, partecipa le vicende degli altri paesi, onde non merita farne oggetto di trattazione speciale. Il feudalismo abbattuto, la naturale bontà o la debolezza

(1) I poteri straordinari concessi al governo sono violazioni della libertà, a cui scusa sufficiente è il diritto di necessità, perchè il diritto di conservazione è superiore a quello di libertà (V. Lampredi, *Commercio dei Popoli neutri in tempo di guerra*). Il Conte Solaro della Margherita, il quale nel 1848, diceva incostituzionale il concedere poteri straordinari al governo, dimenticava che, sopra il diritto di libertà, sta il diritto di esistenza.

dei Principi, l'indole del popolo stesso avevano contribuito ad accordare al Piemonte sufficiente grado di libertà, in guisa che tutto il sustrato necessario vi era a formare un libero governo. L'Inghilterra non ne aveva di molto maggiori principii, eppure la sua libertà si perfezionò, mentre quella del Piemonte andò rapidamente declinando. Ciò fu prodotto dalla necessità di poderosa difesa militare, in cui si trovava il piccolo Piemonte d'ogni parte circondato da rivali fra loro gareggianti, e dalla stessa attitudine ed intraprendenza dei Principi. Mentre in Inghilterra moriva Elisabetta e con lei si spegneva la sequela di assennati regnanti, in Piemonte si inaugurava il principato di Emanuele Filiberto, il ristauratore della fortuna di Casa Savoia. Sarà dunque pregio dell'opera se, parlando della libertà in Piemonte, faremo qualche confronto col loro svolgimento nella storica Inghilterra e impareremo a non tutto invidiare all'estero.

Il Blakstone dice tre essere i diritti fondamentali dell'uomo: sicurezza personale, libertà individuale, proprietà privata (*Commentaries on the law of England,* I, 129). Queste tre forme di libertà esistevano in Piemonte nei tempi di che discorriamo. Mancava però assolutamente, qui come in Inghilterra, la libertà del pensiero e della stampa. Conseguenza della mancanza della prima era la deficienza di libertà di coscienza e di culto; se nelle stesse dispute dottrinali l'uomo s'inasprisce contro coloro che contraddicono, codesta intolleranza diventa più fiera ed importabile allorchè trattasi di cose religiose. Ma imporre per mezzo della forza una religione torna lo stesso che disconoscere la natura del pensiero, il quale è libero ed indipendente e si esplica secondo le sue proprie leggi. Disconosciuta e manomessa la libertà del pensiero, sono soffocate tutte le altre libertà, perocchè tutte, chi bene le intenda, si derivano dalla libertà del pensiero come dal loro principio fontale. Onde giu-

stamente l'Erskine May sostiene che la più potente di tutte le libertà è la libertà del pensiero, e Stuart Mill difende splendidamente la libertà d'opinione. Quale necessaria conseguenza, primo principio di governo libero è la libertà della stampa, colla quale Milton diceva che avrebbe conseguite tutte le altre, e la quale l'autore delle *Letters of Junius* così raccomandava ai suoi concittadini: « imprimete nelle vostre menti, instillate nei vostri figli che la libertà della stampa è il palladio di tutti i civili politici e religiosi diritti di un inglese ».

Rallegriamoci che le virtù dei popoli hanno valso nell'epoca moderna il più lato riconoscimento di tutte queste libertà.

LIBERTÀ INDIVIDUALE

Duplice significato ha questa espressione, in quanto che, ove in senso ampio la si consideri, non può non vedersi come essa comprenda sì la libertà di coscienza e di opinione, che la facoltà di possedere e di associare le forze parziali; insomma sotto questa denominazione tutte le svariate forme d'estrinsecarsi della libertà possono essere ascritte. Presa però tal voce nel senso più proprio in cui suolsi, dessa consiste nella libera esplicazione fisica ed intellettuale della propria persona. Questo uso della propria attività fisica è e deve essere illimitato, finchè non tocchi e limiti a sua volta il medesimo esercizio per parte degli altri componenti la stessa associazione; quando questo caso si verifica e, trascurandosi quella che è prima legge di natura e disposizione quindi del tacito patto sociale, si viola in un modo qualsiasi la libertà altrui, necessaria cosa è di tendere ad impedire il rinnovamento di questa turbativa dell'organismo sociale e restringere la libertà di uno per aumentare od assicurare quella dei molti. La incar-

cerazione del reo è quindi, piuttosto che una misura delimitante la libertà individuale, una misura invero che ne garentisce il tranquillo e perfetto esercizio; ma, affinchè ciò sia, occorre che non arbitrariamente sia ristretta questa libertà dell'uno, imperocchè l'ufficio di rendere sicuri tutti gli altri membri dell'associazione umana resterebbe allora non solo male applicato, ma addirittura violato, tutti in tal caso temendo o potendo temere, innocenti, di essere egualmente privati di tale libertà. Un grandissimo vantaggio si ha quando i casi di detenzione sono tassativamente fissati dalla legge, e questo è il più che si possa sperare di riscontrare nei tempi antichi. Ma se dai tempi antichi noi avanziamo lo sguardo alle istituzioni moderne, non possiamo non riconoscere l'assennatezza dell'osservazione dell'Hello sulla poca guarentigia che ricevé l'individuo dall'articolo di Statuto (presso di noi il 26°) che decreta niuno poter essere arrestato se non nei casi contemplati dalla legge e nelle forme da essa prescritte, questa formola lasciando i cittadini all'arbitrio e alla volubilità delle leggi comuni. Questo difetto si fa sentire viemmeglio nei paesi, come il nostro, ove manca un corpo speciale, quale sarebbe la *Suprema Corte* degli Stati Uniti, deputato ad annullare gli effetti di una legge incostituzionale. Siccome poi, sia per un articolo di costituzione, sia per disposto di legge, reo non è se non chi dal tribunale competente è giudicato tale; così l'arresto preventivo induce sostanzialmente una menomazione del diritto individuale e, se è una pietosa utopia che possa esser sempre originato da un vero atto giudiziario, vuolsi almeno circondare di tutte quelle cautele che allontanano il pericolo di abuso.

In Piemonte non troviamo certo alcuna disposizione la quale arieggi la *Magna Charta,* non dico nelle garanzie politiche, ma neppur nelle civili. Il *nullus liber homo capiatur vel imprisonetur nisi per legale judicium parium suorum*

vel per legem terræ (1) non poteva aver molta efficacia in un paese ove suddivisa era la giurisdizione e diverse le competenze: troppa facilità aveva d'altronde un Conte di Savoia di tradurre in un editto ogni qualsiasi suo volere, perchè tale espressione avesse potuto essergli di ritegno. Mancava poi in Piemonte, o almeno molto minor valore aveva, il bisogno di porre freno agli arbitrii dei Baroni, i quali, potentissimi in Inghilterra, conservavano in Piemonte autorità rimpetto ai sudditi, ma riconoscevano sempre in fatto ed in diritto la supremazia del Conte o Duca. Se però in Piemonte non troviamo alcun atto che accordi in diritto tanta salvaguardia, nel paese nostro molto meno sovente ci occorre di vederne falsata l'applicazione o addirittura violata. Imperocchè è consueta cosa che l'arbitrio ascoso sotto la veste del diritto trascorra assai più facilmente ad atti riprovevoli: nulla è la responsabilità quando la legge copre il tiranno, completa quando il monarca assoluto sa e confessa di esser egli la legge (2).

(1) *Magna Charta*, art. 39. Lord CHATHAM dichiarava questo latino barbaro dei baroni di ferro, valergli meglio che tutti i classici: « Those iron barons (for so I may call them when compared with the silken barons of modern days) were the guardians of the people: and three words of their barbarous latin, *nullus liber homo*, are worth all the classics » (Lord BROUGHAM, *Sketches of the statesmen of the time of George III*, pag. 37). Dalla *Magna Charta* inglese si tolsero i primi principii di tutte le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, ma la più antica nello stesso tempo che più conforme al suo stampo è l'espressione della Magna Charta pubblicata in Polonia nel sedicesimo secolo: « *neminem captivare permittimus nisi jure victum* (POELITZ, *Constitutions Européennes*, tomo III, sezione Pologne).

(2) Per restringermi ai casi più noti, rammenterò il caso dei Conti di Kent, di Huctingdon e di Salisbury, di Lord Spencer e di Lord Lumley, che nel 1400 furono condannati e giustiziati senza processo (BERTRAND, *Histoire d'Angleterre*, vol. II, pag. 6). E se ci avanziamo verso epoche di maggiori tur-

La regola generale, per cui nel Medio Evo non riscontrasi che difficilmente una legge che valga per tutto uno Stato, ci vieta di trovare presso di noi, come presso gli altri popoli, guarentigie di libertà che valgano per tutti. Ma, quando nella scarsezza dei documenti che ci rimangono di quelle antiche età, specie di diritto pubblico, la cui storia è assai meno studiata che non sia quella del diritto privato, troviamo un buon numero di franchigie riferentisi allo stesso oggetto e concesse a luoghi diversi, possiamo agevolmente argomentare alla estensione di quei dati principii di libertà. Appena la nebbia storica principia a squarciarsi, cinque anni soltanto dalla *Magna Charta* inglese, negli Statuti concessi il 1220 alla città di Pinerolo e suoi siti circostanti, cap. XXXVI, Tommaso I di Savoia stabiliva che niuno potesse imprigionarsi, se era pronto a dare sicurtà, fuorchè per grave misfatto, ed anche in tal caso non potesse ritenersi se non fosse diffamato per

bolenze, regnante Maria Cattolica, Sir Nicolas Throgmarton sospetto d'aver partecipato alla congiura di Wyat, fu sottoposto a processo, liberato dal giurì a Guildhall, fu detenuto ancora un anno arbitrariamente alla Torre; il che non farà troppa maraviglia ove si ricordi che nel secolo nostro ancora, nel 1812, Napoleone con un Senatusconsulto annullava la decisione del giurì d'Anversa e deferiva ad una Corte Imperiale non solo gli accusati, ma i giurati medesimi. Se però durante i regni dei Plantageneti e dei Tudors « nos cours étaient peu différentes de vraies cavernes d'assassins: quiconque était cité à la barre devait se tenir pour presque certain d'y trouver un violent accusateur, un juge qui se distinguait à peine d'un accusateur et un jury d'une pusillanimité toute passive » (Hallam, *Histoire constitutionelle,* I, 348-353), noi vi vediamo tuttavia un'energica rimostranza dei giudici stessi sulle irregolarità di giudizio (Hallam, *ivi,* 354-57). Similmente noi troviamo un atto dell' anno I di Enrico IV (1399-1400) che stabilisce che nessun giudice, il quale partecipasse a misure inique, potrebbe allegare per iscusa gli ordini del Re e neppure il pericolo che le minaccie del Sovrano avrebbero potuto far nascere per la sua vita (Bertrand, *Histoire d'Angleterre,* II, 14).

simile genere di misfatti (Cibrario, I, 265-6). Identica concessione si trova nello Statuto d'Ivrea e a ragione il Ricotti (*Storia della Monarchia Piemontese*) ritiene ciò essere generale in tutti i Comuni. Procedendo innanzi, meglio specificate si presentano queste guarentigie; negli Statuti concessi alla città di Peruxia (citati dal prof. Nani nella sua dotta *Memoria sugli Statuti di Amedeo VI*) da Amedeo VI nel 1360 sonvi queste precise parole molto significanti: « *quod nulla persona de Peruxia vel valle, ibidem habitans, nunc vel in posterum, aliqua occasione vel causa possit detineri personaliter vel ad castrum Peruxie seu ad alium locum duci, dummodo possit secundum qualitatem facti et quantitates penarum capitulorum Peruxie et vallis loquencium de delicto per eam commisso, de jure puniendo, cauptionem ydoneam prestare: et ante omnia ipsam personam debeant officiales Curiæ Peruxie ducere ad domum ubi jus redditur in Peruxia et ibi eam tenere quatuor horarum spacio ut infra dictum tempus suos possit habere fideiussores: proditoribus, latronibus famosis, rebellionis et aliis casibus, quibus pena sanguinis infertur aut alias de scandalo teneretur, dumtaxat exceptatis* (1) ». Non occorre che io dimostri l'importanza del principio, il quale ora si fece strada in tutti i paesi civili di non ritenere colpevole l'accusato, ma, impedendogli di sfuggire

(1) I mezzi di salvaguardia in Inghilterra contro una prigionia ingiusta erano anticamente e durano oggidì, salvo quelle cadute in dissuetudine:

1° Il *writ of main-prise*, ossia ordine di liberare il prevenuto consegnandolo ad un suo amico che se ne faceva fideiussore;

2° Il *writ de otio et atia* per neutralizzare l'influenza dell'odio nello spirito dei giudici;

3° Il *writ de homine replegiando* per ottenere la libertà mediante cauzione.

Il mezzo più comune però, il quale con molto minori formalità ottiene lo stesso scopo a cui sono rivolti i precedenti metodi, fu l'*Habeas corpus ad subjiciendum*, antico *writ* sorto dal regime della *common law* e che l'atto di

al castigo che gli possa venir inflitto, colpevole, evitare, per quanto possibile, di punire un innocente: al che mirabilmente si presta il giudizio a piede libero mediante cauzione. Uopo è però di osservare ancora la eccellente applicazione che a questo principio è data collo Statuto Perosino, il quale giustamente tien conto di tre elementi a costituir il montare della cauzione. La qualità della persona, la natura del reato, la quantità della pena corrispondente, ecco le tre basi sulle quali deve fondarsi quest'istituto a fine di impedire che, o la gravezza della pena non bilanciata dalla grandezza della cauzione, o la ricchezza del colpevole non gli dessero ansa alla fuga, oppure la natura del delitto meno ignobile e turpe non allontanasse da questo beneficio chi si trovasse troppo carico da una grossa cauzione. Questo metodo della cauzione, corrispondente al *writ de homine replegiando,* è certo preferibile a quello della fideiussione (*writ of main-prise*), giacchè, tenendo conto dell'animo malvagio del delinquente, è troppo facile il pensare che la perdita di una somma di danaro lo trattenga, non invece il lasciare negli imbrogli l'amico fideiussore.

Un mezzo secolo dopo abbiamo eccellenti disposizioni che si riferiscono alle modalità dell'arresto preventivo medesimo, ma valevoli certamente per tutto lo Stato. Desse contengonsi negli *Statuta Sabaudiae* pubblicati nel 1430 da Amedeo VIII (1).

Habeas corpus del 1679 non fece che ampliare. In base a questo statuto, e in parte anche secondo l'antico, ricorrendo al Cancelliere o ad uno dei Giudici del Banco del Re, il prigioniero entro un tempo che non può oltrepassare i 20 giorni, se arrestato senza sufficiente motivo viene posto in libertà; se per fondate ragioni, debbe essere rilasciato mediante conveniente cauzione, che si fissa avuto riguardo alla qualità delle persone e alla natura del delitto imputato, eccettuati i casi di fellonia. L'uffiziale del governo che, invitato, non ottemperi entro sei ore alla richiesta, viene multato di 100 sterline e tolto di uffizio (BLAKSTONE, *Commentaries on the law of England,* chap. I).

(1) È controversa la data precisa di questa pubblicazione: il GUICHENON

In essi si stabilisce che i Castellani e Balivi non potessero, eccetto rari casi, arrestare alcuno fuorchè dopo giudizio dell'autorità competente e, appena carcerato, se ne dovesse prevenir il giudice e il procuratore fiscale; come pure non lo si potesse rilasciare se non dopo formale mandato (Ricotti, I, 645). E, se la prima di queste disposizioni valeva molto a tutelare gli accusati innocenti, attesochè si poneva la salvaguardia dei loro diritti in un corpo presuntivamente imparziale; la seconda giovava pure d'assai a guarentire la sicurezza dei cittadini tutti, i quali si sarebbero trovati esposti alle facili malversazioni di persone che, fornite di malvagi istinti, scorgessero potersi impunemente contrastare la pubblica giustizia. Onde già Amedeo VI, ben conoscendo come « in tutta Italia, eccettuato Venezia, le carceri essendo date in appalto erano fonte di guadagno per i custodi (1) » e come fossero quindi a temersi abusi o per detenzione arbitraria o per indebito rilascio dei detenuti, o per esagerate pretese per il mantenimento, oltre allo stabilire che niuno potesse essere incarcerato se non per mandato del Conte o del Consiglio o d'altro giudice, aveva aggiunto negli Statuti del 1379 che niuno potesse essere rimesso in libertà

(*Histoire généalogique de la maison de Savoie*), il Blanc (*Abrégé de l'histoire de Savoie*) e recentemente il Ricotti ne fissano il giorno al 17 giugno; altri più numerosi, ma forse meno autorevoli, il Bertolotti nella *Storia di Casa Savoia,* il Gallenga nella *Storia del Piemonte* e buon numero di loro seguaci lo stabiliscono al 24 stesso mese. Agli eruditi il discutere da qual parte stia la ragione, tanto più che il risultato può aver poca importanza pratica. Come molto interessante invece accennerò al preambolo di essi Statuti, in cui il Duca comanda a tutti i sudditi di obbedirvi, riservando solo a sè e suoi successori il diritto di interpretarli, correggerli ed accrescerli; grande avviamento questo all'unità dello Stato, onde ha ragione il Ricotti quando dice che tale editto fu grave mutazione, perchè vi ostavano tanto i privilegi di ciascun Comune e feudo, quanto le abitudini e gl'interessi privati (I, 34).

(1) Beltrani-Scalia, *Sul governo e riforma delle carceri in Italia.*

senza ordine del giudice che aveva emanata la sentenza o di quello competentemente superiore. Per ritornare al punto da cui siamo partiti noterò ancora come le norme suespresse degli Statuti di Amedeo VIII fossero completate da quelle successive contenute nella stessa collezione, per cui si ordinava di non procedere criminalmente se non per fondata accusa e forma pubblica (Ricotti, I, 104, 135) (1), il che riceveva piena esplicazione dall'editto d'Emanuele Filiberto: « Vogliamo che, prima che alcuno possa essere tenuto o chiamato per reo consti del proposto delitto: perocchè la carcerazione suole irrogare infamia, non vogliamo che alcuno sia gravato di carcere » (Ricotti, II, p. 375). Non era dunque lecito istituire un pubblico giudizio se anteriormente non era riconosciuto un cumulo sufficiente di prove a carico dello accusato, evitando così di aggiungere nuove molestie ad un innocente. Ma al pari e forse più importante era il riconoscimento della pubblicità del giudizio, primo cardine delle istituzioni giudiziarie moderne, siccome quello che, sottoponendo la condotta dei magistrati alla pubblica sorveglianza impedisce i soprusi a carico dell'accusato. Grande conforto si può ritrarre nello scorgere da quegli antichi proavi sancite disposizioni così liberali; ma conforto maggiore nel con-

(1) La *Dichiarazione dei privilegi generali* concessi nel 1325 da Giacomo II d'Aragona portava guarentigie tali su questo argomento da superare le inglesi. Riferiamo questi punti essenziali: 1° Nessuno può essere detenuto o punito senza un giudizio conforme a diritto; 2° Il Re non può far giudicare alcun processo criminale clandestinamente o durante la notte: è richiesta la pubblicità del giudizio e il confronto dei testimoni; 3° Nessuno può essere detenuto in luoghi particolari, ma solo nelle prigioni pubbliche; 4° Niuno può essere distolto dai suoi giudici ordinarii e locali; 5° La tortura non ha luogo salvo alcuni casi eccezionali; 6° L'inquisizione è proibita (Ortolan, *Cours de droit constitutionelle*, pag. 311). È curioso il notare come in questo stesso paese il S. Uffizio non solo contravvenne all'ultimo precetto, ma anche a tutti i precedenti.

siderare come desse non sieno quasi sfuggite all'impensata dal legislatore, ma precetti permanenti di cui si volevano così le conseguenze come i principii. Ogniqualvolta invero si riscontra una collezione di leggi sono ripetute e migliorate queste guarentigie: laonde il Codice di Procedura Civile e Criminale pubblicato il 3 aprile 1560 da Emanuele Filiberto riconosce tutte le libertà sancite dagli antecessori ed esplecitamente autorizza (articolo 185-87) i magistrati a concedere la libertà sotto cauzione agli accusati dopo essere proceduti al loro interrogatorio; precisamente il sistema che da pochi anni vige presso di noi.

Abbiamo così osservato il primo stadio per cui passa la privazione della libertà personale, e possiamo vantare di non essere restati indietro dalle più civilizzate contrade. Progrediamo avanti a considerare la forma del giudizio. E qui per prima e precipua cosa si presenta la garanzia che al retto andamento della giustizia presta il partecipare del popolo alla amministrazione di essa (1), partecipazione la quale, di poco valore ove non sia già incarnato il principio che la giustizia parte dal sovrano, ha molta importanza colà ove, pur riconoscendosi quest'assioma, lo si vuol circondare della guarentigia che offre il controllo del popolo medesimo. Or, nello Statuto

(1) Sir IOHN FORTESCUE (*De laudibus legum Angliae*, cap. 9, 29) sostiene essere i giudici ed il giurì guardiani della libertà inglese. Ben pochi paesi possono vantarsi di simile benefizio. Pur buona fosse la magistratura in Piemonte, come dimostra il Dionisotti nella sua recente opera su questo argomento, non poteva mai raggiungere quel grado di estesa e profonda fiducia che era capace di infondere la magistratura inglese sorta dal popolo medesimo. Era riconosciuto il principio che la giustizia emana dal Re, ma la sua applicazione si limitava a richiedere la formale sanzione del Re alla nomina. La stessa istituzione del giurì poteva dare eccellenti frutti soltanto in quel paese in cui, come dice il DUVERGIER D'HAURANNE (*Histoire du gouvernement parlamentaire en France*, I, 336), ognuno si sente ferito quando il diritto è violato anche nella persona di un nemico.

concesso alla città di Susa da Tommaso I di Savoia nel 1198 alle altre franchigie accordate si aggiungeva il riconoscimento di due diverse specie di giurisdizione. La prima era quella dei *vicini e probi uomini*, i quali erano competenti a giudicare delle offese, ingiurie e ferite *(inter propinquos et probos viros placitetur)*. « Questi vicini, dice il Cibrario (1), erano una specie di giudici di pace ed il loro giudizio era assoluto ». Il non avere trovato in altre città alcun istituto che a questo si rassomigli mi fa restare dubbioso sulla conclusione a cui il mio animo molto volentieri si accosterebbe, per ritenere questa istituzione come un che di rassomigliante alla inglese giurìa. Se però si avverta che non era cosa lontana dalle abitudini germaniche questa giustizia dei pari, se si consideri che chiare sono le disposizioni di questo statuto, se si rifletta infine alla qualità delle cause soggette alla cognizione dei probi uomini, in verità che allora si potrà dubitare che questo istituto fosse puramente in vigore nella città di Susa, ma non si potrà in alcun modo asserire che niuna importanza abbia codesta disposizione; si ponga mente in modo peculiare che le ferite, offese ed ingiurie sono precisamente quei reati in cui il voto popolare maggiormente è al caso, attesochè sia appunto più questione di apprezzamento lo scorgere se meritate o meno siano le ingiurie, provocate o non le offese. Lo Sclopis asseverа ricisamente che la istituzione del giurì non è conosciuta nel Piemonte antico (2). Non posso credere che egli affatto igno-

(1) Cibrario, *Storia della Monarchia di Savoia*, I, 249.

(2) Sclopis, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, pag. 347: « La istituzione del giurì non è mai invalsa nel Piemonte: se avviene che si rinvenga documento dove la parola *jurati* si incontri si vedrà che essi non erano che semplici *conjuratores* o *compurgatores*, cioè testimoni assunti ed affermanti con giuramento sopra un fatto, ma non deputati dal pubblico a determinare l'imputazione di un fatto criminoso ».

rasse quest'istituto di Susa; preferisco ritenere che gliene sia sfuggito soltanto l'alto significato; imperocchè, se la ragion dei contrarii varrebbe a farci considerare tutto questo una specialità di Susa, ove non si potesse allegare la presunta mancanza di documenti, pur questo fatto ci accerta che in importanti città fu attivato e gli antichi nostri conoscevano sì importante guarentigia. Nella valle d'Aosta poi due Corti diverse vediamo deputate all'amministrazione della giustizia: la *Corte delle Cognizioni* e le *Assisie Generali*. Alla prima prendevano parte i *pari, impari* e *consuetudinarii*, ereditarii i primi, i secondi a vita, legisti gli ultimi, da essa eravi appello alle Assisie. Un che d'istituzione popolare parrebbe doversi in ciò ammettere, tanto più che gli storici parlano di questa Corte come affatto distinta dall'altra giurisdizione e, come il nome dei componenti evoca il ricordo di un'istituto popolare, così il nome del corpo sedente ci fa presente l'idea di una giurisdizione di puro fatto.

Ancorchè le guarentigie fin qui trovate non possano dirsi molto ampie non occorre ritenere esclusa in questo punto ogni qual si fosse sicurezza e tutto lasciato all'arbitrio. Grande garanzia, e più ampia di che non sembri a prima vista, era il non permettere in questo, come già era avvenuto in tutti gli altri rami in Piemonte, un'assoluta divisione tra i feudi ed il resto dello Stato; onde a ragione il Cibrario (loco cit., I, 215) dice che fin dai primordii si cercò sempre di mantenere lo appello al Principe, anche da feudatarii, o almeno di riservare al Principe le cause più importanti. Anzi il Balivo ed il Castellano, autorità fornite di giurisdizione sui territorii immediati, esercitavano sui paesi feudali un potere di sorveglianza in guisa da poter arrestare i perturbatori dell'ordine pubblico ed i rei flagranti e da esercitare un controllo più o meno effettivo sulla giustizia dei feudatari a seconda della forza

propria e della debolezza di questi. E ciò, per la reciproca emulazione non poteva non produrre benefici risultati, sia nel non commettere angherie, sia nel non lasciare impuniti i malvagi. La superiorità certa del Principe sui feudatarii, il diritto incontestato di tenerli in freno, produsse il consolidamento della Monarchia e il maggior benessere dei sudditi (1). Fin dal 1360, 12 aprile, Amedeo VI, pur concedendo ai nobili piemontesi che niun pubblico uffiziale potesse penetrare a giudicare nei loro beni, aggiunge (2): « nisi forte ipsi nobiles et eorum heredes seu officiarii ipsorum deficissent in justitia exhibenda ». Era questo il modo di tener la giustizia tutta in propria mano, perchè a lui solo spettava conoscere, senza appello, se realmente la giustizia fosse stata male amministrata. Dalla pubblicazione degli Statuti di Amedeo VIII in poi, la giustizia fu assolutamente tolta dalle mani dei nobili e guerrieri, che

(1) Non mi fermo a parlare della enorme differenza che corre in questo riguardo tra il Piemonte e la Francia, ove i Conti di Tolosa e di Brettagna erano più potenti dei Re. Fermandomi all'Inghilterra ricorderò come effetto d'un simile dannoso sistema fosse l'Eptarchia e come dopo perdurò lungo tempo. Ben ne dipinge lo stato il Leland (*Ancient Irish histories*, t. I, pag. 13), il quale pur riferendosi all'Irlanda si estende alla condizione dell'Inghilterra: « Similmente che sotto al Monarca supremo si collocavano Re eguali a lui, quantunque subordinati, nello stesso modo al dissotto del Capo di ciascuna provincia vi era un'infinità di Principi secondarii altrettanto eguali, indipendenti e divisi ». Il Gordon (*History of Ireland*, t. I, pag. 31), trae le deplorevoli conseguenze da questo stato di cose: « oltre la debolezza inerente a questa indefinita suddivisione dei poteri pubblici, vi era in un tale stato politico un'altra causa di spossatezza e di ruina; erano le lotte perpetue che faceva nascere questo gran numero di sovranità equivoche, di diritti sprovvisti di sanzione, di autorità rivali in fatto, benchè in diritto l'un l'altro subordinate, e che producevano ognora opposte pretese, di cui la guerra era il solo arbitro ». Ciò vale a dimostrare i vantaggi dello stato politico vigente in Piemonte.

(2) Datta, *Storia dei Principi d'Acaia*, II, 214, ed. 1832.

ne avevano fin allora esercitato il monopolio, creando in loro vece un vero ordine giudiziario, scegliendo a preferenza i nobili, ma tenendo conto principalmente delle conoscenze giuridiche dei candidati. Onde non senza fondamento in ragione si rassomiglia quest'ordine ai *law-lords* inglesi, quantunque in questo periodo stesso si riscontrino alcuni casi di amministrazione di un dato paese accordata a chi se ne rendeva cessionario delle rendite.

Se questo generale ordinamento era garanzia sufficiente nei gradi superiori della giustizia, valendo per l'efficace controllo e la diminuzione dell'arbitrio a renderla imparziale e serena; nei gradi inferiori, in cui la pochezza del giudice, sia in senso intellettuale, sia in potenza sociale, avrebbe troppo facilmente potuto permettere ai forti di angariare i deboli, senza che questi trovassero nel giudice un severo custode dei loro diritti, grande immensurabile guarentigia era il concorso del popolo alla elezione dei giudici. Nei Comuni la giustizia era resa dal Vicario con due giudici assistenti, eletti tutti dal Principe bensì, ma su una *rosa* presentata dal Comune medesimo (1). Nei feudi ciò era meno generale, ma il più delle volte anche ivi il popolo libero concorreva alla nomina dei giudici (2). Un duplice vantaggio facilmente apparisce e si vedono risolti in senso liberalmente popolare due argomenti su cui oggi la discussione verte ancora indecisa. Se la elezione popolare non valga a

(1) Questa *rosa* (cosidetta perchè i nomi si scrivevano in circolo ad evitare ogni designazione di preferenza) era, in generale, composta di quattro persone (Cibrario, op. cit., III, 273); in varii Comuni era soltanto di tre; così principalmente nel Comune d'Ivrea, il quale si era riservato espressamente tale diritto nella dedizione del 24 settembre 1313 ad Amedeo V, e nel Comune di Cuneo, il quale aveva posto la stessa condizione alla dedizione del 1382 ad Amedeo VI.

(2) Datta, *Storia dei Principi di Casa d'Acaia,* I, 29-30.

torre quella dipendenza del giudice dal potere esecutivo, che toglie la bontà ed imparzialità dei giudizii, e, ciò che è sufficiente, la opinione di questi elementi essenziali di una retta sentenza: è la prima questione. Se la pluralità dei magistrati, pur valendo ad ampliare il criterio individuale nella percezione del dritto e del torto, non contribuisca pure a diminuire quel sentimento di responsabilità che può essere grave ritegno nell'animo del giudice: ecco il quesito secondo di cui l'odierna scienza si adopra a dare la soluzione. Comunque riesca questa, non si potrà mai negare che il risultato a cui vennero i nostri proavi non fosse improntato a vera traccia di libertà, a profondo desiderio di una salvaguardia contro l'arbitrio, fosse questo del Principe o del magistrato. Noterò soltanto di passaggio come la responsabilità personale del giudice inglese non sia punto coperta da una organizzazione collegiale dei tribunali. Checchè si possa dire in favore della forma collegiale in Stati meno liberi dell'Inghilterra, non si potrebbe negare che essa ha il grave svantaggio di offrire rifugio alla debolezza. Nel sistema inglese al contrario in cui il giudice si trova ordinariamente collocato solo in faccia alla pubblicità, questo isolamento è una forte garanzia contro l'arbitrio. Nei casi in cui più giudici hanno a conoscere in comune d'un affare è bensì la maggioranza dei voti che decide anche in Inghilterra, ma ciascun giudice non è con ciò meno tenuto di dare il voto particolare alla gran luce del giorno (Bucher, *Der Parlamentarismus wie er ist*, 230).

Come s'amministrava la giustizia e con quali norme?

Confesso che io non so conciliare l'idea della liberazione provvisoria mediante cauzione con quella della tortura; la prima ritiene l'umano presupposto che non è ancora reo l'accusato, la seconda infligge una dolorosa pena e quindi deve logicamente considerare come colpevole prima che sia seguito il giudizio. E in quell'epoca delle grandi contraddizioni che fu il

Medio Evo (*l'età nera* degli inglesi), anche questa si verificava: dall'un canto l'accusato era ritenuto ancora innocente, dall'altro era già considerato colpevole (1). In Piemonte non ho trovato cenno della tortura prima di Amedeo VIII; non è a credere perciò che fino a quest'epoca non fosse in Piemonte in uso la tortura: troppo era incarnato questo mezzo di prova nelle abitudini di tutto il Medio Evo per poter asserire ciò senza essere sostenuto da alcun documento. Che anzi il vederla accettata dagli Statuti di Amedeo VIII, che pur segnano un grande progresso e che meritarono al loro autore il titolo di *Salomone* dell'epoca (2), è valida prova della preesistenza di essa; questi Statuti ne sanciscono espressamente i casi, il che potrebbe forse dar motivo a credere che anteriormente si usasse tal mezzo sempre, mentre dopo se ne sia limitato l'esercizio. Il Codice di Proc. Civile e Criminale pubblicato il 3 aprile 1560 da Emanuele Filiberto aboliva la tortura nella prima e seconda cognizione della causa; ma un editto posteriore (3) che, istituendo una vera leva, accordava ai soldati esenzione da tortura salvo nei casi di delitto atroce, lascerebbe dubbio sulla estensione del primo disposto, imperocchè due sole erano le cognizioni

(1) In Inghilterra, non già che non esistesse questa deplorabile barbarie, chè ognuno si ricorda con orrore le dolci maniere di procedimento della Camera Stellata, che pure fu in fiore qualche secolo più tardi soltanto; ma già da Enrico III, successore di Giovanni Senza Terra, un atto legislativo proibì di mettere ai ferri un prigioniero in arresto preventivo (Crabb, *History of the English law*, 311). Bracton, giudice sotto il suo regno, poneva il giusto principio: « la carcere dev'essere un luogo di custodia non di punizione ».

(2) Il Cibrario dice anzi: « il vero fondamento dell'attuale nostra legislazione sta negli Statuti pubblicati da Amedeo VIII, dei quali furono nei Codici Vittorino e Carolino conservate molte parti ed alcuna volta persino le parole ».

(3) In generale si ritiene pubblicato il 28 dicembre stesso anno 1560; ma molti autori e il *Brief Recueil des Edicts*, autorità in materia, lo ascrivono al 28 gennaio del successivo anno 1561.

delle cause, salvo il supremo ricorso al Principe; onde pare che sarebbe stata troppo piccola concessione ai soldati, che pure volevansi in quell'atto estremamente favorire. Si consideri soltanto quanto sia facile la traviazione della mente umana, che per conoscere il vero tutte le strade crede buone, sia nel ramo della scienza, sia nel ramo della giustizia, si ricordi il movente da cui partiva la tortura, che cioè Dio tenesse la sua mano sull'innocente stesa, si abbia presente che dopo parecchi secoli di vantata civiltà una vera tortura si esercita contro l'accusato sottoposto alle più dure privazioni in un carcere cellulare, e si deplorerà vivamente quest'aberrazione dell'uomo, ma non si potrà troppo acerbamente biasimare il legislatore piemontese d'aver seguito l'esempio di tutti gli altri paesi d'allora.

Pare accertato che le norme seguite nei giudizi fossero sovente attinte alle consuetudini, in quanto non provvedevano i Codici generali che accennammo; talchè quando Amedeo VI tenne giustizia in Val d'Aosta nell'agosto 1351, egli ordinò il suo Consiglio con Prelati, Baroni, Dottori e *Customerii* (1). Le pene in generale erano miti, e già negli Statuti concessi a Pinerolo nel 1220 da Tommaso I si limitano moltissimo i casi di pena di morte; difetto grave era il lasciare le pene, per i delitti non contemplati, all'arbitrio del giudice, da non confondersi coi casi lasciati all'arbitrio del Principe, i quali s'intendevano puniti colla morte (Datta, *Storia d'Acaia,* I, 30); con Amedeo VIII però si diminuì l'arbitrarietà di queste pene (Cibrario, II, 12). Il processo era in generale accusatorio. Gli

(1) Cibrario, op. cit., III, 144. Questi *customerii* ci richiamano l'idea dei *recorders* inglesi, da antico tempo stabiliti e che ai giorni nostri pur durano in funzione; mentre però i *customerii* erano eletti volta a volta, i *recorders* inglesi erano e sono nominati permanentemente presso il municipio per ricordare le antiche costumanze nei casi in cui sia necessario.

Statuti di Pietro II (1) stabilivano che per i reati di ingiurie verbali si dovesse procedere *sine libelli oblatione denunciatione tantum alicuius vel fama publica procedente;* onde il Prof. Nani (2) osserva, sotto forma di dubbio però, che in siffatta guisa all'accusatorio procedimento va sottentrando l'inquisitorio. È agevol cosa però il considerare che in tal genere di reato molto vantaggio si ricava dal non ammettere la forma pubblica di istruzione, richiedendo desso certe investigazioni, che è forse meglio non siano propalate, sulla verità dei fatti espressi colla parola che suona ingiuria, sulla precedente condotta delle parti in causa ecc. Ove si aggiunga esser regola costante di interpretazione che *ubi legislator voluit dixit, ubi tacuit noluisse censendum est,* e si ricordi infine che gli Statuti successivi di Amedeo VIII, espressamente sanciscono la forma pubblica, mi sarà lecito, discostandomi dall'opinione dell'egregio Professore Nani, ritenere che il procedimento fosse in sostanza accusatorio, anche sotto Pietro II, che desso non abbia cominciato ad ammettere alcuni principii inquisitorii che collo Statuto di Amedeo VI del 1379, ma che lo Statuto di Amedeo VIII e la stessa mancanza di qualsiasi rappresentante l'accusa sociale dimostrano che questi principii inquisitorii non poterono attecchire nel paese. Degno di nota è quanto di questi tempi stabiliva lo Statuto di Vercelli, il quale nei delitti pubblici ammetteva l'accusa per parte di qualsiasi persona del popolo; ma desso doveva dare un fideiussore e giurare sulla fedeltà dell'accusa, e quando l'accusa non fosse giustificata, l'accusatore medesimo od il fideiussore erano tenuti al pagamento di multe varie

(1) Di questi Statuti non si conosce la data precisa, ma per forza debbono decorrere dal 1263 al 1268, anni in cui regnò il loro autore Pietro II.

(2) Prof. Cesare Nani, *Memoria sugli Statuti di Pietro II,* pag. 35.

secondo i casi, delle quali la metà era devoluta al Comune, la metà all'accusato (1).

Corre qui l'opportunità di notare una limitazione della libertà individuale in vigore in Piemonte. Lo Statuto di Amedeo VIII ammetteva e confermava l'arresto per debiti, quella misura che preferisce la proprietà alla libertà, la creazione della legge alla creazione della natura, la materia alla persona. Anche qui, ripeto quanto già dissi più volte, è uopo tener conto dell'epoca; e forse non è neppur necessario di raffigurarci lo stato d'incipiente civiltà, per ciò comprendere, se pensiamo che solo da un lustro siamo esenti da questo barbaro mezzo di reintegrare taluno nei suoi averi, mezzo che il De Broglie chiama « tortura conservata in materia civile dopo che è scomparsa dalle leggi criminali ». Già aveva Montesquieu stabilito il postulato che « la loi doit toujours préférer la liberté d'un citoyen à l'aisance d'un autre »; pure l'arresto per debiti fu ancora sostenuto caldamente da insigne giureconsulto quale il Troplong e per più d'un secolo ancora durò in tutte le legislazioni (2).

(1) Si trovava così realizzato quel desiderio che molti penalisti oggigiorno esprimono di vedere gl'innocenti ingiustamente accusati e detenuti risarciti dei danni sofferti, cosa altamente morale e prettamente giuridica. In Inghilterra dai più antichi tempi fino ad oggi, essendo ivi persistita la buona consuetudine di mantenere l'accusa pubblica e di non avere alcun accusatore permanente, è costante che l'accusatore è responsabile del contenuto del suo *bill* d'accusa, ed è punito se v'ha dolo o grossolano errore nel fatto dell'accusa da esso intentata e proseguita (Fischel, *La Constitution d'Angleterre*, I, 398). A Berna medesimamente è stabilito che ogni giudicato il quale dichiari l'accusato non colpevole, deciderà se gli è dovuta indennità per il pregiudizio che gli ha recato l'istruttoria (Demombines, *Constitutions Européennes*, II, 353).

(2) La prigione per debiti fu la regola generale in Inghilterra, ed ivi anzi i debitori eran trattati orribilmente per istigarli a pagare, il che, se era

La giustizia pare in complesso fosse amministrata con coscienza, in guisa da pronunziare e attivare il detto biblico con cui il Beato Amedeo IX spirava: « Facite judicium et justitiam, diligete pauperes et Dominus dabit pacem in finibus vestris ». I rari casi in cui gli Stati Generali siansi lamentati di mala amministrazione della giustizia, il che era per altro nelle loro attribuzioni, e le molte dedizioni di città stanno a prova ed elogio del modo di procedere dei Principi di Savoia. Fra tutti è memorabile l'atto di dedizione del Comune di Biella il 18 agosto 1379, il cui Consiglio colle seguenti parole motivava la sua deliberazione: « Attesochè sarà amministrata molta giustizia, giacchè per sua virtù (di Amedeo VI) rimane tolta materia a molte liti e dissensioni e il dannoso apparato della giustizia viene corretto da buone regole di diritto (1) ».

Molto pregevole cura ebbero sempre i Principi Sabaudi nello abbreviare i giudizi, il che in materia civile diminuiva le incertezze sui proprii diritti, ed in via penale decresceva il tempo di arresto preventivo rendendo anche più brevi quei momenti di terribile ansia che sono per l'accusato, specie se innocente, i giorni in cui si discute la loro sentenza. Tommaso I nello Statuto a Pinerolo e Pietro II vi dànno norme,

mezzo valevole contro i debitori ricchi, era di niun effetto contro la maggior parte composta di debitori miserabili. Riguardo ai maltrattamenti e schifosità fra cui vivevano i debitori detenuti, basta ricordarsi del risultato dell'inchiesta fatta il 1729 sulle carceri della Fleet e del Marshalsea immerse in putredine ed insetti in guisa da non permettere ai commissarii la continuazione della visita. Il primo aiuto venne, come tutto in Inghilterra parte dall' iniziativa privata, dalla società di *Thatched-house* nel 1772, la quale in 20 anni fece liberare 12590 debitori onesti; finchè nel 1813 intervenne un atto legislativo chè autorizzò a farsi liberare i debitori che potessero dimostrare la loro innocenza, e nel 1861 fu finalmente abolita questa vergogna della legislazione.

(1) *Curiosità e ricerche di storia subalpina*, vol. IV. — VAYRA, *Museo storico di Casa Savoia*, pag. 694.

ma in modo misto pel civile e pel criminale (1). Ma sono degne di peculiar nota le disposizioni dello Statuto di Amedeo VI del 1379, il quale fu sempre mantenuto in seguito, ed a cui solo aggiunse qualche disposizione la duchessa Jolanda il 6 febbraio 1477 (2). Desso Statuto all'articolo 25 dispone che tutte le cause criminali, in cui lo accusato è in carcere detenuto debbano decidersi entro dieci giorni dalla domanda del prigioniero; e l'art. 38 aggiunge che i giudici inquirenti debbano entro un mese dalla denuncia compiere l'istruzione, ed entro cinque giorni successivi debbano darne copia alla parte (3).

(1) Principale di queste disposizioni era quella che stabiliva tutte le cause, di qualsiasi genere, dovessero esser decise entro l'anno, se in primo grado, entro sei mesi, se in seconda istanza. In tempi in cui gli avvocati si piacevano a perpetuare il già lungo procedimento, seguendo il consiglio di Uberto da Bobbio: « Cum autem exceptionibus dilatoriis videtur esse conclusum et videbis te aliis dilatoriis destitutum, lente pigre petas libellum et facias tibi dari ». Pietro II proibì agli avvocati, sotto pena del banno di XX soldi (pena che non si applicava ai forestieri che non fossero avvertiti del tenore di questo Statuto) di consigliare i clienti nelle risposte alle *positiones* avversarie.

(2) Cibrario, op. cit., II, 127. — Guichenon, *Histoire généalogique de la royale maison de Savoie*, I, 569.

(3) *Statuto di Amedeo VI*, art. 25: « Item quod singuli judices teneantur omnes causas criminales ex quibus rei, quorum punitio ad eos spectat, capti personaliter detinebuntur, definitive vel interlocutorie terminare vel decidere infra decem dies postquam per captivum, cui fuerit oblata copia, aut eius nomine fuerit postulatum ».

Art. 38: « Item quod clerici Curiarum et etiam alii commissarii ad inquirendum deputati teneantur omnes inquisitiones infra unum mensem a tempore denunciationis complevisse. Lapso autem predicto mense, infra quinque dies sequentes teneantur offerre copiam inquisitionis parti contra quem facta est, et cui terminum perentorium triginta dierum et plus assignare pro suis defensionibus faciendis ». È notabile che qui il significato della parola *perentorium* è ben diversa dal senso che essa oggidì: ivi indica un termine minimo, mentre ora serve a precisare il massimo: un tal senso è espresso dal *plus* che la segue.

Gli Statuti di Amedeo VIII imponevano che i carcerati fossero immediatamente deferiti al giudice e, se niun giudice esercitasse nel luogo sue funzioni, dovesse tuttavia entro i tre giorni procedersi a tale rimessione; dopo ciò il giudizio doveva aver luogo entro i 12 giorni. Va infine aggiunta memoria della disposizione dell'art. 223 del Codice di Emanuele Filiberto, il quale ordinava la pronta spedizione delle cause sotto pena ai giudici di compensare i danni delle indebite dilazioni.

Questo precetto mi apre adito a parlare di una regola quasi generale in Piemonte, la responsabilità dei giudici. Ai tempi nostri, in cui la sentenza del giudice *pro veritate habetur*, in cui l'uomo scompare e rimane l'applicazione della legge, la responsabilità del giudice sarebbe un assurdo. La responsabilità ha rapporti colla libertà la quale dispone delle sue determinazioni; ma il giudice non è padrone delle proprie; la regola ch'egli applica non è opera di lui, la riceve già fatta e l'applica tal quale l'ha ricevuta. In tutto ciò nulla havvi che gli appartenga personalmente e il suo merito consiste nel fare scomparire la sua personalità. Nei tempi feudali invece era ammesso l'appello non contro la sentenza, ma contro il giudice e questi era costretto a difendere il suo giudicato colle armi alla mano. La responsabilità che vediamo sancita in Piemonte è una conseguenza di questo stato di cose, imperocchè non dobbiamo obliare che la condizione del Piemonte era una derivazione dello stato feudale. Nè possiamo biasimare questa responsabilità allora imposta ai giudici, chè anzi occorre avvertire che la insindacabilità della condotta loro avrebbe aperta la via ad innumerevoli ingiustizie. Eravamo in epoca in cui la corruzione mediante danaro era cosa consueta; la riverenza a chi rivestiva carica eminente quantunque colla sua condotta ne avesse convertito lo splendore in infamia, la superstizione o la paura del forte valevano, ampiamente purtroppo,

a far dimenticare al giudice che applicatore della legge egli era e non dichiaratore di diritti a proprio arbitrio o a volontà altrui. Onde applaudiamo senza rimorso all'editto del 1336 con cui Aimone ordinava che tutti i giudici dei suoi Stati potessero essere citati alle pubbliche Assisie e vi dovessero rispondere delle querele e soddisfare i richiami che i privati avessero diritto di levar contro di loro (1). D'altronde nei Comuni i vicarii ed i giudici, per regola antichissima, scadendo d'ufficio erano soggetti a sindacato; onde (notisi grande guarentigia e molto desiderio che non andassero impunite le malversazioni) eranvi alcuni cittadini deputati a tener registro dei reclami che si sporgessero contro tali pubblici funzionari e loro seguaci (2). E si avverte che questo era ritenuto come tanto vantaggio che gli Stati Generali convocati da Carlo III nel marzo 1509, quando cioè non era ancor vero quanto dice il Vayra (3) che quasi non aveva più un pezzo di terreno ove morire sovrano, domandano istantemente che i Castellani, funzionarii amministrativi e giudicanti, fossero sindacati ogni tre anni.

A questi mezzi repressivi altri se ne aggiungevano propriamente preventivi. Dessi erano di due specie: le frequenti missioni di ispettori e il divieto di ricevere doni dai privati.

Quando al primo rimedio tutti gli storici accennano allo ampliamento che l'uso delle commissioni aveva ottenuto in Piemonte. Già nel 1304, Amedeo V nomina persone deputate a invigilare gli uffiziali inquisitori e punirli ove ne sia il caso. Ma il vanto principale spetta a Lodovico, il quale, secondo dice il Saraceno (4), non la perdonava a cure quando si trat-

(1) Bertolotti Davide, *Storia della Real Casa di Savoia*, I, 63, 105-106, citando il Grillet.

(2) *Statuta Taurinensia, Monteregalensia*, etc.

(3) Vaira, *Curiosità di Storia subalpina*, vol. IV, pag. 638.

(4) Saraceno, *Due anni di regno di Lodovico II* (1460-62). *Curiosità II*, 519.

tava di crear commissioni; onde nel 1444 se ne riscontra un numero tale, non dirò da non poterle contare, ma da annoiare assai a infilzarle e numerarle una per una. Noterò le più importanti. Una Giunta di illustri Baroni era stata inviata per tutto lo Stato, col titolo di *Riformatori,* con amplissima facoltà di por rimedio alle violenze, di correggere gli abusi e punire gli ufficiali del Principe e i giudici prevaricatori (1). Nel 1460 istituì un *Conservator generale della giustizia,* per udire e raccogliere, invece del Duca, i reclami che i sudditi facessero contro i giudici *qualunque grado avessero ed in qualunque grado fossero costituiti* e contro ognuno *che al presente in passato ed in avvenire facesse o avesse fatto ingiustizia o soprusi, facesse il sordo a reclami, o in qualsiasi altra guisa fallisse o fallito avesse al debito suo.* Sotto il sindacato di questi Conservatori cadevano, avvertasi grande progresso all'unità dello Stato, anche gli uffiziali dei feudatarii, mentre di regola la punizione di essi avrebbe spettato ai rispettivi signori e nelle carceri loro. Nè il potere di questi Conservatori era inquisitoriale o strapotente, chè in tal caso per tutelare la libertà dei molti si sarebbe ingiustamente lesa quella dei pochi; la giustizia, cosa eminentemente assoluta, non riguarda a numero. Il Conservatore doveva ogni anno al mese di maggio presentarsi all'udienza generale del Duca coi suoi scartafacci e gli imputati dietro a lui (grande guarentigia per costoro che udivano formalmente le accuse e potevano far valere le loro difese) ed ivi al cospetto di lui dar compimento ai processi e prosciogliere o condannare. A questo punto per ciò si aggiungevano al Conservatore altri nominati espressamente volta per volta, affinchè la cosa messa sotto gli occhi di più persone *melius palpetur,* il che non veniva, a mio credere,

(1) Bertolotti, op. cit., I, 98. — Guichenon, op. cit., I, 508.

a guastar tutto, come ritiene il Saraceno (loco cit., pag. 526-27), ma era guarentigia all'accusato contro lo strapotere del Conservatore (1). Di questi Conservatori si riscontrano anche posteriormente i nomi e, non trovandoli in alcun atto abrogati, ragione vuole che abbiano continuato a funzionare e colle stesse norme. Se ai tempi nostri la farraggine di Commissioni d'inchiesta è giustamente biasimata, perchè queste troppo servono d'incaglio ai servizi amministrativi oppure si limitano al dolce far niente; non era certamente biasimevole questa grande cura nello Stato antico in cui mancavano corpi appositamente delegati a sorvegliare la pubblica amministrazione ed in cui troppo facilmente si poteva verificare la utilità di un mezzo che imprimesse un salutare timore nei preposti alla cosa pubblica e nello stesso tempo valesse a promuovere la popolare fiducia.

Ad un secondo rimedio ebbero sempre rivolta la mente i Sovrani di Savoia, il quale era realmente necessario atteso il grande estendersi della corruzione: il divieto ai magistrati di ricevere doni dai litiganti o dall'accusato. Anche questa disposizione può ravvisarsi diretta a tutelare la libertà individuale, perchè nel procedimento penale è sempre da

(1) Questo decreto fu mandato a pubblicare mediante gride ai popoli, affissione all'albo pretorio, nelle fiere, mercati e luoghi pubblici e spiegare parola per parola a chi lo richiedesse: cosa che dimostra quanto fosse radicata la convinzione della necessità di portare a conoscenza del popolo questo rimedio contro le angherie dei funzionarii. Lodovico, pigliando ad imprestito una frase Giustinianea, solea chiamare questo nuovo istituto una *saluberrima disposizione trovata per grazia dello Spirito Santo*. Non avrebbe però egli tanto altamente se stesso vantato, ove avesse conosciuto che già trent'anni prima, nel 1429, a Firenze erano stati nominati i *Conservatori della legge*, preposti a frenare le baratterie dei magistrati e a cui dovevano ricorrere i cittadini lesi (Capponi, *Storia della Repubblica di Firenze*, lib. IV, cap. 8, pag. 509.

tenersi d'occhio una duplice libertà che è in pericolo, quella dell'accusato per un'ingiusta carcerazione e quella dei cittadini per un immaturo e irragionevole proscioglimento. L'uso delle *sportule* era già potente sotto l'Impero Romano, nè fa caso che alle tante altre corruzioni di maggior rilievo questa pur s'aggiungesse. Costantino minacciò gravissime pene ai giudici corrotti e ai privati corruttori; l'uso però ricomparve sotto Giustiniano (1), e di là per una confusa mistione di concetti barbarici coi Romani si trasportò nel Medio Evo (NANI, *Statuto di Amedeo VI,* pag. 10, n. 3, e 11, n. 1 e 2). Presso gli scrittori in generale si considera Amedeo VI colui che abbia, il primo, imposto freni a questa corruzione in Piemonte; si vedrà ch'egli diede intorno a ciò sane disposizioni. Ma già un suo antecessore, il quale, se fosse vissuto in epoca più avanzata, avrebbe forse più ampiamente applicato e svolto il suo vasto intelletto, Pietro II, aveva dato una norma che certo tendeva allo stesso scopo. Al capo IV del suo Statuto suaccennato egli proibiva al giudice di accumulare le qualità di giudicante e di avvocato (2), eccellente disposizione, la quale non si riferisce

(1) *La Novella* 124, 7, c. 1, imponeva ai litiganti ed all'accusato, prima di aprire il procedimento, di giurare nulla aver essi donato ai giudici. Troverei più razionale che il giuramento fosse spettato ai giudici prima di entrare in carica, com'era in Piemonte, perocchè i giudici hanno un dovere professionale, che in siffatta guisa violano completamente, mentre l'accusato ha molto minor torto di appigliarsi a tale mezzo, quando questo fosse l'unico di sua salvezza.

(2) *Statuto di Pietro II,* cap. IV: « Non possint dicti tres, cancellarius et collaterales, in aliqua causa movenda in aliqua curia temporali tocius Sabaudiae comitatus patrocinium in litigando prebere plane, vel occulte, et si contrafecerint a consilio cum ignominia sint remoti ». Ciò indicherebbe che in Piemonte non era troppo alieno dalle abitudini il cumulo delle due funzioni, chè altrimenti tale disposizione sarebbe stata, nonchè inutile, dannosa, facendo nascere un'idea che forse non era nella mente di alcuno; ed è perciò

solo certamente alla difesa in giudizio, ma si estende ad impedire i consulti privati, i quali, fatti con corrispettivo, sarebbero tornati allo stesso effetto delle sportule. Gli Statuti di Amedeo VI esplicitamente vietano ai giudici di ricevere alcun regalo che non sia di cosa da bere o da mangiare, disposizione che dimostra quanto inveterata fosse quest' usanza se si permette una infrazione che poteva affatto sconvolgere lo effetto del decreto, imperocchè troppo facilmente un sacco di grano si converte in moneta corrente (1). Gli Statuti municipali non facevano questa eccezione: (*Statuta Taurinensia,* col. 540 e seg.; *Statuta Casalis,* col. 429 e seg.; *Statuta Monteregalensia,* col. 1-19, 34, 47. *Monumenta historiae patriae leges municipales*): e così pure gli Statuti di Amedeo VIII vietano i doni ai giudici di qualsiasi specie. L'uso però era più forte delle leggi, onde troppo facilmente queste erano violate. Emanuele Filiberto si accinse con vero ardore a questa, come alle altre riforme del suo Stato: prima ancora di essere reintegrato dei suoi possedimenti, durante la tregua di Vauchelles, il 4 dicembre 1556, riordinando il *Consilium nobiscum residens,* ordinava che prima di dare il proprio avviso ogni Consigliere rimovesse da sè così qualsiasi speranza di grazia e premio, come ogni senso d'ira e rancore

che tutte le leggi proibitive debbono limitarsi a contemplare i casi che la vita sociale presentemente manifesta e non riguardare alle eventualità che potranno aver luogo in seguito. In Inghilterra invece pare fosse l'opposto ed invece di trovare giudici troppo condiscendenti si riscontrano giudici atroci: « la Chambre étoilée et la Haute Commission, dice il Fischel (*La Constitution d'Angleterre,* trad. dal tedesco, I, 403), ont suffisamment inspiré aux anglais l'horreur des tribunaux procédants sous la forme inquisitoriale; les brutalités d'un Joffroys leurs avaient appris à quoi il faut s'attendre d'un magistrat qui prend son rôle de juge pour un office d'inquisiteur ».

(1) Nelle Costituzioni italiane, come dimostra il Prof. Nani, si proibiva con molto miglior ragione anche l'*esculentum et poculentum etiam infra triduum consummandum.*

di tema e riguardi personali e, dove la cosa fosse altrimenti, si dovesse astenere dal consigliare. (*Protoc.*, vol. 523, f. 65, *Archivio del Regno;* RICOTTI, 135). Nel Codice del 3 aprile 1560 agli articoli 239-40 proibì ai giudici di ricevere doni e pranzi. Ma già egli comprendeva come togliere l'effetto senza far cessare nello stesso tempo la causa prossima era cosa possibile a escogitarsi, ma non a trodursi in realtà; e la causa di tutto ciò si doveva cercare nell'incerto emolumento di che godevano i magistrati, onde essi volevano per altra parte ritrarre quanto non erano sicuri di ricavare dalla diritta via. Emanuele Filiberto abrogò la causa, affinchè l'effetto si abolisse naturalmente: il 20 marzo 1561 stabilì infatti un fermo stipendio ai magistrati per togliere il vizio delle sportule (1), il quale realmente, sia pel progredire della coscienza individuale, sia per effetto di questa buona disposizione, andò man mano sparendo fino a costituire della piemontese il tipo della vera magistratura.

Bacone aveva detto esser le migliori leggi quelle che rendono al minimo grado l'arbitrio del giudice; e Montesquieu avea, meno anticamente, soggiunto che le buone leggi criminali sono la miglior garanzia di tutte le libertà. Stando adunque tanta importanza d'un tale argomento, non credo aver fuorviato dalla mia strada se lo ritenni guarentigia della libertà individuale, la quale in nessun altro luogo trova la migliore salvaguardia che nell'ordine giudiziario.

Ma nel tema della libertà individuale ho ancora a parlare della parte più importante, di quella che più direttamente si

(1) E che questo fosse il movente a cui si ispirò il Duca nel dettare tale Editto, fanno presente alcune frasi del preambolo « Volendo noi il buon reggimento della giustizia, così anche che sia levata occasione a quelli, nelle cui mani l'abbiamo rimessa, di torcere dal diritto sentiero, ecc. » (DUBOIN, *Récueil des Edicts*, lib. III, pag. 429); parole che fanno evidente l'intenzione del legislatore.

connette con questo argomento. Le guarentigie che finora vedemmo erano attribuite alle persone considerate comprese nel diritto: e non eranvi persone fuori del diritto? Eccoci condotti direttamente alla questione della schiavitù, questione neppure risolta affatto oggidì, perchè purtroppo ne troviamo tuttora avanzi, che non hanno l'aspetto di voler finir così presto. Eravi dunque siffatta piaga nei nostri paesi ai tempi di che discorriamo? Avean dessi seguito l'esempio di poche insigni nazioni o corso le vicende dei più? Per gravissimo danno i documenti già scarsi in tutto, sono qui scarsissimi. Documenti di vendita di schiavi abbiamo nella Lomellina (1). Questi schiavi probabilmente erano un miscuglio d'antichi schiavi romani e di schiavi novellamente ridotti a questo stato dalle conquiste; imperocchè, se non in tutto l'opinione del Goguet *(Origine des lois, des arts etc.)* è accettabile che ogni specie di schiavitù provenga dalla avarizia dei vincitori che preferivano farsi servire dai vinti che ammazzarli come era loro barbaro costume, questa tesi è pur molto fondata in ragione. Ma appunto perchè il Piemonte era stato poco soggetto a barbare invasioni, minore doveva essere il numero delle persone ridotte a schiavitù. Fatto è che l'ultimo documento, in cui si parla di veri e proprii schiavi è la *franchezza* o *pace* o *giuramento* di Evian del

(1) Nel 1023 Adamo del fu Stefano, professante legge romana, vende a Rimizzone Diacono le case ed i beni da lui posseduti in Cireggio Omegna ed Agram, ed una *schiava* di sua proprietà per nome Maria di nazione italiana, sana di mente e di corpo, pel prezzo complessivo di 100 soldi d'argento, che dichiara d'aver ricevuto pel compratore dal Diacono Walberto. Il 29 aprile 1071 Giovanni, prete del luogo di Gheme, professante legge romana, vende al prete Magno, figlio del fu Walprando, tutti i suoi beni mobili ed immobili posseduti in quel luogo compresa tutta la famiglia di schiavi, riservandosi quattro schiave col diritto di farne quello che meglio gli piacerà (Vayra, *Museo storico di Casa Savoia, Curiosità IV,* 580-81).

maggio 1265. Eppure questo è già segno avanzato del desiderio di venir poco a poco abolendo siffatta vergogna, e riscontrasi, oltrechè in tutti i municipi lombardi, in moltissime altre città; si concedeva cioè piena libertà al servo che si fosse ivi ricoverato da un anno ed un giorno (1), e il signore, che nel frattempo lo ridomandasse, doveva provare la sua signoria con proprio giuramento e con quella di tre testimoni (2). Troviamo

(1) In Inghilterra diventava libero ogni servo non reclamato entro un anno ed un giorno di residenza in una città privilegiata (PASHLEY, *Pauperism and poor law*, 161 e 164). Onde vedesi una tendenza universale a togliere questo stato di cose, il quale pure nei latifondi inglesi doveva esser molto utile alla agricoltura, quantunque non cessasse di essere degradazione della dignità umana.

(2) BRACTON divideva ancora gli inglesi in liberi e servi. I servi, non potendo nulla acquistare per sè, erano, contrariamente a quanto avveniva in Roma, fuori di stato di riacquistare la libertà (PASHLEY, op. cit., pag. 182; GLANVILLA, *De legibus Angliae*, V, 5). Il padrone aveva diritto assoluto di vendere i suoi schiavi: sotto Enrico III una donna si pagava al mercato 18 scellini, ed un uomo da 2 a 3 sterline (MOTLEY, *History of the United Netherlands*, II, 108). Però FROISSART (ed. Buchon VIII, cap. VI) parla già di genti non libere in Inghilterra come di servitù corveabili o tagliabili piuttosto che di veri schiavi. Se si considera che in Francia il signore aveva allora sui servi un potere di vita e di morte, il contrasto deve colpire tanto più che in Inghilterra, sostiensi da molti, le disposizioni della *Magna Charta* erano applicabili anche ai servi. Questi erano al certo trattati come liberi rimpetto a tutti eccettochè di fronte al padrone (COTTE, *Institutes*, II, p. 45), contro il quale ancora aveva in certi casi pur tuttavia azione (LITTLETON, sez. 189: item chescun villein est able et franke de user touts manners d'actions envers chescun person, sorpris son seignior à qui il est villeine: et encore en certaines choses il poit avoir action envers son seignior). Gli schiavi dell'antica Grecia erano trattati con pari mitezza, salvo quelli di Sparta. Plutarco narra che lo schiavo duramente malmenato dal padrone aveva diritto di chiedere di essere venduto ad un altro; le leggi ateniesi punivano con molta severità chiunque avesse maltrattato lo schiavo altrui. L'ultimo ricordo che si faccia in Inghilterra di servaggio è sotto il regno di Riccardo II (FROUDE, *History of England from the fall of Wolsey*, I, 13). Rivolte armate contri-

di poi frequente cenno di *tagliabili,* ma il più sovente si riscontrano documenti in cui questa condizione di persone si abolisce: sia pur quasi sempre necessità di danaro che abbia spinto a queste concessioni; non è però men vero che, se non fosse stata riconosciuta la giustizia di un simile atto, molti altri mezzi si sarebbero trovati per far fronte alle spese allora minime dello Stato. E di queste concessioni noi ne troviamo successivamente un buon numero. Nel 1285, 30 dicembre, Amedeo V aveva liberato tutti quelli di Vigone, il 18 febbraio 1299, così faceva a Saluzzo Manfredi IV, il 15 dicembre 1310 Filippo d'Acaia a Carignano, e il 18 ottobre 1322 lo stesso Filippo a Pinerolo, il 28 febbraio 1331, Aimone a Caselle, l'8 giugno 1342 Giacomo d'Acaia a Balangero, Mathi e Villanova (Sclopis, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte,* 295-7).

buirono molto alla diminuzione del numero dei servi, il cui desiderio di libertà trova espressione nei famosi versi di John Ball, che si vuole discepolo di Wicleff

When Adam delved and Eva span *There was then the gentleman?*
Quando Adamo vangava ed Eva filava V'era forse un gentiluomo?

(Hallam, *Wiew of the state of Europe during the middle ages,* III, 180). Della pronta sparizione del servaggio si può giudicare dal fatto che i ribelli comandati da Watt-Tyler nel 1381 ne reclamano l'abolizione, mentre nel 1450 le domande ed i clamori dei partigiani di Jack Cades volgono su tutto eccetto questo punto (Forster, *Debates of the great remonstrance,* 5, 6). Tommaso Smith, segretario intimo di Edoardo VI e di Elisabetta, dichiara di non avere avuto conoscenza d'un solo processo concernente un servo e la sua condizione di dipendenza personale (Smith, *De Republica Anglicorum,* ediz. elzevir. 1630, lib. III, pag. 10) e non bisogna dimenticare che siamo nel paese ove regna sovrana la consuetudine. I servi dei dominii reali furono affrancati posteriormente cioè nel 1574 da Elisabetta: e questo, anzichè addolorare, deve rendere gli inglesi fieri del proprio carattere, chè non aspettano le buone ispirazioni dalla Corona, ma attuano di propria iniziativa, senza bisogno di legge speciale che la imponga, col solo stimolo della coscienza dei diritti individuali.

Già il Re di Francia l'11 dicembre 1542, e il 7 marzo e 7 novembre 1552 aveva cercato di abolire ogni diversità fra l'uno e l'altro paese riducendoli tutti alla piena libertà (DUBOIN, *Nouveaux Edicts*, lib. VI, tom. VII, 20). Faceva così in Piemonte ciò che in Francia non pensava a fare; è il solito di coloro i quali fanno il bene inconscientemente, e credendo forse di fare danno altrui; metà infatti del riscatto era devoluto al gran Re francese. Appunto perchè emanati a puro scopo fiscale i provvedimenti di questo tempo non ebbero alcuna reale applicazione. Queste servitù variavano di nome e gravezze sècondo i siti, ma in sostanza colpivano quattro condizioni d'uomini:

1° Quelli a *mercè e misericordia* servi nelle persone e negli averi, talchè non potevano neppur trasmettere i loro beni alle figliuole;

I miei raffronti, come vedesi, si sono sempre limitati all'Inghilterra, a quel paese fortunato non solo delle doti reali, ma prediletto puranco dalla storia. Il felice progresso delle sue istituzioni ne fece ricercare anticamente le origini a cui tutti si sentono in dovere di tributare caldo omaggio. La sventurata sorte di avvenimenti successivi fecero d'altra parte così completamente dimenticare le altre nazioni che pur hanno memorie storiche, certamente comparabili e molte volte superiori alle inglesi. Senza parlare di molti documenti anteriori basta ricordare la Costituzione (notisi usato questo preciso vocabolo) della Svezia del 1442, la quale ha già completamente la forma e le idee d'uno Statuto moderno. Or bene, nella obliata Svezia da tempo remotissimo non si ha alcuna notizia di siffatte limitazioni di libertà individuale, e l'ORTOLAN dice anzi ricisamente che in Isvezia non vi furono mai nè schiavi nè servi (*Cours de droit constitutionnel*, pag. 97) e il veterano degli storici della Svezia, JEAN MAGNUS (*Histoire des Goths et des Suéons*, liv. 20, chap. 23) si offende della ipotesi che in Svezia sianvi stati schiavi ed esclama: « je ne dois point me taire sur des nouveaux calomniateurs de leur patrie qui afferment que le roi Birger (si avverta che questi visse nel secolo XIII) abrogea une ancienne loi rélative à la vente des esclaves, comme si cette vente était avant lui permise par la loi ».

2° *Servi* i quali avevano quest'ultima facoltà;

3° *Ligi* o *condizionati,* liberi della persona, ma servi dei beni;

4° Liberi che tenevano beni *tagliabili,* i quali si devolvevano al signore ove il proprietario morisse senza prole.

Ma il grande riformatore degli ordini civili e militari del Piemonte, Emanuele Filiberto, non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di attuare i suoi sentimenti di libertà civile; è infatti consueto che più i Sovrani vogliono usurpare di attribuzioni politiche e maggiormente largheggiano in concessioni di vantaggi materiali. « Poichè piacque a Dio restituire l'umana natura nella sua piena libertà e non può rimanere ancora veruna specie di servitù » ecco il preambolo, a nobili sensi ispirato, che precedeva l'editto del 25 ottobre 1561, con cui il Duca Sabaudo abolì ogni servitù personale e rese liberi i beni mediante il pagamento d'un terzo, d'un quinto, d'un settimo ed in alcuni casi anche del vigesimo del valore dei beni. Quest'opera non fu però compiuta che entro due secoli, sia per la mancanza del danaro necessario per pagare questo riscatto, sia per l'abitudine di vita servile, che nulla pesava su animi ignoranti, i quali anzi trovavano di star meglio sotto un signore, perchè non avevano il fastidio quotidiano del lavorare per mangiare. Ciò accadde precisamente, in tempi non molto lontani, quando Alessandro II arditamente e con generoso pensiero volle compiere una consimile riforma in Russia, la quale, malgrado i progrediti mezzi di civiltà, non è ancora condotta a termine. Quando una classe acquista la libertà, contrae anche la responsabilità di se stessa.

Un accenno ancora a certe restrizioni, durate fino alla rivoluzione francese e anche posteriormente, ad estirpare le quali in modo definitivo assai concorse il Senatore Ricotti: voglio parlare di quelle che con parola francese diconsi *corvées.*

Com'è naturale, se desse si trovano in vigore fino al nostro secolo non deve far maraviglia che esistessero nell'antico Piemonte. Un antichissimo documento abbiamo nelle consuetudini monteregalesi, raccolte il 17 agosto 1210 per cura del vescovo Guidotto; in esse si stabiliva che gli abitanti erano tenuti a fare un lavoro di *comandata* ogni anno a prò del vescovo (colla parola *comandata* lo Sclopis, *Storia dell'antica legislazione in Piemonte,* 139 — traduce il vocabolo *corvée*). Altro documento è compilato un mezzo secolo dopo, ma si riferisce, come il primo, a tempi anteriori; è la raccolta delle usanze di Saint Remy fatta per incarico avuto dal Comune, da Guglielmo della Torre *domicello* (grado per ascendere all'ordine della cavalleria). In esse si rileva che i pescatori del paese dovevano offrire il loro pesce ai signori del luogo per i primi, sotto pena di vederseli ritenere per tre giorni, tempo sufficiente per farli marcire (Du Tillet, *Recueil des franchises*). Nel Biellese era antica consuetudine l'obbligo di consegnare al signore la testa di ogni orso o cinghiale ucciso. Nel 1306 Giacomo d'Acaia fa arrestare i pescatori di Moncalieri per rifiuto di vendergli pesci (Cibrario, III, 325): questo rifiuto era certo motivato dalla paura di non esser pagati del prezzo della loro derrata (1).

(1) Decreto 4 marzo 1306: « Pridem nostra parte preceptum fuit piscatoribus de Montecalerio ut omnes pisces quos possint habere ad hospicium nostrum apud Pynayrolium mitterent et quod eis satisfieret per modum quod inde possent debite contentari, quod ipsi recusarunt; quare mandamus vobis quatenus dictos piscatores, statim visis presentibus, detineatis personaliter et detentos ad nos mitatis continuo in quantum indignationem nostram cupitis evitare ».

La libera Inghilterra conosceva pur essa queste oppressioni coll'aggravante che in Piemonte almeno si offriva di pagare, come leggesi nel precitato documento, mentre in Inghilterra di solito si lavorava per la gloria. La regia prerogativa inglese di *purveyance* corrispondeva precisamente a quanto ac-

Ma presto si trovano limitazioni a queste prepotenze dei signori. I valligiani d'Aosta fin dal 1191 furono liberati dall'obbligo di dare al Principe quanto abbisognava per la cucina e per la mensa. Nella Carta di Châtelard del 1301 si dice: « se il Conte verrà nella terra sia ricevuto con grande festa e chi vorrà servirlo senza mercede lo serva ». Onde si scorge che cessava quella obbligatorietà la quale appunto costituiva l'oppressione. Nel 1322 quei di Pinerolo si liberarono dalle *corvées*, pagando una data somma (1); il che, se indica che prima di quest'epoca la terra di Pinerolo era soggetta a queste restrizioni, viene pure a dimostrare, che in questo periodo comincia a risentirsi il peso di ogni ingiusta oppressione, e si tenta e si riesce di esentarsene. A tale dimo-

cennammo del Piemonte; dessa consisteva nel diritto di comprare quanto era necessario alla casa del Re a prezzo *ragionevole*, a preferenza di ogni altro acquisitore, senza che occorresse il consenso del proprietario. Per la stessa prerogativa si mettevano in requisizione vetture e cavalli per i viaggi del Re. « Mais les pourvoyeurs royaux, dice il Fischel, non seulement fixaient leurs prix beaucoup trop bas; mais encore ils prenaient tout ce dont ils avaient besoin sans aucune espèce de paiement ». Uno Statuto del 21° anno del regno di Edoardo III, c. 12, stabiliva che tutte le cose prese per la Casa Reale dovevano essere pagate subito se avevano un valore minore di 20 scellini, entro i tre mesi se maggiore; ma non bisogna credere, aggiunge l'Hallam (*Storia del Medio Evo*, vol. II, pag. 379), che sia stato applicato.

Edoardo III avvisa tutti gli sceriffi che Guglielmo di Walsingham è incaricato di raccogliere pittori per decorare la cappella di Westminster ed ha potere di incarcerare tutti quelli che si rifiuteranno. Non è molto, i trattatisti inglesi di diritto pubblico mettevano ancora il diritto di *purveyance* fra le prerogative del Re; quantunque nessun atto abbia ciò abrogato, è errore grave, parlando di un paese ove la consuetudine ha tanto valore, mettere ancora in calcolo un diritto che la consuetudine ha irrevocabilmente abolito.

(1) « De C. SS. vienn. quos dare solebant commune et homines Pynayrolii de coruatis per anno in festa S. Martini ». Così si ricava dal conto di tesoreria. (Saraceno, *Regesto dei Principi di Casa d'Acaia*, 123).

strazione concorre il non trovare un fatto isolato, ma molti consecutivi; già nel 1310 Carignano, nel 1326 poi Vigone, nel 1337 Caselle, nel 1342 Belangero, Mathi e Villanova. Onde, se non si può giungere a conclusione troppo generale, è certo però grande argomento di conforto il vedere tante terre importanti liberate da questi gioghi e non più fattone cenno posteriormente. Certe bannalità però esistettero sempre in Piemonte, specie quella di non poter far macinare il grano e triturar le olive fuori del molino del luogo, talchè dovette farsi una legge speciale per l'abolizione di esse, della quale un progetto fu presentato il 23 dicembre 1848 dai deputati Baralis, Biancheri e Doria (Marini, *Sulla abolizione delle bannalità*).

Quanto è certo si è che non era in uso il diritto di *costa* o *sponsagio,* di quel turpe diritto che sconvolgeva l'ordine delle famiglie e rendeva odiata ogni miglior signoria. Un diritto di simil genere fu quello che precipitò la rivoluzione dei Vespri; fu per esercitar un simile diritto che furono uccisi un Marchese di Monferrato ed un Conte di Biandrate. Una sola volta in Piemonte si trova questo diritto vantato, ma non nel senso turpe; è il caso di un Challant che domanda di riscuotere un dato presente in occasione delle nozze d'una donzella soggetta alla sua giurisdizione (Cibrario II, 252). A sostegno di questa opinione viene il Gallenga, il quale così si esprime (*Storia del Piemonte,* I, 321): « In Piemonte più non occorre menzione di quell'esecrato privilegio feudale (*jus foderis*), giacchè sino a che il paese nostro conservò pur l'ombra di indipendenza, non fu contrada in Europa ove l'onor delle donzelle e donne più gelosamente si custodisse e dove il contadino stesso mostrasse maggior venerazione pel santuario della propria dimora ». Ove si rammenti che in Francia questo turpe privilegio durò fin verso la seconda metà

del secolo XVI (1), non si potrà non riscontrare in Piemonte un grande progresso, grande sopratutto, perchè la virtù domestica è la prima fonte di tutte le altre virtù pubbliche e private.

(1) Nel 1560: « Rector seu curatus prætenpebat ex consuetudine primam habere carnalem sponsae cognationem (KRONE, *Dolcino und die Paterener* pag. 132).

EGUAGLIANZA

Questo argomento sussegue immediatamente al tema della libertà, imperocchè tra l'una e l'altra havvi siffatto legame che l'una non può senza l'altra sussistere. Non è libero se non colui il quale può esercitare la sua attività precisamente come qualsiasi altra persona; non è eguale chi ha parità di trattamento soltanto in rimpetto al comune servaggio. Onde è errore il ritenere che nelle tirannidi siavi eguaglianza fra i sudditi; imperocchè chi si sente umiliato di simile stato è in condizione ben diversa dal satellite del despota; la eguaglianza consiste non nel fatto di essere parimenti trattato, ma nel riconoscimento di un diritto a tale parità di trattamento; or qualsiasi specie di questo riconoscimento esula affatto da ogni tirannico regime. La eguaglianza di diritto negli uomini è dunque di diritto naturale, nello stesso modo che la libertà. Se il principio di conservazione e perfezionamento è comune a tutti gli uomini, se esso costituisce per loro una unità di scopo, se i doveri e i diritti sono per legge di necessità universale subordinati a

quest'unico intento, è necessità che l'eguaglianza sia di diritto naturale. Nè potrebbe essere la legge civile a riconoscere tale principio perchè dessa eccederebbe le sue funzioni; nessuna ragione vi sarebbe perchè dessa ciò stabilisse, attesochè tutti i suoi principii debbono essere muniti di sanzione e debbono restringersi al riconoscimento dei fatti reali. Or niuno v'ha che creda attuabile la perfetta eguaglianza; è vecchio assioma che la eguaglianza di diritto è possibile soltanto colla diseguaglianza di fatto. Onde niun torto ebbero le legislazioni ed i popoli che ammisero questo modo d'esplicazione del consorzio umano; torto grave ebbero quelli che non permisero ai cittadini di gradatamente salire ai posti più elevati, mediante i proprii meriti. La legge d'ordine sociale vuole la disparità nel fatto, perchè non possono nella vita umana trovarsi tutte eguali funzioni, e la medesima legge della divisione del lavoro si oppone all'eguaglianza reale; ma questa stessa legge, siccome quella che si fonda sul perfezionamento che si vien man mano acquistando, non esclude, ma suppone il diritto in ognuno di perfezionarsi ed acquistare quel grado che meglio convenga ai suoi meriti. Dalla libertà sorge il diritto nello individuo di essere governato dalla legge di tutti, di non soffrire eccezioni in suo danno, di non ammettere preferenze in favore di chi gli è pari, « Subisce, dice il Carutti, le inegualità di natura, ricusa le inegualità che sono fattura umana ». Agli uni natura largì robustezza di membra e florida salute, negli altri vedi debolezza di fibra, vitalità precaria; a taluni diede spirito pronto, memoria tenace, immaginazione ricchissima, in altri pare l'anima incapace a meditar sè stessa, muta la fantasia che spazia pel creato, morto il cuore che lo abbraccia e riscalda. Ineguaglianze queste che l'uomo riconosce e soffre pazientemente e dureranno ognora; dovettero invece venir meno a poco a poco le istituzioni che le arbitrarie diseguaglianze perpetuavano. L'indi-

pendente operosità propria di ciascun uomo domandava la libertà di lavoro e furono abolite le corporazioni e le maestranze; domandava parità di successioni e si svincolarono i fedecommessi; domandava proporzionale distribuzione dei pesi pubblici e cessarono le esenzioni dai tributi; domandava il titolo della capacità nell'amministrazione dello Stato e la fortuna della nascita non infuse più il diritto di reggere le provincie e comandar gli eserciti. Chi non si vergognerebbe oggi di ripetere le dottrine di Aristotile sui fondamenti naturali che differenziano il libero e lo schiavo, o il sistema di Platone basato sulla divisione delle classi? Quale spazio immenso separa il mondo moderno dalle caste antiche, dalla schiavitù pagana e dal feudalismo del Medio Evo!

Non è dunque in questo punto che noi possiamo riscontrare in Piemonte, egualmente che negli altri paesi, grande progresso. Niuna legge vietava ai semplici borghesi di elevarsi alle cariche dello Stato; ma in fatto niuno di questa classe arrivava, salvo casi eccezionali, a penetrare nelle grazie del Principe, a far parte dei Consigli istituiti presso di lui, ad ottenere posto nell'amministrazione centrale o nelle sue diramazioni locali. Nè questo deve far specie a chi rammenti la attività realmente eccezionale della nobiltà piemontese, talchè ancora negli ultimi tempi da essa sola partivano le vere intelligenze del Paese. Ove i popolani riescivano ad aver voce si era nei Comuni, in cui anzi pare in generale volessersi tenere lontani i nobili dalla cosa pubblica.

In questo senso adunque noi non possiamo troppo rallegrarci; ma d'altro canto se noi riguardiamo al modo di rendere giustizia, vediamo i potenti sottopostivi senza eccezione, e sin dal principio della Sabauda Monarchia havvi tremendo esempio di gran cancelliere, che, avendo per invidia calunniato un semplice gentiluomo, fu dannato all'ultimo

supplizio (1). Con tutto ciò i nobili ed il clero avevano il privilegio di recare le loro cause in prima istanza innanzi ai Senati o ai Consigli residenti. Emanuele Filiberto cercò pure di togliere questa ineguaglianza e la storia deve tenergliene gran conto. Un editto del 13 febbraio 1560 abolì ogni giurisdizione privilegiata, decretando che tutte le cause indistintamente fossero in prima istanza conosciute dai giudici provinciali (*Brief recueil des édicts,* lib. I). Non pago di ciò, o forse perchè non vedesse fedelmente applicato tale editto, negli *Ordini nuovi* del 29 maggio 1561 al titolo del *Tribunale Competente* confermò queste disposizioni e solo ammise fòro speciale pei Consiglieri ducali, il che non era per nulla ripugnante colla idea fondamentale di universa eguaglianza, precisamente come noi non reputiamo misura offensiva della eguaglianza dei cittadini il foro speciale che lo Statuto riconosce pei Senatori. Queste sane misure del Duca ebbero effetto opposto a quello avuto in mira: il 29 luglio 1561 dietro calde e reiterate istanze del Senato di Savoia dovettesi abrogare ogni disposizione che sottomettesse i nobili ed il clero ai giudici ordinarii. Montesquieu voleva una giurisdizione diversa per i nobili, perchè « les grands sont toujours exposés à l'envie et, s'ils étaient jugés par le peuple, ils pourraient être en danger et ne jouiraient pas du privilége qu'a le moindre des citoyens dans un état libre d'être jugé par ses pairs: il faut donc que les nobles soient appelés non pas devant les tribunaux ordinaires de la

(1) Si rammenti il caso del figlio di Enrico IV d'Inghilterra, quegli che fu poi Enrico V, il quale, avendo battuto un giudice, perchè aveva dato una sentenza contraria a varii suoi amici, fu chiuso in prigione ed egli anzi riconobbe pubblicamente il suo fallo: onde Enrico IV esclamava: felice il Monarca il cui magistrato ha tanto coraggio da far eseguire le leggi contro un simile colpevole, e più felice ancora d'aver un figlio capace di sottomettervisi (Bertrand, *Histoire d'Angleterre,* II. 19).

nation, mais devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles ». Non è questo certamente il luogo da dimostrare l'erroneità di tale argomentazione; mi basti l'osservare che varii secoli prima in Piemonte pur credendosi necessaria una giurisdizione speciale per i nobili, non la si fondava sulla distinzione delle classi, come il filosofo francese; ed infatti non un corpo speciale si creava, ma solo si dichiarava competente in prima istanza chi per la comune dei cittadini era giudice di secondo grado. La ragione stessa che motivò l'abrogazione delle leggi di eguaglianza e il ritorno alle preesistenti vale di lode al legislatore; si abrogò la parità di trattamento perchè riesciva in disparità, ossia, come diceva il Senato di Savoia « perchè i giudici provinciali si lasciavano facilmente corrompere dai nobili e prelati o per minaccie, o per denari, o per autorità, onde la risoluzione presa in prò dei deboli tornava in loro danno ». Ciò che dimostra che il difetto era nella popolazione più che nel legislatore. La colpa del Sovrano era stata in prima quando, eccettuato lo Statuto di Pinerolo, in cui non si trova cenno di distinzione di uffici tra nobili e popolani (Sclopis, *Storia dell'antica legislazione,* pag. 133), si era usato ogni mezzo per rendere costante la distinzione delle classi, la quale toccò il suo colmo durante la Casa d'Acaia, ma perdurò potente anche al suo estinguersi. Amedeo VIII, che ne fu il successore « eut un soin particulier de maintenir la noblesse dans ses privilèges » (Guichenon, op. cit., I, 477), tantochè nei suoi Statuti, pur felicemente innovatori in molte parti, si perpetuano le differenze fra i ceti nel trattare, nel vestire e persino nelle vivande e nel numero dei convitati.

Principio affatto opposto alla eguaglianza dei cittadini era il sistema delle composizioni per cui, pagando una somma di danaro, il reo si liberava dallo scontar la pena; onde il facoltoso poteva compiere ogni sorta di delitti impunemente, mentre il

povero era punito ad ogni minima infrazione. Era, nol si può negare, il tempo in cui aveva sovrana applicazione il proverbio spagnuolo: *El primero es amar Don Dinero; Dios es omnipotente, Don Dinero es su lugaoteniente:* onde si vendevano persino le cariche della magistratura, e nel 1524 abbiamo notizia di un G. B. Scaglia che paga 600 scudi, perchè suo fratello abbia l'ufficio di collaterale nel *Consilium residens* (1) (*Protoc.*, vol. 210, f. 32). Ma era forse peggiore la corruzione che ciò destava nella giustizia, lo spirito di vendetta che eccitava nei poveri e la mal sicurezza degli onesti trovandosi ognora di fronte alla impunità dei malvagi. Nè questo sistema si limitava alle piccole pene, ma era applicato dalle più leggiere alle più gravi, dai reati più insignificanti a quelli più dolosi; dalla composizione concordata con un negromante che si accusava d'aver fatto cader grandine nel territorio Pinerolese (2), a quella accor-

(1) Ciò accadeva anche ed in molto più larga scala in Inghilterra, ove Riccardo Cuor di Leone nel 1189 vendeva per 1000 marchi l'ufficio di Lord, gran giudice, e per 10000 lire cedette i suoi diritti alla Corona di Scozia (Bertrand, *Histoire d'Angleterre,* I, 259). Ognuno conosce poi le enormi ricchezze accumulate da Enrico VII con questi mezzi, tantochè l'Hallam (*Histoire constitutionelle,* I, 26), dice che la clemenza di lui aveva preso sua radice nel sordido costume di vender i perdoni. Molte persone durante il suo regno con ammende da 20 soldi a 200 lire si liberarono dalle pene che sarebbero loro toccate per aver preso parte nel 1498 alla rivolta dell'Ovest (*Lettres d'Ellis sur l'histoire d'Angleterre,* I, 38), Per far denaro non solo si componeva coi rei, ma si incarceravano arbitrariamente dei ricchi innocenti per farli pagare somme di riscatto, e i suoi due ministri, Empson e Dudley « remplissaient les prisons de personnes qui n'étaient jamais traduites en jugement et ne pouvaient recouvrer leur liberté qu'en payant de fortes amendes et rançons à titre d'accomodement ou de mitigation dei peine (Bertrand, op. cit., II, 181). Bacone si spinge fino ad asserire che Enrico VII vendeva a proprio profitto la guerra ai sudditi e la pace ai nemici (Bacone, op. cit., 605).

(2) Nel *Regesto* dei principi di Casa d'Acaia redatto dal Saraceno, trovo accennato quest'introito: « Quadraginta florenos receptos ab Antonio Carla-

data a due traditori della patria (1). Sappiamo dal Cibrario che la Commissione d'inchiesta nominata nel 1304 da Amedeo V per sindacare la pubblica giustizia non potè avere alcuna efficacia, perchè « essendovi l'assurda pratica di poter transigere col fisco anche pei reati più gravi, ne seguiva che si acquetavano con grosse offerte le istanze fiscali » (Cibrario, op. cit., II, 256). Lo Statuto di Amedeo VI del 1379 non vieta le composizioni, perchè troppo inveterate nelle consuetudini del popolo, ma almeno le circonda di formalità e ne esclude i reati più gravi. Lo Statuto di Amedeo VIII invece ammette in ogni caso tale mezzo d'ingiustizia. Carlo III scalzava medesimamente le basi della giustizia con frequentissimi indulti anteriori alla sentenza, i quali interrompevano il corso del procedimento e confondevano il reo coll'innocente (Ricotti, op. cit., I, 185); mentre d'altra parte ingiungeva ai Senati di non tener conto delle lettere di grazia che fossero a lui surrepite; conosceva dunque egli medesimo la propria insigne debolezza, la quale fece sì che, sebbene egli in massima fosse molto amante della giustizia, pure nel 1522 gli Stati raccolti a Vigone si lagnassero, fra le altre cose, che i cittadini fossero distolti dai giudici naturali. Intanto le commutazioni di pene e le composizioni durano in modo spaventevole e, se il Duca non incoraggia questo sistema, certo la sua debolezza non è capace a mettervi

varis... pro eo quia dictus Carlavaris legerat nigromanciam, ex quo tempestas cecidit in Pynayrolio ».

(1) Nell'accennato *Regesto,* pag. 29, sotto la data del 1295-96 vedo notata la seguente entrata: « De $\frac{xx}{nii}$ ⋊ *ff* receptis de Pessineto de Charra pro compositioné facta per ipsum cum D.no super eo quod dicebatur ipsum notificasse cum D.nis de Morete adventum D.ni volentis intrare castrum dicti loci ». Varii anni più tardi si accetta una grossa composizione da un certo L. Falletti che avrebbe incorso grave pena per aver eccitato una sommossa in Pinerolo (Saraceno, *Regesto,* 109).

riparo (1). Un tentativo di porre rimedio ed efficace freno allo imperversare di tanta corruzione si ha già dal 1325 quando Edoardo vietava a qualunque sorta di giudici ogniqualsiasi composizione su reati di ogni natura sotto rischio di gravissime pene (2): se l'offesa individuale dalle composizioni è risarcita, l'offesa sociale rimane persistente e domanda una pena a scontarsi. Ma il moltiplicarsi dopo di lui di siffatta pessima consuetudine è il più valido argomento a dimostrare l'inanità di un tale provvedimento. Era dapprima necessario il concorso della volontà dei giudici, e quello più importante e decisivo della pubblica opinione, che colpisse d'indelebile marchio il funzionario che vi si prestasse e il cittadino che, per liberarsi da pena, invece di provare la propria innocenza, avesse d'uopo di ricorrere a tale mezzo. Queste condizioni pare siansi verificate sotto il governo di Emanuele Filiberto, il quale con editto del gennaio 1560 (3), dichiarò nulli tutti i

(1) Nel 1514 si perdona a Giovanni dei Grimaldi per violenze, falsi ed altri delitti, mediante 4000 scudi d'oro (*Protoc.*, vol. 206, f. 9.).

Nel 1526, indulto a N. N. per omicidio, mediante lo sborso di 100 fiorini alla cassa ducale (*Protoc.*, vol. 202, f. 15); e ammessione di N. N. e far valere sue ragioni fuori carcere mediante la somma di fiorini 60 (*Protoc.*, vol. 202, f. 15, *Archivio del Regno*).

(2) Editto del 13 maggio 1325: « quod inhibeatur omnibus baillivis judicibus et castellanis et omnibus aliis officialibus ne ipsi aliquas compositiones super excessibus, qualescumque sint, faciant vel per se vel per alium »; e dopo vengono gravi pene secondo i casi che qui è inutile enumerare.

(3) Editto 31 gennaio 1560 (*Protoc.*, vol. 231, f. 1): il *Brief recueil* però porta questo editto alla data del 30 stesso mese: « Est-il non seulement raisonnable mais très-nécessaire que les articles et particularitez en iceux contenues, si quelque-uns en y a qui soient pour emouvoir le courroux de Dieu sur les hommes et pour donner lieu et occasion aux malins de forfaire et délinquer, soient rejettez. Estant donc informé qu'en aucuns statuts et priviléges de quelques communautez sont imposées peines pécuniaires si legères et petites is cas de meurtres, efforcemens et violences et autre grief delict...

privilegi e statuti di comunità in cui si imponessero pene pecuniarie per omicidii, violenze ed altri delitti gravi, e proibì alle giustizie locali di convertir le pene personali in pecuniarie, il che, dice il Duca, dava audacia e cagione di delinquere. Questo decreto ha importanza non solo per l'intrinseco della sua disposizione, ma molto più per il sovrapporsi del potere centrale alle varie autorità locali, il che è vero indizio di costituzione forte e di stabile reggimento; in siffatta guisa più non poteva dirsi in Piemonte quanto diceva S. Luigi di Francia nei suoi *Etablissements:* « *ne li Rois ne peut mettre ban en la terre au baron sans son assentement, ne li bars ne peut mettre ban en la terre au vavasor* (1) ». Anche ciò era cagione di vere disparità tra un luogo ed un'altro, e l'aver provveduto alla loro abolizione non può non essere considerato come misura tendente all'eguaglianza di tutti i cittadini.

E qui occorre notare una distinzione che facevasi continuamente fra *abitanti* del territorio e i *cittadini* o *statuali,* i quali soli erano elettori ed eleggibili. Nè questa puossi ritenere irrazionale misura, quando noi manteniamo ancora una identica disparità, salvo che ora l'incapacità si limita allo elettorato e non si estende all'eleggibilità. Notisi poi che, per essere elettore, salvo piccole variazioni secondo i comuni, richiedevasi avere età superiore ai 20 o 25 anni, esser capo di famiglia, pagare un dato censo, abitar nella città o territorio, sostener i carichi del Comune (Ricotti, op. cit., vol. I); tolta

Etablissons et decernons que semblables articles s'entendront d'oresnauant nuls abolits et de nulle valeur et n'auront lieu ni observance aucune, ainsi seront reduicts reglez et soubmis à la loi commune ainsi que requiert la seurté de bien et la tranquillité publique laquelle se doit préférer à toutes particulières franchises et commoditez ».

(1) *Ordonnances des Rois,* t. I, p. 126, in Hallam, *L'Europa nel Medio Evo,* I, 291.

la seconda, sono le condizioni che ancora odiernamente si richiedono.

Diseguaglianza invece biasimevole, quantunque partecipata da tutti i popoli d'allora, era quella che correva tra *borghesi* e *forestieri*. I forestieri trovavano la bilancia contro di sè nei tribunali, i prezzi alterati nel mercato, le gabelle più gravi; invece i borghesi, cioè quelli che da certo tempo abitavano nella città e vi possedevano beni, avevano belle franchigie, erano esenti dai diritti di pedaggio, potevano in generale far testamento, servirsi del bosco e pascolo pubblico, e, ciò che più importa, avevano le ampie guarentigie giudiziarie, di che già discorremmo. Era generale in quel tempo in Europa la diffidenza e l'odio contro i forestieri; famosi l'*albinaggio* e il *ius naufragii*. Casa Savoia cercò sempre di mitigare queste barbarie (1). Il 18 marzo 1318 Amedeo di Savoia e Amedeo delle Cevenne reciprocamente aboliscono il diritto d'albinaggio tra i sudditi liberi dell'uno e dell'altro (Duboin, *Recueil de lois et èdicts,* tom. 7, vol. 9, p. 97) e posteriormente lo stesso Conte fa identica Convenzione col Re di Francia. Amedeo VIII estende generalmente un simile trattamento, senza ricorrere alla necessità di convenzioni; onde si vede che non più convenienze particolari, ma vero riconoscimento di principii di giustizia motivavano simile disposizione. Nei suoi Statuti, lib. II, art. 95-97, 102, *raccomanda* (notisi questa parola che indica l'uso inveterato contrario) che i beni dei forestieri morti nei suoi dominii si serbino ai loro eredi, e, ove nessuno si presentasse per raccogliere l'eredità, questa venisse per cura del

(1) « Essendo per consuetudine in vigore quel diritto che dicesi d'albinato, contro il quale insorse la potente voce dei giureconsulti filosofi del secolo passato, veggonsi fatte dai Principi di Savoia antichi tentativi per levarne l'uso nocevole » (Sclopis, *Storia dell'antica legislazione,* p. 307).

vescovo distribuita, senza che la podestà civile si pigliasse altra ingerenza fuorchè quella di far custodire i beni durante l'anno in cui s'aspettava l'erede, ai poveri del luogo. D'allora fu definitivamente estirpato dal Piemonte l'inumano diritto di albinaggio. Già molto prima, nelle usanze di St-Rémy raccolte nel 1273 vediamo usato ai forestieri ogni riguardo, talchè si stabiliva che, se un viaggiatore dimenticava alcuna cosa nell'albergo, l'oste era tenuto a mandarglielo fino alla cima del Monte Giove (1) oppure fino alla città d'Aosta.

Se dunque molte cose riprovevoli, in riguardo alla naturale eguaglianza di tutti gli uomini, non si possono negare nell'antico Piemonte, d'altro canto molte belle istituzioni favorevoli a questo santo principio rallegrano l'animo dello studioso. Si compiace questi di vedere accettato una specie di rito sommario per i poveri e i mercanti (2), e più altamente quando scorge riconosciuto quale dogma di moralità sociale il diritto che tutte le persone hanno di far valere le proprie ragioni, onde la conseguenza di dar loro il mezzo a ciò necessario togliendo le inerenti spese a quelli che non possono sopportarle. A ciò provvedeva lo Statuto di Pietro II (3), il quale non solo si riferiva alla povertà assolutamente intesa del litigante, ma

(1) Con tal nome era allora designato il Gran S. Bernardo (Du Tillet, *Recueil de franchises*).

(2) *Statuto di Pietro II*, art. 1: « In primis statuimus enim quod causae rusticorum, viduarum et orphanorum, peregrinorum, transientium et mercatorum extraneorum et miserabilium personarum, sine scriptis et libelli oblatione absque dilatione decidantur et terminantur ».

(3) *Statuto di Pietro II*, art. 2: « Item statuimus quod si aliquis pauper homo Comitatus propter potentiam adversarii tui vel propter paupertatem suam non possit tenere vel contractare causam suam, quod judex noster ex officio suo inquirat de jure ipsius pauperis hominis vel impotentis, jus suum pauperis hominis vel impotentis integriter reddat et restituat seu reddi et restitui faciat ».

eziandio alla sua debolezza relativa di fronte al potente avversario. Allo stesso scopo mirava la disposizione di Amedeo VI che ingiungeva agli avvocati di prestare, richiesti, l'opera loro al cliente, affinchè non si desse caso che taluno restasse senza difesa per avere l'avversario accaparrato a sè tutti gli avvocati del luogo (1). Ma certamente nessuna misura poteva meglio adattarsi a tale intento che quella dell'Avvocato dei poveri, istituzione che molti paesi ci invidiarono e che fu ora con molto scapito abolita (2).

In conclusione, essendo in Piemonte meno potenti i feudatarii, talchè dalla loro giuridiszione eravi sempre appello in

(1) *Statuto di Amedeo VI* del 1379, art. 28: « Item statuimus quod Consilium et judex possint et debeant, si expedierit, singulis advocatis precipere consilium prestandum, et aduocatis distribuere et poenam interdictionis temporalis vel aliam poenam pecuniariam imponere ».

(2) Questa ottima istituzione è sanzionata da Amedeo VI. Il Frézet (*Histoire de la Maison de Savoie,* I, 333) sostiene che dessa fu creata da Aimone verso il 1330 circa; nessun altro autore però non solo conferma questa opinione, ma neppure la accenna. Il capo 1° dello Statuto di Amedeo VI del 1379, che realmente contiene questo istituto è così concepito: « Quia sepe contingit hactenus et in futurum contingere possit pauperes et miserabiles personas in judiciis interesse tam agendo, quam defendendo, que jura sua prosequi vel teneri non possunt, obstante eorum paupertate, vult et statuit prefatus Dominus noster Sabaudiae comes quod in villa Chamberici resideat unus jurista, qui erit in causis et aliis actibus personarum pauperum advocatus, cui prefatus Princeps constituet salarium certum ».

Già si aveva nei dominii di Casa Savoia qualche cosa di simile nella *Carta* di Châtelard del 1301, la quale stabiliva che, se un ricco contendeva con un povero, il comune dovesse dare gratuitamente consigli a quest'ultimo.

In Inghilterra sotto Enrico VII si aprirono le Corti di giustizia ai poveri *in forma pauperis,* senza pagare alcuna somma in onorarii e consigli (Bertrand, op. cit., II, 188). Ma fino alla metà del secolo presente l'accusato anche poverissimo non ricevette mai gratuitamente la copia degli atti di procedura e dell'atto d'accusa (Beaumont, *L'Irlande,* t. I, pag. 277).

diritto a quella del Conte o Duca, benchè talora la propria influenza ne li esentasse, una certa cura fu sempre avuta di non mantenere troppa disparità fra i cittadini, onde les *Anciennes Croniques de Savoie,* di cui il Vayra dà alcuni capitoli (*Curiosità IV,* 73-4), potessero dire « Thomas VI mist officiers par toute Savoie a tenir raison et justice tant au petit comme au grand » e Pietro II potesse imporre l'osservanza dei suoi Statuti ad ogni specie di persone, *hominum omnium tam nobilium quam innobilium, seu religiosorum, burgensium rusticorum et omnium aliorum tocius Comitatus Sabaudiae* (1).

(1) L'Inghilterra è il paese delle maggiori ineguaglianze sociali nello stesso tempo che della più perfetta eguaglianza civile in diritto. Quantunque sia vero quanto dice il Bulwer (*The Disowned,* pag. 146) « essere poveri presso di noi è essere senza virtù » è pure conforme a ragione quanto dice l'Hallam (*L'Europa nel Medio Evo,* II, 347): « dall'origine il diritto inglese non ha mai avuto considerazione particolare per la qualità delle persone, esso non sottrae punto il gentiluomo di antica schiatta al giudizio d'un giurì ordinario, nè all'ignominia della pena incorsa ». Onde eccellentemente il Tocqueville (*L'Ancien régime,* 169) così pone la differenza al secolo XVIII fra Inghilterra e Francia: « c'est le pauvre qui jouit en Angleterre du privilège d'impôt, en France c'est le riche; là l'aristocratie a pris pour elles les charges publiques les plus lourdes afin qu'on lui permît de gouverner, ici elle a retenu jusqu'à la fin l'immunité de l'impôt pour se consoler d'avoir perdu le gouvernement ».

LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI CULTO

Il pensiero colloca l'uomo sopra tutti gli esseri della creazione, per esso partecipa della natura divina e signoreggia la materia fatta istromento della sua volontà. Condizione di ogni progresso è l'operosità della mente, sia nel meditare sovra sè stesso, sia nel manifestare i proprii concetti. Condizione essenziale della operosità del pensiero è la libertà. Lo spirito umano anela al vero e si sente travagliato da una perpetua inquietudine finchè non lo raggiunge; ma l'imperfezione e la fallibilità essendogli compagne, non sempre cammina pel dritto sentiero e, mentre aspira alla verità, spesso ne abbraccia le ingannevoli parvenze, s'imbatte e s'involge nell'errore. Col lume diseguale ed incerto delle nostre intelligenze, cerchiamo fissare lo sguardo, la cui attività non ha in tutti la medesima forza, nella regione divina; ciascuno afferra soltanto ed imperfettamente una piccola parte dello smisurato obbietto che abbiamo davanti. Noi non possiamo ritrarre le nostre imperfette percezioni che con un mezzo più

ancora imperfetto, il nostro linguaggio. Quale maraviglia adunque se l'obbietto apparisce a noi in forma diversa, se ne formiamo imagini imperfette, se tramandiamo altrui confessioni opposte di fede religiosa? I doveri religiosi che l'individuo ha come uomo non appartengono in verun modo all'insieme del corpo sociale; essi sono un prodotto delle relazioni immediate e particolari di ciascun uomo con l'Autore dell'universo. Onde l'osservanza loro non può essere sottoposta ad alcuna restrizione, perchè l'uomo non pose in comune cogli altri soci questi doveri, come non pone i diritti corrispondenti. E similmente quelle forme che estrinsecano il pensiero religioso dell'uomo, finchè non richiedono la moltiplicità delle persone, finchè cioè si limitano al santuario dell'abitazione, non debbono trovare opposizione alcuna. Il primo limite si ha quando si porta in pubblico la manifestazione dell'intimo pensamento, allora se niuna offesa alla convinzione altrui si arreca, anche il culto esterno deve essere guarentito; ma se venga offeso l'identico diritto in altri, la repressione deve intervenire. Lo Stato è sovrano sull'atto esterno e si arresta al limitare della coscienza. Il governo procede in fatto di religione come in tutte le altre materie di legislazione; risguarda le congregazioni e le chiese come grandi società a cui deve concedere libertà d'azione nei limiti della legge. Quando le dottrine religiose comandassero pratiche dannose all'ordine pubblico, o al sistema del governo, o al pubblico costume, le vieterebbe e punirebbe come un delitto. Non s'ingerirebbe nell'adorazione e nei riti di una famiglia musulmana faciente parte dello Stato, ma condannerebbe la poligamia; non distorrebbe il seguace di Brahma dalle mistiche sue contemplazioni, ma non lascerebbe alzar il rogo ove la vedova si precipita per raggiungere il morto sposo e signore. Si distinguano adunque le opinioni dalle azioni, gli errori dai

delitti; gli atti sono quelli che offendono la società e che questa ha diritto di punire. Ma, se questi errori e queste opinioni si vogliono propagare, dovrà lo Stato essere inerte? Nello stesso modo che la stampa non deve essere repressa finchè non commette reato, così la propaganda religiosa non deve essere limitata che dal punto in cui degenera in reato: onde si permetteranno i discorsi persuativi e le conferenze, perchè queste possono con altre orazioni essere combattute, si punirà la conversione colla violenza, perchè questo limita la libertà individuale. Finchè la propaganda si restringe a convincere, si lederebbe, reprimendola, la libertà stessa degli altri cittadini, perchè questi tutti hanno il diritto di essere rischiarati sulle opinioni di qualsiasi genere che dessi professano. Rientra dunque la propaganda sotto la regola ordinaria, accettata e guarentita finchè non limita la libertà altrui.

In Piemonte il popolo rimase sempre esente dal bigottismo religioso. Claudio di Spagna, elemosiniere di Lodovico il Pio, essendo vescovo di Torino verso l'815, si opponeva al culto delle immagini, alle preghiere per i morti, alle processioni e pellegrinaggi (*Irici Tridinens, Rer. patr.*, pag. 15). Un altro vescovo, Cuniberto, nel 1046 moveva guerra a Roma a motivo del celibato dei preti e aveva a sostenitori il proprio metropolitano, il Primate di Milano e i vescovi di Vercelli, Novara, Asti ed Alba (Meyranesii, *Pedemontis sacra,* pag. 180). Man mano però la religione cattolica si rafferma e si fa vera e propria religione dello Stato, l'oppressione religiosa nasce e si propaga. Fin dal 1034 si ha in Milano notizia di un grande rogo in cui furono arse varie persone di Monforte delle Langhe, prese da Eriberto vescovo per eresia manicheista (Cibrario, I, 86-87). In Piemonte il primo anno di persecuzione religiosa è del 1209, nel qual anno Ottone IV conferì al vescovo di Torino incarico di distruggere i Valdesi: questo decreto però non fu

posto in esecuzione. Nel 1220 un Editto dei magistrati di Pinerolo vietava al popolo della città e del contado di dar ricetto ai Valdesi (GALLENGA, I, 436). Nel secolo posteriore comincia una vera lotta, imperocchè i Valdesi crescendo di numero non volevano sottostare alle disposizioni che ledevano la loro coscienza. Nel 1331 dessi respinsero alcuni Inquisitori che volevano penetrare nelle loro Valli: certamente questi Inquisitori saranno andati con scorta di armati, perchè i Valdesi, che ammettevano la discussione in materia religiosa, non avrebbero rigettato chiunque si fosse loro presentato con mezzi puramente persuasivi. In risposta a questa ripulsione nel 1334 il Principe d'Acaia impose ai suoi vassalli di frenarne le predicazioni. Com'era naturale, la persecuzione non era esercitata solo contro i Valdesi, ma contro qualsiasi dalle consuete idee di religione si discostasse; valga ad esempio la storia a tutti nota di Fra Dolcino (1). Di Amedeo d'Acaia nulla fu trovato di notevole sul reggimento dei popoli, ma ebbe cura di isti-

(1) Nel 1300, Fra Dolcino era capo di una sètta, i cui membri pigliavano il nome di « Apostoli ». Secondo il GALLENGA appoggiato dal MARIOTTI nella sua monografia su Fra Dolcino, questa sètta aveva per iscopo di applicare seriamente ed assolutamente tutte le dottrine di San Francesco d'Assisi: secondo il CIBRARIO (op. cit., II, 266) essa era seguace delle eresie manicheiste ed è sostenuto in tale opinione dal VILLANI. La prima versione fa restare Fra Dolcino due anni nel Vercellese capitanando da 3000 a 6000 uomini, finchè vinto dalla fame dovette arrendersi e fu arso a Vercelli il 1° giugno 1307. La seconda opinione fa ritenere che Fra Dolcino unisse idee politiche e sociali alla sua idea religiosa narrando che egli costruì vere fortezze nella valle della Sesia, donde per mantenersi spandevasi a saccheggiare le ville e le campagne vicine: costretto a rendersi per fame colla sua druda, fu arso a Vercelli nel marzo 1307. Senza entrare in discussione osservo la maggiore probabilità di questa seconda opinione sia per l'esempio recente del LAZZARETTI che ciò confermerebbe, sia perchè era naturale che volesse avere potere politico chi nel momento possedeva forze tali che difficilmente il Conte di Savoia aveva in pace radunate.

tuire pene contro i blasfematori, contro quelli che commerciassero in dì festivo e contro coloro che pronunciassero il nome di Guelfo e Ghibellino (1). Un Editto del 1403 di Lodovico d'Acaia stabilisce che la bestemmia e la non osservanza delle feste non sono punibili che di multa (DATTA, op. cit., II, 285); sarebbe già un progresso se fosse stato applicato, mentre in Francia i bestemmiatori avevano la lingua mozza o forata con ferri roventi. Ma nel 1417 pare si tenga già poco conto delle idee mitigatrici, perchè in tal anno un Giovanni Lageret dottore in leggi aveva tronca la testa come reo di « matematica, di sortilegi e di lesa maestà » (GALLENGA, op. cit., I, 483): l'idea di lesa maestà non mitighi il senso d'orrore perchè, se reo di lesa maestà si riteneva chi facesse legna nei boschi reali, troppo poco vale una simile imputazione a scusare la pena. E realmente si va sempre avanzando in questa insana manìa e paura. Lo Statuto di Amedeo VIII commina la pena della confisca agli eretici e fattucchieri, e stabilisce che essi si flagellino e mettano alla berlina seminudi alle porte della Chiesa esposti al sole di mezzogiorno. E quando gli Editti erano severi non v'è dubbio non fossero puntualmente eseguiti: nel 1462 desta orrore il rogo in cui furono bruciati tre uomini e tre donne per eresia, stregoneria e patti infernali; una delle donne « convinta per propria confessione di commercio carnale col demonio » dovette sedere per cinque minuti su un ferro rovente prima d'esser gettata nelle fiamme. Pare che tutto ciò accadesse quand'eravi sosta nella lotta coi Valdesi; cessa la persecuzione parziale quando tornano in campo questi costanti osteggiatori della religione dello Stato. Nel 1475 la Du-

(1) Questo decreto che curiosamente fa derivare il nome di Guelfo e Ghibellino da Guelf e Gibel, principi dell'inferno, puniva tale *reato* con multa da 2 a 25 gianuini d'oro, ed in difetto col taglio della lingua.

chessa Iolanda, madre e reggente del Duca Filiberto I, vieta ai Valdesi di comprar beni stabili e ingiunge ai vassalli di ridurli per forza alla fede cattolica. Nel 1486 si mosse contro loro una crociata, la quale fu disfatta. Allora per interposizione del vescovo di Torino si convenne fra il Duca ed i Valdesi: che questi deporrebbero le armi, ristorerebbero le spese della guerra, non eleverebbero templi, nè farebbero mostra esterna di loro culto, anzi andrebbero alla messa: il Duca d'altra parte ne osserverebbe le franchigie e ne rispetterebbe le coscienze. Era dunque riconosciuto che la libertà di culto esteriore fosse libertà civile e quindi a ritenersi in arbitrio dello Stato, mentre la inviolabilità delle coscienze qual diritto naturale dovesse appartenere a tutti irrevocabilmente. Onde un tale accordo sarebbe stato altamente commendevole se sotto la speciosità della libertà di coscienza non si fosse tosto questa violata coll'obbligo imposto ai Valdesi di frequentare la messa cattolica; la quale ingiunzione arrecava lo splendido effetto che, narra il Giles, i Valdesi entrando nelle chiese cattoliche ripetevano sottovoce la frase: Caverna di masnadieri, Dio ti confonda. Non erano trascorsi due anni da questa pace, che nel 1488 Innocenzo VIII bandì contro i Valdesi la croce e diede la facoltà al suo legato Alberto De Capitaneis di portare il terrore e la rovina nelle Valli, ingiungendo a Carlo VIII di Francia e a Carlo I di Savoia di porgere il braccio secolare. I Valdesi di Saluzzo e del Delfinato soggetti a Francia furono quasi del tutto sterminati: quelli delle Valli di Pinerolo tennero testa eroicamente a Pra del Tor in val d'Angrogna, quantunque anch'essi soffrissero gravi disfatte. L'eroismo loro mosse l'animo di Carlo I, che si affrettò di venir con loro a patti, dichiarando di essere stato tratto in errore non solo quanto alle loro dottrine, ma anche quanto al loro aspetto e fattezze, chè erano a lui stati dipinti come tanti Ciclopi armati di quattro or-

dini di denti; accordò quindi a loro un Editto di tolleranza, che durò fino a che essi furono tacciati di complicità con Calvino e Lutero. La Chiesa Valdese divenne appunto Protestante in seguito ad un abboccamento a Basilea con Ecolampado; per addivenire a questa mutazione si tenne in Val d'Angrogna, borgo di S. Lorenzo, luogo detto di Canforans, una pubblica conferenza che fu lasciata liberamente discutere. Sotto la dominazione francese in Piemonte i Protestanti delle valli del Chisone e del Pellice avevano potuto diffondere le loro dottrine nelle pianure sottostanti (Ricotti, op. cit., II, 120): onde parrebbe che fosse quella epoca di tolleranza religiosa; due fatti però paiono confermare il contrario avviso. Il primo di essi è la risposta data da Francesco I ad una deputazione di Valdesi che chiedeva libertà di coscienza, stare egli in quel torno abbrucciando eretici a Parigi, nè parer ragionevole il richiederlo che usasse misericordia agli eretici delle Alpi (Léger, *Eglises Vaudoises,* II, 28). Il secondo avvenimento, cominciato con apparenza di grande tolleranza, doveva terminare con un terribile Editto per parte del Parlamento Torinese. Questo aveva nel marzo 1556 inviato nelle Valli un Presidente ed un Consigliere a processare e minacciare, e preti e frati a predicare. Questi proposero una disputa sulle rispettive dottrine (grande segno di libertà ove non fosse stato accompagnato da persone preste a processare chi avesse manifestato opinioni dissidenti), la quale fu giustamente rifiutata. Emanò allora un Editto in cui a pena di morte e confisca si vietava ai Valdesi di ascoltare e ricettare predicatori stranieri e si ordinava di andar a messa e far una chiara professione di fede cattolica. A questo Editto che non concedeva neppur più libertà di coscienza, i perseguitati promisero con parole ambigue; intanto tre pastori mandati da Calvino furono arsi a Chambéry, e nel 1557 un Gioffredo Varaible, ministro protestante, fu gettato nel rogo a Torino. Il terreno doveva essere scottante se Ema-

nuele Filiberto, appena entrato nel Ducato, il 2 agosto 1559 domandò parere ai Vescovi e Magistrati per sedare queste differenze religiose. I più lo persuasero ad accrescer le pene; invece i Vescovi d'Asti e di Vercelli, veri ministri di pace e conscii della necessità sociale, suggerivano di cominciare per via di esortazioni. Il Duca, come sempre accade, si attenne al più feroce consiglio: da Nizza comandò anzitutto di accrescer le pene pei bestemmiatori fino alla galera e alla morte pei recidivi (Duboin, op. cit., lib. V, t. VI, p. 1): il 17 febbraio 1560 vietò di ascoltar ministri protestanti a pena di 100 scudi d'oro, la prima volta e di galera la seconda: e il 16 settembre stesso anno proibì di alloggiare eretici, di predicare, insegnare, leggere e tenere libri eretici, imponendo a tutti di andare a messa le feste, di pagare le decime e denunziare gli eretici. Non potevasi in realtà ecceder più oltre nella persecuzione. Dopo varie lotte, il 5 giugno 1561 si venne ad una pace per cui nei luoghi forti delle Valli Pinerolesi e in tutto il paese inferiore alla Torre, i Valdesi avrebbero soltanto libertà di coscienza, negli altri luoghi anche libertà di culto, vietato sempre di predicare il culto protestante fuori delle Valli. Era questa una concessione abbastanza ampia e soddisfacente pei Valdesi; vero è che nel 1565 spinto da Spagna e dal Papa comandò agli eretici di convertirsi od espatriare, ma questo decreto fu presto rivocato, cessata la causa che lo aveva consigliato o, meglio, quasi imposto. Si continua però ad ingiungere a tutti i sudditi di ire alla messa, prediche ed altre funzioni religiose nei dì festivi, ai maestri di campagna di insegnar la dottrina cattolica e farla imparar a memoria, ai medici e chirurghi di esortar gli infermi ai sacramenti, ai librai di non vendere libri non approvati dai commissarii ducali e dall'autorità ecclesiastica. Posteriormente, il 2 marzo 1566 proibisce di mangiar carne nei giorni fissati, salvo per necessità e col debito permesso, di passeggiar nelle

chiese e di giuocare e danzare durante il servizio divino (*Brief recueil des edicts de très-illustre Prince Emanuel Philibert*, Géoffroy Dufour, Chambéry). Durante la vita di questo Duca nulla più accadde di notevole su questo argomento.

Degli Ebrei non trovasi alcun cenno prima di Amedeo VIII, sia forse per la piccolezza del numero loro o per naturale tolleranza, o che uno stato di fatto perdurasse costante non turbato, nè da maggiori pretese dall'un lato, nè da incrudir di trattamento dall'altro. Amedeo VIII li chiuse nel Ghetto, e li obbligò a portare abiti con segni particolari, vietò loro di presentarsi in pubblico durante i riti della settimana di Passione, le quali prescrizioni tutte, abbenchè restrittive della libertà personale, tenuto conto dello spirito protettore che si riscontra verso gli Ebrei in tutta la legislazione di Amedeo VIII, debbono essere interpretate piuttosto come cura di preservarli dalle molestie di quelli professanti altra religione, che non come offensive dei loro diritti. Una disposizione assai curiosa diede lo stesso Duca, la quale pure va considerata nel senso di impedire che la falsità s'introducesse nella religione mosaica, ma che intanto veniva a ledere direttamente i principii religiosi professati dagli Ebrei, ed era almeno una intromissione dell'autorità civile in cosa per nulla di sua spettanza. Valendosi di due Ebrei convertiti fece esaminare minutamente i libri dagli Ebrei usati nelle sinagoghe, non solo per purgarli di tutto ciò che potessero contenere di bestemmia o d'irriverenza verso la religione dominante dello Stato, ma altresì qualunque cosa sembrasse affetta da idee talmudiche o settarie di ogni maniera e qualunque cosa paresse meno in accordo colla pura legge mosaica originaria (Gallenga, op. cit., I, 243). Dissi che in complesso la legislazione di Amedeo VIII era benevola agli Ebrei, ed infatti nei suoi Statuti specificamente si vieta non solo di offendere in alcuna guisa gli Ebrei, ma anche di con-

vertirgli contro volontà (1). Nulla più si riscontra di relativo agli Ebrei fino agli ultimi anni di Carlo III, il quale nel 1551 approvò dei Capitoli per 10 anni in cui si assicurava quasi completamente libertà di culto, si accordavano privilegi, specie la istituzione d'un Conservatore, e si comandava agli adulti di portare una striscia di giallo o morello (2). Con Emanuele Filiberto comincia l'epoca delle persecuzioni miste alle concessioni, onde non si può esattamente definire, nè conoscerne la ragione esplicativa, ove questa non si riponga nel bisogno di spillarne danaro ogni tanto. Nel 19 luglio 1560 (*Protoc.*, volume 231, f. 12, *Archivio del Regno*). Questo Duca intimò agli Ebrei di partire entro due mesi dal dominio, ma tale Editto, forse dietro somministrazione di danaro, fu quasi subito revocato. Nel 1561 confermò agli Ebrei i Capitolati concessi da Carlo III, mediante un annuo tributo di 720 scudi d'oro, e tre anni dopo confermò al loro speciale Conservatore la prima e seconda cognizione delle cause. Ma il bisogno di danaro si faceva di nuovo sentire, onde l'anno seguente li bandì, sotto pretesto che avessero contravvenuto ai Capitoli; alcuni partirono, altri più furbi capirono la manovra e quindi mandarono al Duca tre deputati i quali il 28 novembre 1565 stipularono un nuovo accordo per cui furono confermate le concessioni anteriori mediante annuo

(1) Un capitolo di essi Statuti è così intitolato: « Judaei non debent tralii ad fidem nostram inviti »; ed uno successivo porta la seguente rubrica: « Judaei non debent interfici verberari vel aliam offendi per quemcumque nisi justitia mediante ».

(2) Precisamente questi capitoli portavano che gli Ebrei potessero abitar nel dominio, esercitarvi usura fino al 46 % o 51 % (?) secondo che era con pegno o senza, godessero immunità dei carichi locali e straordinarii, avessero facoltà di tener sinagoga e cimitero proprio, di ricevere in pagamento stabili e persino di accettare in pegno mobili provenienti da furto; il Duca infine assicurava a tutti giustizia buona e l'assistenza di un Conservatore.

tributo di 1500 scudi (Duboin, op. cit., lib. II, t. II, 287, 297), la qual conferma fu poi concessa iteratamente nel 1576 e 1580. Chè anzi nel 1570 il Duca ricettava in Nizza e Cuneo gli Ebrei cacciati dal Contado Venosino e da Avignone e concedeva loro giudici speciali e diritto di fermarsi in quelle terre ove non fossero altri di loro religione (*Protoc.*, vol. 227, f. 214, vol. 231, f. 62). Nel 1573, nonostante le minaccie del Papa ne faceva venir altri dal Portogallo ad esercitar arti utili e dava loro un particolare Conservatore (*ivi*, vol. 228, f. 6, 12). Ma troviamo poi altre prove della considerazione in che erano da lui tenuti gli Ebrei, chè nel 1572 (Duboin, op. cit., lib. IX, t. XV, 68) spedisce Simone dei Sacerdoti a proporre al Sultano reciprocamente libertà di commercio e l'istituzione dei Consoli; nel 1575 appigionò a Ebrei portoghesi il Banco di Poirino, Chieri, Savigliano e Cuneo (*Protoc.*, vol. 248), e negli anni 1576-78-80 concesse agli Ebrei di addottrinarsi in medicina e chirurgia e professarle (Duboin, op. cit., lib. II, 298-306). Importantissimo fra tutti è il privilegio concesso il 4 settembre 1572 (1), concesso ad istanza di Vitale dei Sacerdoti e di Simone suo figlio,

(1) Questo privilegio che non riscontro accennato da nessun autore, ma che ho trovato manoscritto nella Biblioteca universitaria di Torino contiene precisamente questi articoli importanti, lasciando gli altri di poca entità:

1° *Che niun inquisitore o persona ecclesiastica possa molestarli.*

2° Che possano fare ogni sorta d'arti o mercantie liberamente.

3° Che non possano essere molestati per le cose passate.

4° Che nel tempo di guerra o peste possano partire da un luogo all'altro.

7° Che li suoi schiavi comprati non possano essere batizati se prima non li pagano.

9° Che sia dato credito ai libri in tutto quello che si contiene.

10. Che sia fatta ragion sommaria in forma commerciale.

11. *Che non siano astretti in giudizio nei loro giorni di festa.*

12. Che li beccari siano tenuti a lasciar ammazzare le bestie secondo i loro usi et darli carne al pretio delli Christiani.

che pare che sia quel medesimo che fu spedito in missione al Sultano: questo Editto è dato, dice il Duca « per comodo delli nostri sudditi et beneficio del paese ».

Riassumiamo ora quanto dall'esposizione nuda dei fatti possiamo dedurre. È in Piemonte riconosciuta e potente una religione dello Stato, la Cattolica: lo Stato perciò crede suo dovere intervenire negli affari di coscienza ed imporre quella religione che a lui è sembrata migliore. Ciò produce anzitutto il concorso dello Stato nella punizione di delitti immaginarii, oppure di errori sottratti alla cognizione della potestà civile, bestemmie, sortilegi o eresie. Certamente è a distinguere colui che non si conforma alla generale credenza religiosa da colui che la deride, e, mentre il primo viola doveri puramente religiosi, il secondo viola doveri in pari tempo religiosi e civili. Laonde la eresia o la semplice bestemmia non debbono essere reati punibili

14. *Che possano comprar case e possessi per loro uso.*

16. Che possano comprar terreni a seppellir lor morti.

20. *Che possano far sinagoghi et congregationi.*

22. Che li medici e chirurgici possano liberamente medicare et li scholari dottorarsi.

25. *Che non possa esser artato per diretto o per indiretto alcuno hebreo nè hebrea a farsi batizare: se alcuno voglia farsi christiano deve soprassedere 40 giorni e nissuno minore di 15 anni non si possa far christiano in niun modo.*

26. Che non possano esser inquisiti nè maltrattati in parole nè in fatti da persona alcuna.

27. *Che morendo alcun hebreo senza eredi possa lasciare il suo a chi meglio li piacerà, nonostante qualunque leggi o statuti decretali et consuetudini in contrario.*

28. *Che possano far stampare, tener in casa e mandar fuori ogni sorta di libri hebraici.*

29. Che possano servirsi per lattare loro figliuoli di balie christiane et anche di servitori.

30. Che siavi un Conservatore per le liti.

dall'ordine civile; si comprende però come non fosse così concepito in un tempo in cui tali fatti erano considerati *crimina læsæ majestatis divinæ*. Feroci veramente erano in Piemonte le pene a tali fatti connesse, non diverse però da quelle degli altri paesi. Cosa notevole si è che gli Editti contro i blasfematori o fattucchieri emanano soltanto quando non v'ha lotta coi Valdesi; infatti i decreti speciali contro tal sorte di irreligiosità si hanno specialmente nel secolo XIV, nel quale la lotta coi Valdesi è assopita e non ritornano in campo se non con Emanuele Filiberto.

Riguardo ai Valdesi è agevole notare che la persecuzione loro fu motivata, non unicamente, ma in modo precipuo, dalle domande del Papa o della Corte di Spagna: e di ciò è prova evidente Emanuele Filiberto, il quale cambiava trattamento verso i Valdesi secondo il variar della sua politica con queste potenze e quando non gli era imposto diversamente, li trattava con amorevolezza, onde il Morosini (ALBERI, *Collezione delle relazioni degli ambasciatori veneti*, IV, 169, 175) afferma che il Duca offerse una cattedra all'Università di Torino a Celio Secondo Curione protestante. Così giustamente asserisce il BERT (*I Valdesi*, pag. 110) dicendo che: « la loro dimora non ebbe a soffrir molestia fino al principio del secolo XV, s'intende molestia seria e duratura; onde appare evidente che le molestie in Piemonte si motivarono dal bisogno di tenersi amico il Papa e la cattolica Spagna e non per vera convinzione ».

La condizione generale delle Chiese dissenzienti era abbastanza infelice; però, salvo nei momenti di crisi, la libertà di coscienza era riconosciuta fors'anche perchè non poteva punirsi quanto era gelosamente nascosto (1). La libertà di culto

(1) Un cenno delle vicende di questa libertà in Inghilterra dimostrerà come essa fosse ivi assai più violata che in Piemonte. Il diritto comune, è vero,

era ora ammessa or disconosciuta. Assolutamente però proibita era la propaganda. Realmente in uno Stato che riconosce una religione unica e le altre tutte abborre, è questa cosa conseguente. È da dolersi che siasi confuso il proselitismo coll'eccitamento del fanatismo. Quello non lede alcuna convinzione, tende soltanto a farne penetrare un'altra; questo, dice giustamente il Filangieri, accende l'immaginazione dei credenti e fa loro vedere doveri e colpe che non esistono, oltraggia la religione e turba lo Stato, la rende ridicola pel savio e pericolosa pel volgo. Qui giustamente interviene lo Stato; là esorbita dai

non conosceva delitto di eresia (Fischel, op. cit., I, 119); la convocazione e i tribunali ecclesiastici procedevano contro gli eretici senza ricorso al potere temporale. Lo Statuto di Enrico IV contro i Lollards dettò *De haeretico comburendo* fu la prima legge che vi prestò il braccio secolare deferendo al carnefice, mediante un *writ* della cancelleria, l'infelice convinto di eresia ed il Parlamento passò nel 1401 un *bill* per cui un eretico relapso o rifiutante di abiurare era rimesso al braccio secolare ed arso vivo in presenza del popolo, e tosto un Guglielmo Saantrè espiò col rogo le sue opinioni; nel 1413 Lord Colham condannato, fuggito e poi ripreso fu arso egualmente (Bertrand, II, 21): e il Parlamento immediatamente convocato ordinò che i beni degli eretici si devolvessero al Re. Nel 1447 la Duchessa di Gloucester, accusata di diminuire le forze al Re punzecchiando una statua di cera che lo raffigurava, fu condannata a carcere perpetuo e i suoi complici giustiziati. Fin qui non v'era ancora causa politica intromessa alla religiosa, eppure persone di alto grado erano punite e il Parlamento si dimostrava feroce a seguirne le misure. Con Enrico VIII e col suo atto del *praemunire* comincia la persecuzione più terribile; chiunque sostenesse l'autorità del Papa aveva i beni confiscati e la persona messa fuori della legge; nel 1538 fu arso vivo un Lambert perchè negava la presenza corporale del corpo di Cristo nel sacramento dell'altare. Il 22 gennaio 1543 il Parlamento passò un *bill* per cui fu interdetta la lettura della Bibbia nelle chiese ed Enrico VIII pubblicò le *Istruzioni del Cristiano,* che ogni inglese doveva prendere per regola di fede fino che Sua Maestà non piacesse cangiar d'avviso (Bertrand, op. cit., II, 331). Nel 1557 si autorizzò una commissione a ricercare in tutti i mezzi possibili le dottrine d'eresia e d'altri

suoi confini. Orribili veramente erano le pene a tutti i contravventori comminate ed inflitte; ma troppo è nota la gagliardìa ed irritabilità del sentimento religioso quando è posto in discussione, da troppo poco tempo può il mondo moderno vantare questa nuova libertà, troppo inveterata era nei tempi antichi la severità delle pene in tutti i reati, perchè faccia troppo caso la severità medesima in siffatta materia. La condizione degli Ebrei era abbastanza soddisfacente e migliore di quella dei Valdesi, o fosse perchè nelle loro mani era buona parte del commercio dello Stato, o fosse per il solito fatto che la lotta tra fratelli è sempre più acerba che tra estranei, o

delitti contro la religione, il che, osserva BURNET, fu un passo verso lo stabilimento dell'inquisizione e più tardi si stabilì, che chi tenesse in casa libri eretici sarebbe trattato come ribelle e giustiziato secondo la legge marziale (HALLAM, *Hist. const.*, I, 63), Nel 1559 nuova nomina di commissione: l'anno seguente il Parlamento passò uno Statuto che interdiceva sotto gravissime pene di esercitare il culto romano o di assistervi e nel 1561 infatti Edoardo Walgrave colla famiglia è mandato alla Torre per aver sentito la messa. Più importante di tutti questi Atti è quello del 1562 detto di *supremazia e conformità*, che obbligava tutti i funzionarii a prestare giuramento in cui riconoscesse la sovranità della regina in materia religiosa, e imponeva gravissime pene a chi non comparisse alla chiesa (FISCHEL, I, 120); quest'atto fu poi completato dall'atto del *test* del 1673, allorquando sir John Howell, *recorder* della *city*, non avendo potuto ottenere dal giurì la condanna di Penn, avrebbe voluto istituire in Inghilterra la Inquisizione (DISRAELI, *Curiosities of Literature*, I, 140). Nel 1567 più di 100 non conformisti furono arrestati durante i loro esercizi religiosi a Plummer Hall, ed un vescovo Whitgift vietava ogni preghiera nelle case particolari se vi fosse presente una sola persona estranea alla famiglia; e persino un ragazzo di 14 anni fu nel 1578 giustiziato per non aver voluto negare il potere temporale del Papa, cosicchè in quest'epoca « la torture, dice l'HALLAM, resté rarement oisive dans la Tour » (*ivi*, I, 223). Si compievano le violazioni della coscienza individuale colla nomina della Commissione del 1583 incaricata di punire tutti coloro che non frequentassero le chiese, e coll'atto parlamentare del 1593 concepito nello stesso senso.

fosse per lo spirito di proselitismo, che tanto rendeva i Valdesi antipatici ai loro fratelli Cattolici, e che mancava completamente negli Israeliti. Questi avevano perfetta libertà di coscienza e di culto, ottennero in breve tempo piena capacità civile ed anzi notabili privilegi e le rare persecuzioni da null'altro furono motivate che da desiderio di spillarne danaro, avuto il quale tutto ritornava in buon ordine. Con tutto ciò essi non erano tenuti nello Stato se non come stranieri, e come a stranieri si concedeva il permesso di abitar nello Stato, il che è provato dagli stessi peculiari privilegi di che essi godevano; d'altronde ogniqualvolta si rompeva il buon accordo di essi col Duca, non sevizie ricevevano ma ordine di sfrattar dallo Stato (1).

Il trattare come straniero un cittadino perchè di altra confessione religiosa e il maltrattare chi professi idee diverse dalle dominanti in fatto di religione, sono fatti che negano la libertà di coscienza. Questa deve essere indipendente da ogni legge umana, imperocchè ben dice Dupont-White (*Introd. a la li-*

(1) La condizione degli Ebrei in Inghilterra nel Medio Evo dipendeva interamente dall'arbitrio dei Principi; si era però stabilita una tesoreria speciale per l'esazione delle tasse elevate che loro si estorcevano (Fischel, I, 135). Nel 1189, avendo dato ordine Riccardo I che nessun Ebreo fosse presente alla cerimonia dell'incoronazione, il popolo credette che egli avesse ordinato il loro esterminio, onde furono massacrati tutti quelli che erano a Londra e 500 a Jork. Edoardo I li espulse dall'Inghilterra, e non fu loro permesso di rientrarvi che sotto Cromwell, il quale ebbe per tale misura a sostenere una grande opposizione (Carlyle, *Cromwell's specches and letters*, III, 361). In Francia erano stati espulsi da una ordinanza di Luigi VIII del 1223: « per assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum et militum regni Franciae qui judaeos habent et qui judaeos non habent (preambolo che l'Hallam *Moyen-age*, I, 293 reputa non veritiero) sciendum quod nos et barones nostri statuimus et ordinavimus de statu judaeorum quod nullus nostrum alterius judaeos recipere potest vel retinere (*Ordonnances des Rois*, t. 1, pag. 4).

berté de S. Mill, XXV-VI): « sévissez contre les violences qui troublent la société, mais respectez l'esprit d'où vient tout progrès.... Ne le laissez pas juger; s'il y avait une loi pour régler ce jugement, elle serait violée par la passion; mais cette loi est impossible. Vous commettez-la une contradiction dans les termes, car la pensée touche à l'infini par l'objet, par la forme, par l'intention et par le rapport de toute cette varieté avec la varieté des circonstances qui font volontiers l'innocence ou le crime d'une idée ».

INVIOLABILITÀ DELLE PROPRIETÀ

Il diritto di proprietà, secondo il vario aspetto in cui puossi considerarlo, appartiene successivamente a tutte le grandi classificazioni del diritto. Il filosofo speculativo indaga quali sono i veri fondamenti del diritto di proprietà. Il legislatore stabilisce le regole secondo cui si govèrna questo diritto. Lo statista insegna quali sono le più sicure garanzie di esso. L'economista riguarda la proprietà come un fatto, e studia i mezzi con cui dessa si forma, circola, si distribuisce e consuma.

Noi ci fermeremo soltanto sulle garanzie necessarie allo svolgimento della proprietà, e desse si riassumono in una, dichiararla inviolabile, legare cioè il legislatore in guisa che non possa variare quei limiti che separano le proprietà individuale e permanente dalla collettiva. Sia pure vero ciò che è ora dottrina estesa e che basa su solido fondamento, non essere la proprietà di diritto naturale, ma una necessità dell'ordine sociale in quanto vieta le lotte perenni, sviluppa la produzione delle ricchezze, migliora la condizione fisica degli

uomini, costituisce i vincoli di patria e nazionalità; ma è indubitato essere l'ordine sociale essenziale all'umana personalità; onde il rendere inviolabile la proprietà è pure necessità della vita sociale. L'ufficio tutelare che la legge esercita elevandosi come barriera all'usurpazione ed alla rapina non proviene dunque dal così detto *dominio eminente* dello Stato sul territorio nazionale, ma dal dovere cardinale che incombe alla podestà pubblica di serbare incolumi le prerogative personali. Chè, se veramente un tal dominio eminente esistesse, non avrebbe più senso l'espressione *inviolabilità delle proprietà*; questa non si riferisce alle relazioni tra cittadino e cittadino, le quali sono sufficientemente garantite dalle leggi civili e criminali e dalle Corti di giustizia, riguarda invece i rapporti tra il cittadino ed il legislatore, al quale impone di non toccare colle sue disposizioni il diritto di proprietà. Il concetto del dominio eminente e le sue conseguenze sono una reliquia delle tradizioni sopravissute all'ordinamento feudale, in cui il Principe veniva considerato proprietario assoluto del territorio dello Stato, precisamente come oggidì ancora si finge essere il Re inglese. Ben diverso è il sistema che regge il mondo moderno e i confini posti al diritto di proprietà posano sovra un contrario principio, che consacra dall'un lato l'inviolabilità delle proprietà, e dall'altro provvede ai bisogni sociali e alla retta amministrazione. Ma qui sorgono le differenze tra il libero e l'assoluto reggimento. Il governo assoluto siede giudice della utilità che provoca la espropriazione e della indennità che la accompagna. Il libero regime invece devolve ad un potere neutrale, all'ordine giudiziario, la decisione della utilità e ad esso affida l'estimazione del compenso dovuto. Il primo nel determinare l'imposta delibera sovrano e della quantità del tributo e della sua ripartizione, affermando come Luigi XIV che: « i Re hanno naturalmente la disposizione piena ed intera di

tutti i beni degli uomini di chiesa e dei laici per usarne da saggi amministratori ». Per contrario il secondo lascia stabilire e ripartire il tributo dai contribuenti stessi, i quali colpiscono da sè le loro proprietà, invigilano e sindacano gli amministratori del pubblico danaro. « L'assolutismo è dunque, lo diremo col Carutti, la forma socialistica più spiccata che l'uomo abbia immaginata e la più perniciosa ad un tempo; imperocchè gli altri arzigogoli degli umani cervelli sono condannati a non diventar mai realità, mentre questa violenza dall'alto in basso ha contristato e contrista il mondo ».

L'antico Piemonte non era nelle condizioni di regime assoluto, imperocchè assemblee speciali si adunavano per concedere sussidi al Principe. Com'era naturale però, e confortato dall'esempio degli altri popoli, il Sovrano si trovava stretto in troppo angusti limiti e cercava dilatarli il più che possibile. Se vedemmo certe *corvèes* del Piemonte, confrontate colle prerogative di *purveyance* del Re inglese, parlando della libertà individuale, ora fermiamoci brevi istanti sui *donativi* del Piemonte, che agevolmente rimembrano le *benevolenze* dell'Inghilterra; la contemporanea e consimile violazione della libertà individuale e della proprietà è conferma del vieto principio, che tutte le libertà sono indissolubili, ond'è che violata l'una, raro è che l'altra non sia lesa del pari. In Piemonte però, sia per la piccola estensione delle spese e il conseguente bisogno di danaro, sia per l'arrendevolezza delle Assemblee o Stati Generali motivata sulla concordia fra popolo e Principe, assai di rado accadevano queste spogliazioni. I rapporti tra Principe e popolo, i quali, ostili in Inghilterra, motivarono il consolidamento delle istituzioni rappresentative, cordiali invece in Piemonte, causarono la rilassatezza di questi principii, ebbero sempre grande influenza sulla condotta del Principe in riguardo alla proprietà dei privati. Mentre infatti intimo è l'accordo in Pie-

monte tra sudditi e Sovrano, questi è pago dei larghi sussidii accordati dal devoto popolo; più tardi invece, in cui comincia una tensione di questi rapporti, la quale, ove non fosse stata repressa dall'invasione francese e dalla energia di Emanuele Filiberto, avrebbe forse prodotto risultati non molto diversi dall'Inghilterra, si risveglia la passione dei Principi di imporre tributi non assentiti, onde corrispondente lagnanza degli Stati Generali. In Inghilterra accade l'opposto; la ostilità tra popolo e Re produce la frequente imposizione per parte di questo di tributi non assentiti; nascendo posteriormente la mutua fiducia, questa fa cadere in dissuetudine le benevolenze. In Piemonte fin dal 1191 Tommaso di Savoia concede alla Valle d'Aosta diritto a non ricevere imposizioni di tributi dal Principe senza il consenso degli imposti medesimi; aggiungendo, notisi perfetta opposizione alle *benevolenze* inglesi (1), che chi

(1) Fin dalle origini della casa dei Plantageneti era in Inghilterra esteso l'uso delle *benevolenze* e si andò man mano sviluppando. Già però dal 1386, in cui una commissione aveva imposto a certi individui di Boston di pagare venti sterline per ciascuno come quota delle 200 sterline che la città aveva promesso in prestito al Re, gravi grida si sollevarono, talchè per esigere la *volontaria contribuzione* dovettero i commissari minacciare la vita e i beni di quelli che non obbedissero (Hallam, *Europa nel Medio Evo*, II, 269-70). Questo mezzo di estorcere grosse somme ai più ricchi sudditi divenne sotto Edoardo IV un abuso affatto incomportabile; il primo Parlamento di Riccardo III, successore di Edoardo, abrogò ed annullò tutte le *benevolenze*, e il perfidissimo animo di Riccardo dovette pur sottostarvi, imperocchè, « noi siamo determinati, dicevano i rappresentanti del popolo, a esporci al pericolo della nostra vita piuttosto che vivere in una simile schiavitù quale da lungo tempo noi abbiamo sofferto » (Hallam, *ivi*, 470). Enrico VII ritentò questo mezzo incostituzionale di aver danaro; ma invece di trovare degno ostacolo nel Parlamento, questo ordinava il pagamento delle somme di cui il Sovrano aveva avuto promessa dai particolari (Hallam, *Storia Costituzionale*, I, 24). A tutti è nota quella sofistica argomentazione che usava nel 1490 Enrico VII per ottenere denaro da tutti e specialmente dai commercianti: se vivete con economia dovete aver molto risparmiato,

dava a credenza al Principe avesse buoni pegni e buona sicurtà e non fossero i valligiani più costretti a dare a credenza al Principe quanto abbisognasse per la cucina e la mensa. Parimente nel concedere le franchigie alla popolazione di Cavour, Tommaso II si riserva certe tasse per il caso di una crociata, o pel matrimonio di un figlio, o pel riscatto del Conte prigioniero (1), onde il Guichenon (op. cit., I, 301) ricava la giusta conseguenza che fossevi il diritto di accordare i sussidii, ma anche di negarli, il che si estese man mano a tutto il paese. Di siffatta guisa la imposta acquistava quel carattere di donativo, che il Chatham già diceva di riscontrare, e che il Bluntschli (*D. Pub.*, I, 464) dichiara inconciliabile colla idea dello Stato moderno.

Procedendo avanti nei secoli, troviamo che Amedeo VIII

se fate lusso è segno che avete molto denaro, in entrambi i casi dovete pagare. Nel 1524 il celebre Wolsey domandò al Parlamento un sussidio di 800000 sterline; ottenutane soltanto una piccola parte e pagabile in quattro anni, obbligò purtanto i sudditi a pagarlo intero ed in una sola volta. Già l'anno antecedente aveva preso a prestito dalla città di Londra 20000 sterline; e non bastandogli, due mesi dopo mandò commissarii in tutto il regno a far dichiarare a tutti sotto giuramento il valore dei loro beni ed esigerne una parte proporzionale; ed anzi per ottenere maggiormente istituì una vera progressività nella proporzione, 10 °/₀ fino a 300 sterline, 20 marchi per 100 sterline da 300 a 1000 e così, dice l'Hallam (*ivi*, 30) si aumentava la tangente crescendo il patrimonio. Si ha persino la lettera di un Lord Mayor in cui rende conto d'aver imprigionato tutti i cittadini che rifiutavano di pagar le benevolenze (*ivi*, 371). Con Elisabetta però si comincia ad ordinare che le benevolenze siano a tempo debito restituite, e così quest'uso incostituzionale va rapidamente declinando.

(1) La *Magna Charta* stabiliva conformemente all'articolo 14: « nous n'imposerons ni escuages (sussidii pagati dal possessore di fondi per liberarsi dal servizio militare) ni aides en notre royaume que par la volonté du conseil commun du royaume, si ce n'est pour racheter notre corps, armer notre fils aînè chevalier ou marier une foi notre fille aînée » (Ortolan, *Cours de droit constitutionnel*, 376).

vieta di estorcere viveri e danari dai sudditi a nome del Principe, il che è prova che una simil cosa non era affatto inusitata. Nè ciò è senza conferma, chè nel 1530 e 1533 gli Stati ordinati a Torino domandavano, fra altro, che cessasse l'obbligo nei privati di prestar danaro al Principe. Con Emanuele Filiberto comincia un vero principato assoluto, onde cessa in lui il bisogno di domandare i sussidii alle Assemblee e per conseguenza veniva pure a cessare ogni occasione di imporre ai sudditi benevolenze o donativi; è d'altronde, ognun sa, cànone dei Governi assoluti di aggravare il meno possibile i sudditi dal lato materiale, affinchè meno si irritino delle sofferenze morali (1). L'anno successivo al suo ingresso nei dominii, il 1560, questo Duca dà subito opera ad abolire tutti gli avanzi della istituzioni rappresentative, le quali, se vuolsi, erano in quel tempo più dannose che utili, richiedendosi allora una mano potente che ponesse riparo a tutti i mali da cui era afflitto il paese. Nel 1560 adunque volendo quadruplicare il prezzo del sale, di cui aveva il monopolio, non convoca gli Stati Generali, ma invia alcuni uomini fidati nei varii Comuni a persuaderne l'aumento abbastanza gravoso. Molti aderiscono, anzi Grugliasco diede il pessimo esempio di aggiungere alla affermativa un complimento pericoloso, che certo non tornava discaro all'animo di Emanuele Filiberto, « non riputare cioè, necessario il proprio assenso, perchè può S. A. di sua autorità fare ogni cosa ». Ma gli Stati d'Aosta, i Comuni del Capitanato d'Asti e del Marchesato di Ceva vollero stabilire patti speciali; di Aosta non occorre parlare, perchè è noto che gli Stati rimasero in questo paese anche con Emanuele Filiberto e dopo: i patti colle

(1) Montesquieu (*Esprit des lois*, lib. XIII, cap. 5) diceva: « Vi è negli Stati moderati un compenso alla gravità delle imposizioni: è questo la libertà: negli Stati dispotici vi è un compenso per la libertà, ed è la modicità dei tributi ».

altre città sono consegnati in strumenti rogati il 27 agosto con Lanzo, l'11 ottobre con Asti, il 15 ottobre con Ceva, nei quali si stabiliva che ne fossero esenti i poveri ed i minori d'anni cinque (1), e che il Duca proteggerebbe le franchigie locali. L'assolutismo del Duca, come venne man mano togliendo il diritto ai singoli cittadini di assentire alle imposte richieste, così volle d'altra parte diminuire ancora il poter dei Baroni, onde tolse a questi il diritto di imporre tributi ai loro soggetti senza l'assentimento, avvertasi, non dei sudditi medesimi, ma dal Senato (2); era dunque una misura che indirettamente veniva a benefizio dei cittadini, ma che pure emanava dallo stesso spirito di accentramento dell'autorità sovrana.

Vediamo brevemente quanto e come fosse assicurata la proprietà. In genere si può asserire che questa fosse molto tranquilla, imperocchè il Conte o Duca in Piemonte era abbastanza forte per impedire le usurpazioni, che in altri paesi duravano, da baroni a baroni o da baroni a statuali. Anzi, già dagli Statuti di Pietro II (art. 33) vedo efficacemente tutelato il semplice possesso, il che era segno di generale sicurezza

(1) Presso i Romani il monopolio del sale era stato introdotto per aiutare di soccorsi i poveri.

(2) L'Editto 20 dicembre 1560 proibisce ai Signori « de ne cottiser et faire contribuer leurs sujets pour choses que ce soit sans permission du Senat ». La Magna Charta inglese stabiliva che i Baroni non fossero autorizzati a levar denaro sui loro soggetti (Bertrand, op. cit. I, 299). L'articolo 20 di essa Charta dice infatti: « les Seigneurs ne pourront lever aucune aide sur les hommes libres si ce n'est pour racheter, armer son fils aînè chevalier au marier une fois sa fille aînée (Ortolan, op. cit., 376). Non molto più tardi la stessa disposizione si riscontra in quel paese che già altra volta lodai, la Svezia. L'Editto di Magnus Ladulas del 1282, dice: « nous avons établi que nul feudataire ne pourra imposer aux paysans aucun tribut ni aucune charge, si ce n'est de leur propre consentement, sous peine de confiscation du fief » (Ortolan, op. cit., 98), editto più liberale dei precedenti.

della proprietà, perchè indicava che in massima i possessi non erano violenti o clandestini, ma accompagnati dal vero *animus domini*. Questo stato della proprietà era completato dalla facoltà che tutti i liberi avevano di disporre delle proprie sostanze; una tale facoltà in diritto non sarebbe appartenuta a nessuno, perchè i beni in mancanza di eredi legittimi dovevano, secondo il regime feudale, ritornare al Signore, nel senso medesimo per cui la Corona Inglese continua a considerarsi quale universale proprietaria delle terre; ma in fatto la facoltà di testare era concessa a quasi tutti i Comuni nelle franchigie che ognuno di essi aveva, così, per citarne alcuni, nel 1246 a Rivoli, a Evian nel maggio 1265, il 15 dicembre 1310 a Carignano, il 20 gennaio 1314 a Sommariva del Bosco, il 9 ottobre 1416 a Mongrando, e già prima che a tutte nel 1147 a Susa, e nel 1191 alla Valle d'Aosta. Quanto ai non liberi vedemmo quali fossero le limitazioni a cui erano soggetti nella successione, secondo le quattro classi che più sopra accennammo; ma la riforma di Emanuele Filiberto li ridusse alla stessa condizione degli altri. Com'era consuetudine di quei tempi però, spesso la libertà di testare era limitata dai fedecommessi per i quali l'ordine di successione era prestabilito. Ma è notabile l'Editto di Moncalieri della Duchessa Iolanda del 3 luglio 1475, con cui dichiarò i feudi al di quà e al di là dai monti alienabili come gli altri beni in favore di qualunque persona (1).

(1) Per uno Statuto di Edoardo I *de donis conditionalibus* le terre donate a taluno e suoi eredi con la regola di sostituzione non potevano esser alienate dal possessore (HALLAM, *Hist. const.*, I, 20). Sotto Edoardo IV, onde favorire il dispotismo del monarca, i tribunali cominciarono ad ammettere finzioni legali capaci di distruggere il carattere dei beni fidecommessarii, cioè il *suffering a common recovery* (BLAKSTONE, *Commentaries on the law of England*, II, 117). Il VINCKE (*Administration intérieure de la Grande Bretagne*, p. 10) attesta

A rendere sicura la proprietà troviamo varie disposizioni. La prima è quella degli Statuti d'Evian più volte menzionati, i quali garantivano ad ogni borghese che se ne dipartisse di custodirne i beni e la persona per un giorno ed una notte di cammino. Più generale e propizia fu l'istituzione da Amedeo VIII (*Statuto,* lib. II, 98-99, 110-12) creata dei *Missilerii,* i quali erano deputati a custodire i raccolti sotto la loro responsabilità, era insomma una specie di assicurazione contro i furti che poteva essere utilissima. Ma più curiosa e, in quei tempi di poco sentimento morale, giusta è la disposizione di uno Statuto pubblicato il 13 ottobre 1318 unitamente da Amedeo V e dal Principe d'Acaia, in cui si stabiliva che, se i ladri non si scoprissero e punissero, gli uomini dei tre villaggi più vicini ristorerebbero il danno ai derubati e similmente a tale ammenda fosse tenuto il signore che proteggesse un colpevole (1).

che Enrico VII con atto del 1489 aveva favorito l'alienazione dei beni di famiglia: l'Hallam però (*ivi*, pag. 19) vuol togliere ogni merito ad Enrico VII per tale Editto, sostenendo non essere questo che la copia di uno Statuto di Riccardo III. Uno Statuto del 26° anno del regno di Enrico VIII dichiarò i beni fedecommessari soggetti a confisca come gli altri beni: Statuti posteriori dello stesso Re resero i beni fidecommessari alienabili in certi casi e con certe finzioni legali. Giacomo I, in uno Statuto del 21° anno di regno, cap. 19, ne permise l'alienazione pel pagamento dei debiti.

(1) In Inghilterra abbiamo qualche cosa di simile nella responsabilità che assumevano i componenti di una *hundred* o di un *tything* per i delitti commessi da qualche membro di essa. Il *frankpledge* era una specie di un giuramento con cui i vicini assicuravano la lealtà dell'individuo, ed era fondato (Hallam, *L'Europa nel Medio Evo,* II, 28) sulla massima che la confidenza che taluno ispirava ai suoi vicini era la miglior prova di sommissione al governo. Ma, se questo indizio era fallace perchè desso commetteva reato e non si sottoponeva alla pena, allora sottentrava la responsabilità dell'aggregazione la quale era colpevole per avere radunato confidenza in un individuo che non la meritava e per non aver saputo colla sua polizia interna prevenir il reato. Una tale disposizione si fa risalire a Canuto il danese. Il Millar (*On the English Governement,* t. 1, p. 189) dice: « i membri di un *tything* erano sottomessi a una mutua responsabilità, e la società o il suo capo poteva essere

Una grave limitazione era nelle leggi suntuarie le quali impedivano il libero uso delle ricchezze e la indiretta partecipazione delle classi povere. Già Amedeo VIII nei suoi Statuti, Emanuele Filiberto di poi cogli Editti del 1° luglio 1564 e del 1° aprile 1565 (Borelli, *Editti*, parte II, lib. V, 685) stabilivano misura fissa alle vesti, ai conviti, ai funerali, vietati nel vestire i tessuti d'oro e d'argento e ricami in seta, proibito l'uso dei cocchi dorati, delle gualdrappe di velluto e dei canditi a pranzo, severamente ingiunto ai padri e figli di famiglia di non andare a taverna più di una volta al mese, di apporre nei conviti più di tre messe compresa la frutta e tutto sotto pene gravissime. Il Principe stesso, *quantunque come Principe siamo d'ogni legge sciolti e liberi*, dava l'esempio delle semplicità di trattamento, talchè v'ha un Editto pubblicato dal Bollati (*Frammenti di Storia di Casa Savoia*, p. 37) in cui si fissava il numero delle vivande da mangiarsi a Corte, diversificando secondo i giorni di grasso e di magro, indicando la qualità medesima delle vivande secondo il grado delle persone ecc., fino a limitare persino il numero dei pani che ciascuno poteva mangiare. Certo aveva emesso parere più liberale il Municipio di Torino (Gallenga, op. cit., I, 484) quando, interrogato nel 1391 dal Conte sull'opportunità di una legge suntuaria che vietasse l'uso delle perle, dell'oro e dell'argento negli abiti, rispose: « dovere lasciarsi a ciascuno piena balìa di vestirsi come gli aggradiva e come volevano le usanze ».

processato e costretto alla riparazione del delitto commesso da uno dei suoi membri ». Lo stesso attesta il Bertrand (*Histoire d'Angleterre*, I, 94-5). Fino al decimo anno di Enrico VI documenti dimostrano la durata di quest'uso. Selden (*Janus Angliorum*, II, 993) asserisce che al suo tempo (1584-1654) tale uso non era ancora caduto in desuetudine e Hallam aggiunge che è possibile che tale uso siasi proseguito fino ai suoi giorni (anni 1778-1859).

LIBERTÀ POLITICHE

I diritti civili sono quelli che appartengono all'uomo come uomo e sono anteriori ad ogni fatto sociale tacito od espresso. Occorre ben distinguerli dai diritti politici, i quali non vengono dalla natura, ma dal regime sociale medesimo; onde il legislatore ha un impero su questi diritti, mentre glielo si nega sui civili. Ma, se i diritti politici non emanano direttamente dalla natura, ne derivano però per via indiretta. Hanno origine colla società, ma è mestieri riflettere che l'istituzione della società è di diritto di natura; per cui devesi ritenere che partecipano del carattere di questo diritto tutte le conseguenze che dalla vita sociale derivano. Lo scopo naturale della società non è arbitrario, ossia non dipende dall'umano volere; suo ufficio è di garantire i diritti naturali dei membri che la compongono. Sonvi dunque diritti individuali anteriori alla società, diritti civili, e diritti sociali anteriori al Governo, diritti politici, imperocchè ogni individuo avendo diritto ad esigere dall'organizzazione sociale la garantia dei suoi diritti civili ha diritto a

domandare che questa organizzazione sia tale che gli assicuri un ottimo regime e non lo lasci offendere o soperchiare da alcun altro individuo. Il Governo quindi non conferisce nè i diritti civili, nè i politici, perchè egli fu creato per proteggere i primi mediante l'esercizio dei secondi. Il Governo dirige la società e per mezzo suo l'individuo; acciocchè questi si assicuri che quello introduca e mantenga il buon regime sociale è necessario contenerlo con la forza sociale illuminata. L'uso di questa forza diretta a tutelare e contenere il Governo spetta a ciascun cittadino come conseguenza della legge naturale che lo induce a cercare il proprio benessere nello stato socievole.

Varii sono i diritti politici che all'uomo competono, ma non ne feci rubrica speciale, perchè non è nei tempi antichi che si possano riscontrare troppe di queste libertà. E noto il principio che ogni popolo ha il Governo che si merita, onde la posizione di fatto necessaria ad una nazione perchè germogli la pianta benefica dei diritti politici è quella in cui dessa si trovi propriamente capace di esercitare questi diritti. Si potrebbe assennatamente sostenere che ciò fosse nell'antico Piemonte? La compiuta istruzione e la educazione morale e politica sono condizioni necessarie alla esistenza dei diritti politici; presso ogni nazione sono tante le volontà che dessa contiene quante le parti che la compongono; senza sviluppata ragione e squisita virtù è egli possibile far concordare tutte queste volontà in una sola sentenza? In un Governo libero veramente, non havvi per parte della nazione rinunzia della sua sovranità e neppure procura illimitata; bensì havvi delegazione di poteri con doppia cautela, che consiste nella creazione di agenti che sorvegliano l'amministrazione principale e nella riserva della eminente tutela sui poteri costituiti; aiutata dall'universale diritto di sapere e far sapere tutto ciò che può interessare il bene comune, la nazione tien d'occhio sì l'amministratore che

i sorveglianti e straordinariamente interviene in persona a correggere gli altrui errori e difendere il proprio sistema. Un Governo siffatto non esige un popolo sommamente incivilito, che legge, che studia, che sa profittare della esperienza altrui? Ognuno scorge da questa decrizione quanto fosse lontano tutto il Medio Evo dal trovarsi nelle condizioni richieste allo efficace svolgimento dei diritti politici.

Piglisi ad esempio il diritto d'associazione e riunione. So bene che la socievolezza è una caratteristica dell'uomo, essendo proprietà dell'essere ragionevole il consertare le proprie forze con quelle dei suoi pari per raggiungere un determinato scopo della vita, talchè il negare il diritto d'associazione, osserva l'Ahrens, equiparerebbe l'uomo al bruto. Onde diritto naturale deve esso considerarsi, e non mettersi sotto la rubrica delle libertà politiche. Io qui mi restringo a parlare di quella libertà d'associazione che dimana più specialmente dal diritto di libera discussione che sulle cose dello Stato compete al cittadino. E, se è vero talora quanto lasciò scritto Giorgio Washington (*Addio al popolo Americano*) « tali associazioni servono ad organizzar le fazioni, a conferirvi una forza artificiale, a sostituire alla volontà della nazione la volontà di un partito, la volontà di una minoranza debole ed artificiosa », è certo puranco che desse, astraendo dalle circostanze speciali di tempo e di luogo, non possono ragionevolmente condannarsi come quelle che mantengono vivo l'amore alla cosa pubblica e giovano a dar forza alle diverse opinioni. Ma il Piemonte e il Medio Evo erano dessi il luogo e tempo a ciò adatti? Divisi gl'interessi d'ognuno, dominante lo spirito individualistico, era possibile che balenasse alla mente degli uomini d'allora l'idea del bene che ad ognuno deriverebbe dalla riunione delle forze parziali? Questo irrepresso individualismo non avrebbe prodotto davvero quello che troppo esageratamente temeva il Washington nell'età moderna? Onde non fa

meraviglia se di tale libertà in Piemonte non fossevi cenno di sorta, e l'unico atto che vi si riferisca è un Editto proibitivo del 1564, con cui il Senato di Savoia vieta a tutti i sudditi di trovarsi in alcuna assemblea di giorno o di notte, di parlare di materie di Stato e di prestar orecchio a chi ne voglia parlare (1). Tuttavia è possibile immaginare che questo Editto emesso dallo assoluto monarca, Emanuele Filiberto, sia stato emanato per togliere l'uso di simili associazioni, le quali, sotto il regime anteriore più liberale fossero consuete: tanto più che se prima le passioni politiche erano ristrette al Comune, allora che lo Stato tendeva a divenire accentratore, si temeva si rivolgessero alle cose di tutto lo Stato, e in questa parte lo spirito di campanile avesse a rompere ogni buona armonia.

Veniamo ad un'altra libertà, sulla cui natura pure può dubitarsi, la libertà della stampa. Certamente la libera manifestazione del pensiero è parte di diritto naturale; ma la forma sua di esplicarsi, mediante la stampa, lascia dubitare se non sia piuttosto di diritto sociale, talchè possano stabilirsi limiti ad essa, mentre non è lecito limitare i diritti innati. Ciò però non significa che la libertà della stampa stia in piena balìa del legislatore; già spiegai ampiamente il mio concetto più sopra; si vuol solo indicare che la stampa è un mezzo di cooperare al pubblico governo, mediante l'espressione della

(1) Editto 15 gennaio 1564: il Senato di Savoia « suivant la volonté de son Altesse ordonne: Que inibitions et défenses seront faites à tous sujets de ne faire ny se trouver en aucunes secrettes Assemblées et conventicules, soit de jour ou de nuit, dans les terres d'icelle ou d'ailleurs. Et pareillement leur sera inhibè et defendu de parler et deuiser en aucunes Assemblées ou à part des matières d'Estat, affaires des Princes ny pareillement d'autres choses prohibées par les Edicts de son Altesse, ny aussi prester l'oreille à aucun qu'en veuille parler etc. (*Brief recueil des Edicts de très-illustre Prince Emanuel Philibert*, Chambéry, Géoffroy Dufour).

volontà generale, è un mezzo per mostrare al Governo qual via egli deve tenere per garantire le libertà naturali. È certo che i danni derivanti dagli abusi della libera stampa sono sempre un nulla rimpetto ai danni che vengono dallo impedimento di pubblicare i proprii pensieri; il solo errore ha paura della libera stampa, la verità non ha affatto a paventarne. Gli abusi della stampa, la quale d'altronde ha la doppia potestà di ferire e sanare le ferite che cagiona, non possono determinare a impedire la libertà del pensiero con tal modo manifestato. Ma potevano queste idee prevalere quando la stampa era ritenuta, più che un mezzo di perfezionamento, un prodigio infernale? Quando cominciava a rincrescere lo adunarsi degli Stati Generali, perchè l'unione del popolo rafforzava i suoi desiderii e la capacità di attuarli, al che mirabilmente avrebbe valso questo rapido mezzo di comunicazione dei pensieri individuali? Ben poteva tutta Europa in quei tempi associarsi a quanto più tardi si augurava quel governatore della Virginia che avrebbe voluto istruzione e stampa escluse dai *migliori governi* (1)! Le rare volte che in Piemonte se ne trova fatta menzione, una duplice censura la limita, dell'autorità civile e dell'ecclesiastica (2); tanto da rendere qui

(1) Un governatore della Virginia in una relazione a Carlo I d'Inghilterra scriveva: « L'a Dio mercè qui non abbiamo nè tipografi, nè scuole gratuite, e spero che non se ne parlerà per un centinaio d'anni. L'istruzione ha prodotto l'eresia, la ribellione e le sêtte, la tipografia le ha propagate coll'aggiunta di libelli contro i migliori governi: Dio ci scampi dall'una e dall'altra! » (Carutti, *Principii del governo libero*, p. 71).

(2) Nessuna legge, diceva Selden, può impedire in Inghilterra la stampa d'un libro, ciò non può essere proibito che da un decreto della Camera Stellata (Disraeli, op. cit., II, 191); ma secondo lo stesso Selden questa Camera era perfettamente illegale; onde si può conchiudere col Fischel (op. cit., I, l. 141) che nel diritto comune la libertà di stampa fosse molto più antica che la

applicabile il brioso paragone del Conte di Molines, il quale, per indicare che quanto riesciva immune da queste tenaglie era ben misera cosa, comparava questo scritto ad un cavaliere di mezzana età, il quale, preso fra due donne, una giovane e l'altra vecchia, aveva da questa strappati i cappelli neri, da quella i bianchi, onde restava a testa pelata (1). Anche Emanuele Filiberto, come già vedemmo altrove, vietava ai librai di vendere libri non approvati da commissarii

dominazione parlamentare (?) non conoscendo essa alcuna censura. Già antichi Statuti *de scandalo magnatum* (3° anno di Edoardo I) e contro le *mostrons lies* (2° anno di Riccardo I) avevano limitato la libertà di scrivere e parlare, e questo giustamente. Sotto i Tudors le stamperie furono lecite soltanto a Oxford, Cambridge e Londra; la polizia sorvegliava la vendita dei libri ed aveva anche il diritto di sfogliare le biblioteche private; quanto ciò si conciliasse colla libertà di domicilio io non so; fatto è che a Stowe, noto autore delle *Cronache d'Inghilterra,* si fece una perquisizione nella biblioteca per ordine del governo e gli si confiscarono i materiali della sua opera (Hallam, *Hist. constitutionelle,* I, 361). Tutto ciò che era stampato veniva passato a censura dall'arcivescovo di Cantorbery e dal vescovo di Londra, ma la censura non preveniva dal castigo. Sotto Elisabetta, in virtù di un atto della regina Maria, John Stubbs ed il suo stampatore ebbero la mano tagliata, e i giudici che contestavano potersi tale atto applicare al caso furono in parte destituiti, in parte rinchiusi nella Torre. Onde ben a ragione l'Hallam dice, che la stampa, senz'essere soggetta a censura nel diritto comune, lo era però sempre nel fatto. È noto che tale censura non fu abolita che fino ai 17 aprile 1695, e che fino alla seconda metà del secolo presente non fu veramente libera la stampa, specie dei giornali, a causa delle tasse di bollo e sulla carta.

Noto per curiosità, senza discuterla, l'asserzione che M. Raynouard, nella relazione sul progetto di censura della stampa presentato dal governo nel 1814, emise, essere la piena libertà della stampa persistita in Francia dalle origini della stampa ai primi anni del secolo XVIII (Duvergier d'Hauranne, op. cit., vol. II, cap. III).

(1) Si ricordi il vecchio adagio:

Dat veniam corvis, vexat censura columbas.

ducali e dall'autorità ecclesiastica. Nè paghi di questa enorme limitazione (1), i rettori di quel tempo fissavano il numero delle stamperie, la quale arte riducevasi ad un vero e proprio monopolio (Duboin, op. cit., l, IX, t. XVI), finchè nel 1576 Emanuele Filiberto, pur confermando i privilegi della Compagnia Torinese, rese libera quest' arte a tutti i cittadini, e tolse anche quelle restrizioni che si riferivano a regole fisse nelle dimensioni della carta, nella forma e grossezza dei caratteri, ecc. (2). Questo Duca stesso rese esenti dalla censura i libri ebraici, permettendo, nell'articolo 28 del privilegio 4 settembre 1572, agli Ebrei di far stampare, tener in casa e mandar fuori ogni sorta di libri ebraici. Vedute le limitazioni che colpivano ogni altra sorta di libri, si è forzati a ritenere che tale disposizione fosse motivata e dalla difficoltà di trovare un censore che conoscesse la lingua ebraica e dal niun timore che tale idioma poco conosciuto potesse propalare idee sovversive.

Due libertà politiche, certamente politiche, fiorivano in Piemonte, ed io mi godo di accennare, il concorso del popolo all'amministrazione dello Stato, e il rapido progredire della milizia nazionale.

Anzitutto della prima. Non ci fermeremo a parlare a lungo dei singoli Comuni, i quali tutti, qual più qual meno, avevano singolari franchigie, smembramenti per lo più dell' autorità

(1) Editto 3 luglio 1560: « Le Sénat a ordonné et ordonne qu'inibitions et defenses seront faictes à tous Libraires et Imprimeurs de ce ressort de vendre ou faire vendre et imprimer aucuns livres qu'au préalable ils n'aient été vus et visitez par le Sénat ou les commissaires deputez par icelui à peine contre les contrevenans de cinq cent livres et autre ammende arbitraire » (*Brief Recueil*). In Inghilterra erano puniti con tre mesi di carcere.

(2) Vernazza, *Osservazioni tipografiche nei libri stampati in Piemonte*, pag. 30.

comitale o ducale; e non solo le grosse città, ma anche i minori villaggi partecipavano di tale libertà e di un governo comunale, i quali privilegi, dice il Cibrario (op. cit., II, 247), Amedeo V, seguendo l'esempio dei suoi antenati, dava anche ai piccoli villaggi (1). Già dissi più sopra del diritto che era generale in tutto lo Stato di non pagare le tasse se non assentite, e questa era la guarentigia massima, ove si fosse saputo applicare a scopi politici e i tempi lo avessero permesso, perchè governa, dicono gli inglesi, chi tiene i cordoni della borsa. Oltre a ciò moltissimi Comuni avevano diritto di compilarsi proprii Statuti; così lo Statuto ad Ivrea concesso dal Conte di Savoia (*Statuto d'Ivrea,* col. 1092, *Monum. hist. pat. leggi munic.*), quelli d'Aosta, Torino, Mongrando (Vayra, *Museo storico. Curiosità,* IV, 709), il patto di dedizione di Cuneo nel 1382 (Cibrario, op. cit., III, 273) garantiscono a tali Comuni questo diritto; in alcuni per di più, quali Torino, Ivrea e poi Casale, si vieta al Vicario di assolvere dalla esecuzione di questi Statuti (*Statuta Taurinorum,* col. 546 e seg., *Mon. hist. pat.* — *Stat. Montereg.*, coll. I, c. 1-19). Questi Statuti municipali erano fatti da un'Assemblea comunale eletta dal popolo direttamente, e da un Vicario scelto dal Principe su una rosa dal popolo proposta; in Torino, narra il Perrero (2), vediamo un Consiglio municipale eletto dai cittadini e due Sindaci eletti dal Consiglio stesso. I cittadini avevano per di più eccellente garanzia nel diritto di far iscrivere in apposito registro i reclami contro i pubblici funzionarii, il qual registro era presentato all'Assemblea

(1) Avverto che su questo punto delle libertà politiche cesso ogni confronto colla storia inglese perchè troppo noti per una parte e troppo estesi per l'altra sono gli inizi del Parlamento inglese, onde sarebbe impossibile e inutile il restringerli in brevissimo sunto.

(2) Perrero, *Uno sguardo retrospettivo sull'antico ordinamento municipale di Torino. Curiosità,* III.

degli Stati Generali. Nè paghi ancora, si era istituito nei varii Comuni l'ufficio dei *Denunziatori dei Capitoli,* i quali avevano per iscopo di sorvegliare all'esecuzione degli Statuti e delle franchigie. Non hanno dessi un carattere analogo ai venticinque Baroni della Magna Charta? Una peculiarità poi si osserva nello Statuto d'Ivrea, assai notevole: si proibisce di concedere *balìa* al Vicario, ossia potere assoluto, ben comprendendosi come troppo facile fosse in quei tempi usurpare un dispotismo che, quand'anche sia di nostra propria fattura, è pur sempre pernicioso. Erano queste tutte eminenti garanzie le quali, spinte alle loro conseguenze, e non troncate da un energico regime assoluto, avrebbero potuto dare frutti eccellenti.

Contuttociò queste singole libertà valevano a tener tra loro disgiunte le varie parti dello Stato, il quale non essendo di già un tutto omogeneo e geograficamente definito, ma composto di gruppi distinti intermezzati anche da possedimenti stranieri, riesciva affatto disaggregato anche moralmente e politicamente. A costituire un vincolo di comunanza, a far sorgere il concetto d'un tutto compatto dagli identici interessi generali regolato, molto valevano gli Stati Generali, i quali cessarono quando appunto un altro mezzo sorse valido a render unito quanto l'autorità più rilassata non aveva saputo, l'assolutismo. Questi Stati Generali se riescivano a mantener le diseguaglianze dei ceti, le quali avrebbero pur senza di essi allora persistito, giovavano almeno ad uno scambio reciproco di idee, ad una alterna manifestazione di desiderii che non lasciavano indifferenti, come l'uno all'altro rappresentante, così l'uno all'altro territorio rappresentato. Ciascun Comune o consorzio di vassalli mandava un numero di deputati nel dì e luogo dal Principe stabilito. Elettori vedemmo non tutti i liberi, ma soli i *cittadini* o *statuali,* cioè quelli che, di età dai 20 ai 25 anni, secondo i Comuni, e capi di famiglia, pa-

gavano un dato censo, abitavano nella città o territorio e sostenevano i carichi del Comune. In verità che qui era assai bene compreso il sistema rappresentativo, il quale riconoscendo il fatto della natura che si rivela nella gradazione infinita delle capacità, afferma che ai migliori soltanto conviene l'impero, ma soggiunge tosto che questo primato non è innato e preesistente in alcuna categoria d'uomini e che quindi debb'essere dai cittadini proclamato per mezzo della elezione. Tali condizioni d'elettorato e d'eleggibilità, che su per giù sono le odierne, comprovavano come il sistema rappresentativo non valga a fare soltanto quanto il popolo tutto, ove fosse possibile ragunarlo, stabilirebbe, ma a fare qualche cosa di meglio; imperocchè esso sia un ritrovato felice per mettere in aperto gli uomini esimii, per porger loro occasione di cattivarsi e specialmente di meritare la confidenza di tutti e per condurli al maneggio della cosa pubblica, per porre l'un l'altro a fronte i vari interessi e i vari sentimenti contribuendo a formare e promuovere il trionfo della pubblica opinione, la quale, nata fra tutti quelli che sanno e che sentono, elaborata dalle discussioni di quelli cui la nazione dà ascolto, s'insinui nelle moltitudini e le penetri di un pensiero comune. Notisi un fatto, il quale può dimostrare essere gli Stati più potenti di quanto si creda: essi non erano convocati per uno scopo speciale, la convocazione era fatta in termini generali; onde essi, se intraprendenti come il Parlamento inglese, avrebbero potuto imporre la propria volontà su tutti i rami. Molto avrebbe una tal circostanza potuto giovare, ove si fosse ben compresa la importanza di un fatto, che dava a divedere non essere per nulla gli Stati Generali sotto la dipendenza del Principe, ma questi sotto la sorveglianza di quelli.

Oltre agli Stati Generali si radunavano Stati speciali di varie città, le quali avevano ottenuto tale guarentigia. Mentre

gli Stati Generali mancavano di una condizione necessaria alla libertà ed estensione delle loro deliberazioni, il tempo predeterminato di radunanza, molti di questi Stati speciali, i quali eccitavano minor gelosia nel Sovrano, ottennero questa concessione. Così negli Statuti largiti da Tommaso II a Pinerolo il Conte si obbligava a radunarli cinque volte all'anno (Cibrario, op. cit., I, 265-6). Similmente nelle già più volte citate *Usanze di St-Rèmy* si ricorda che il Principe è tenuto a radunar i Placiti Generali tra l'Ognissanti ed il S. Martino (Cibrario, II, 250). E il beneficio della fissazione del termine si veniva man mano facendo conoscere anche dagli Stati Generali, i quali nel 1547 domandavano che la convocazione loro fosse fissa tutti gli anni a Pasqua, con possanza di anticipare o differire secondo che parrà ai commessi e deputati del Paese; questa facoltà indica precisamente che si comprendesse volersi in ciò una tutela contro gli arbitrii del Principe, attesochè ai soli deputati non a lui si conferiva il diritto di mutar epoca di adunarsi.

A tutte queste adunanze pigliavano parte i nobili ed i rappresentanti del popolo; Amedeo VIII vi aggiunse il clero, ma questo, come dimostra per la Francia l'Hervieu (1), entrava nelle rappresentanze non come ceto a parte, ma come possessore di feudi; se esso assunse importanza speciale, si fu per le enormi ricchezze che gli permettevano di pagare buona parte dei tributi. Prima di Amedeo VIII non se ne faceva infatti menzione separata (2); onde gli Statuti di Pietro II accennano a nobili e non nobili, ma non a clero (3). I componenti gli Stati, avanti

(1) Hervieu, *Recherches sur les premiers états représentatifs de la France*, p. 9.

(2) Contrariamente a questa asserzione di eminente storico, trovo in un sussidio del 1389, che cito a pagina seguente, discorso di *religiosis*.

(3) Nani, *Statuti di Pietro II*, p. 8. Questi Statuti furono emanati « de voluntate et consensu nobilium et innobilium comitatus Sabaudie et Burgundie ».

di consentire alle domande del Principe, esponevano i proprii bisogni e desideri. Onde nei singoli Comuni si apriva un registro in cui chiunque notava i proprii desiderii, i torti patiti e gli abusi da emendare; i deputati recavano all'Assemblea questo volere squittinato nè se ne potevano dipartire. Era dunque un mandato imperativo, ma molto limitato, imperocchè, sulle parti in cui non s'era manifestato il voto popolare, libera era l'opinione dei rappresentanti, e quelle in cui eransi concentrati i voti di tanti cittadini dovevano essere così patenti e diffusamente volute, che anche senza obbligo, il deputato non avrebbe potuto dipartirsene. Presentate queste volontà al Principe, si veniva a discutere e votare i sussidi, la qual cosa era in generale lo scopo della convocazione; ed essi non erano accordati se non *in modo di grazia speciale, come offerta gratuita e senza pregiudizio del futuro od offesa di loro libertà* (1), nella qual forma si deliberava ancora il sussidio accordato a Carlo III dall'Assemblea di Chieri del 4 agosto 1536 (quattro mesi dopo l'invasione francese), in cui si offersero al Duca 6800 scudi a patto che egli non traesse da

Più ampie riescivano certamente le parole che servivano di preambolo alle leggi di Liutprando: « sibi placuisse una cum omnibus judicibus de Austriæ et Neustriæ partibus et de Tusciæ finibus cum reliquis fidelibus meis Langobardis et omni populo assistente » (Muratori, *Dissert.* 22).

(1) È interessante il notare le parole usate in un donativo fatto nel 1389 dagli Stati di Piemonte (Saraceno, *Regesto,* pag. 92), il quale viene accordato: « ab hominibus et communitatibus villarum et locorum Domini, religiosis et nobilibus infrascriptis (è degno d'osservazione che sono menzionati primi di tutti i borghesi perchè dessi pagavano di più), dono per ipsis facto et concesso Domino *graciose* in auxilium expensarum et onerorum per Dominum sustentorum et sustinendorum occasione guerre mote contra Dominum per Obertum de Brandixerio ». In Inghilterra ogni concessione di sussidii, dice l'Hallam (*Europa nel Medio Evo,* II, 92), finiva collo stabilire che la concessione non porterebbe alcuna conseguenza per l'avvenire, il che si scorge specialmente nel sussidio accordato nel 1241 per la guerra del Poitou.

questo donativo conseguenze contrarie alle loro libertà (Duboin, op. cit., lib. XI, t. XX). Aggiungevasi soventi volte che il pagamento del sussidio fosse ripartito con equità, sicchè il ricco pagasse pel povero senza esenzione di nascita o di grado. Era già molto che si facesse ampio e formale riconoscimento di questo principio, specie quando formavano parte degli Stati coloro che avrebbero potuto pretendere, all'esempio francese, di essere a tale titolo esentati.

Nè al solo accordare i sussidii si limitava la potenza degli Stati, ma a molte parti dell'amministrazione dello Stato desso si estendeva, talchè il Guichenon (op. cit., I, 570) parlando della Duchessa Iolanda, la quale non potendo pagare i debiti contratti coi Friburghesi concesse loro in compenso la libertà, soggiunge: « mais la Régente ne pouvait pas faire cette aliénation sans le consentement des États Généraux ». Era dunque riconosciuto il principio che la sovranità territoriale non appartiene al Principe, ma alla Nazione, alla quale sola spetta il giudicare la disgregabilità o meno di una parte di esso (Statuto Piem., art. 5). Prova del diritto che si ammetteva nel popolo, di avere il Sovrano che più gli piacesse, ed essere quindi egli il supremo signore di se medesimo, si ha in un fatto accaduto nel 1418. Spegnevasi allora la dinastia d'Acaia colla morte di Lodovico; il Piemonte doveva ritornare ad Amedeo VIII, sia come a prossimo parente, sia per diritto di feudo, sia, come alcuni scrissero, perchè così aveva Lodovico disposto. Ma Amedeo « fit sçauoir à toutes les villes et communautés de Piémont qui avoient été sous l'obeyssance de Louys et de ses prédecesseurs Princhés d'Achaye qu'il les laissait en liberté de choisir tel autre Prince et Seigneur qu'elles voudraient, sous qui elles espéraient de vivre avec plus de repos que sous luy; mais sa domination estoit si douce qu'il n'y eut personne qui refusât de s'y soumettre (Guichenon, I, 459). Il

Gallenga (op. cit., I, 405) rifiuta di credervi, dicendo che non ve ne ha nessun documento; io però non mi associo a questo scetticismo. Penso che il Guichenon scriveva due secoli soli dopo l'avvenimento, che il Blanc, scrittore pure del secolo XVII, conferma questo racconto, che abbiamo un precedente dal Gallenga stesso narrato ed altro più consimile riportato dal Datta; e non so persuadermi dell'opinione di chi trova impossibile un tale fatto, che dimostra spirito liberale in chi lo promosse, ma che non fu il solo atto liberale dello stesso Duca e che già si sapeva antecedentemente a che dovesse riescire. Il Gallenga ci narra che Arduino d'Ivrea fu eletto Re d'Italia il 15 febbraio 1002 « per effetto dell'impulso irresistibile della nazione che forzò la mano all'Assemblea Pavese (1) ». Il Datta poi ci attesta un fatto avvenuto nel Piemonte medesimo, il quale è di genere quasi identico a quello di cui parlo. Nel 1286 si riunirono a Giaveno sulle rive del Sangone tra Susa e Pinerolo i castellani, messi, e nobili delle città del Piemonte, di Val di Susa, di Torino, Moncalieri e Carignano, 12 deputati della nobiltà e 29 legati delle città ed udirono informarsi che Lodovico di Savoia Barone di Vaud e Guia di Borgogna, vedova di Tommaso III, per sè e pei loro figli, avevano ceduto i loro diritti ad Amedeo V e che a lui perciò dovevano i notabili ivi riuniti ed i loro committenti fedeltà ed omaggio (2). Se dunque teniamo conto di fatti consimili e della buona fede di storici prossimi ai tempi di cui si parla, dobbiamo ritenere per autentico il racconto del Guichenon sul diritto lasciato da Amedeo VIII al Piemonte di riconoscerlo Sovrano o non.

(1) Gallenga, op. cit., I. 109. — Cfr. Durandi, *Marca d'Ivrea*, p. 57. — Provana del Sabbione, *Studi critici sulla Storia d'Italia ai tempi di Re Arduino*, p. 31.

(2) Datta, *Storia dei Principi d'Acaia*, vol. I, 29: il documento che vi si riferisce, e la cui autenticità è indubitata, si trova nel volume II, 20.

Da tutto quanto abbiamo narrato si scorge che nè il popolo era semplice soggetto privo di qualsiasi diritto, nè gli Stati avevano il solo scopo di concedere sussidii. Senza discorrere degli Stati del 1329 che eleggono Aimone fratello di Edoardo a preferenza delle figlie di queste, fatto a tutti noto, accennai agli Stati raccolti nel 1453 da Lodovico di Savoia, i quali si radunano per provvedere alla buona amministrazione della giustizia e per togliere i disordini che in essa erano penetrati (1); a quelli adunati da Amedeo IX il 25 marzo 1465 per udire gli ambasciatori di Luigi XI e di Filippo di Borgogna, e decidere a quale dei due dovesse darsi aiuto (Blanc, op. cit., II, 168); a quelli congregati il 4 aprile 1537 per discutere una proposta di neutralità col Re di Francia, proposta che fu accettata, ma apponendovi condizioni (Bollati, *Le Congregazioni dei tre Stati nella valle d'Aosta,* p. 91), il che si ripetè il 22 novembre stesso anno (*ivi* 120) e il 1° settembre 1542 (*ivi,* 246). Onde puossi, senza tema d'andar errati, affermare che la competenza degli Stati era assai estesa se ne vediamo penetrare l'influenza e la deliberazione nella politica estera, cioè in quella parte in cui meno si potrebbe ammettere l'ingerenza di una pubblica Assemblea; questa competenza però non era fissa, ma variabile secondo i tempi ed il grado d'armonia, che intercedeva tra il Principe ed il popolo. Tutto ciò era conforme alla tradizione che s'era formata nel Monferrato, ove sino dal 9 marzo 1305 vediamo i Nobili ed i Deputati dei Comuni riunirsi a Trino ed ivi risolvere di spedir ambasciatori ad offerir la corona ad uno dei figli di Iolanda, sorella del defunto signore e moglie di Andronico di Costantinopoli. Questo per la politica estera. Quanto alla intromissione negli

(1) Nel decreto di convocazione infatti è detto: « ayant reçeu divers plaintes de nos sujets de beaucoup de desordres qui se font en l'administration de la justice à l'oppression de nos peuples » (Blanc, op. cit., II, 111).

affari d'interno reggimento, abbiamo in Monferrato quella franca dichiarazione del 3 gennaio 1378 che dimostra quanto il popolo conoscesse la sua potenza; era morto Secondotto Paleologo, onde furono chiamati gli Stati a prestare omaggio a Giovanni III suo fratello, ma essi fecero precedere una deliberazione in cui asserirono che il defunto Secondotto erasi reso colpevole degli eccessi più turpi, perciò se ne avessero veduti nuovi simili a quelli essi avrebbero il giuramento come nullo e vuoto d'effetto e si terrebbero sciolti da ogni sudditanza (MORIUND, *Monumenta Acquensia,* I, 368). Grande analogia si riscontrerebbe tra questo fatto e l'*y si no, no* delle Cortes d'Aragona, colla differenza per contro che la critica odierna tenderebbe a scalzare la verità del detto Aragonese, mentre non ha ancora intaccata la autenticità della dichiarazione Monferratese. Nè questo esempio del Monferrato è senza raffronto nel Piemonte. Nel 1247, quando nella dedizione del 4 settembre del comune di Rivoli « il Conte messosi in ginocchio con umile e devoto cuore e posta la mano sulle sacre scritture, promise e giurò di attendere e mantenere ed osservare tutte le predette franchigie e convenzioni al Comune ed ai Sindaci di Rivoli » (VAYRA, *Museo Storico. Curiosità,* IV, 674), non vi raffigura alla lontana l'immagine di un Re costituzionale, il quale giura lo Statuto? È più saliente, perchè più insolito, un fatto posteriore; il 9 luglio 1387 Ibleto di Challant ode i sindaci della vallata di Brosso colle ginocchia piegate protestare che « i Conti di S. Martino convertirono in tirannide il naturale dominio e perciò ne hanno perduto ogni diritto, e che tale dominio è devoluto al Conte di Savoia, il quale supplicano a riceverli nel novero dei suoi sudditi immediati » (BERTOLOTTI, *Fasti Canavesani,* 113).

In conchiusione, gli Stati Generali non avevano un potere definito (e questo fu il male che li trasse a rovina), ma, se-

condo le circostanze, erano adunati or per una faccenda or per un'altra e nello scopo sempre di rendere accette al popolo quelle misure che non erano a lui imposte, ma da lui consentite; cosicchè li vediamo adunati talora per render giustizia, talora per misure legislative, tal fiata per udire ambasciatori esteri, tal'altra, e più spesso, per il matrimonio di un Principe o la nomina di una Reggenza, la tutela d'un minore o la elezione del Gran Cancelliere o altri grandi uffiziali. Il che è conforme a quanto asserisce il Frézet (*Histoire de la maison de Savoie,* I, 315) che gli Stati Generali si adunavano per tutti i grandi interessi dello Stato. A questo modo durarono gli Stati fino all'invasione francese e durante la medesima, imperocchè si hanno notizie di Stati adunati nel 1539, 47, 50, 51; il potere loro però si trasmise a quest'epoca nell'ufficio degli *Eletti.* Questi eran nominati dagli Stati per farne le veci nel tempo che decorresse da una convocazione all'altra; dipoi si perpetuarono non essendo più adunati gli Stati. Gli *Eletti* ebbero dapprincipio un vero potere perchè facevano valere tutti i diritti popolari; alla incarcerazione dell'Antiochia, grande patriota che si opponeva alle malvagie misure del governo francese, essi furono ridotti a sanzionare per pura forma le deliberazioni dei comandanti francesi. A questa condizione non furono convertiti gli Stati di Aosta, i quali, illesi dalla dominazione francese, mantennero la loro possanza. Gli altri Stati del Piemonte non avevano certamente in sè la potenza di quelli d'Aosta amati dalla popolazione come la vera e propria guarentigia di loro libertà, dotati di profonda e costante influenza, ricchi di quella tradizione regolare ed uniforme che costituisce la vera vita interna e la forza dei corpi politici. Il terzo Stato vi aveva conveniente rappresentanza, come si addiceva a chi più sopportava il tributo; anzi quando nel Consiglio Generale dei tre Stati fossero sorti conflitti circa la somma

dei donativi da votarsi in favore del Principe, doveva sempre prevalere il voto popolare, perchè in tali circostanze l'appello si portava al popolo direttamente nelle piazze, ove in quelle occasioni si affollava per essere pronto, ove d'uopo, a dar il suo avviso in suprema istanza (PERRERO, *Sguardo retrospettivo ecc., Curiosità,* I, 477). Anche in Aosta però dal 1536 si delegò autorità, durante la vacanza del Consiglio Generale, al *Consiglio dei 25 Commessi,* che erano precisamente gli *Eletti* degli altri paesi; il Consiglio Generale si convocò purtuttavia, ma di rado, cioè per affari gravissimi, come elezione dei principali uffiziali, concessione di donativi, rinnovazione dal Consiglio dei Commessi, ecc. Sia per l'indipendenza che la Valle d'Aosta mantenne durante la dominazione francese, sia per la potenza degli Stati, sia per altre ragioni che a tanta distanza è difficile scrutare, il Consiglio Generale d'Aosta si mantenne durante e dopo il governo di Emanuele Filiberto, mentre gli altri Stati furono da questo Duca fatti cadere in desuetudine, il che, diceva il Morosini nella relazione alla Repubblica Veneta (ALBERI, serie II, vol. II), rendeva in universale tutti mal soddisfatti. Ed era ciò conseguente colla politica del Duca, il quale dava apertamente a motivo di tale sua determinazione, che « detti Stati vogliono sempre aver più del Principe che del grado che hanno » (BOLDÙ, *Relazione alla Repubblica Veneta.* — ALBERI, serie II, vol. 1°, pag. 432). Questa stessa ragione vale a convincerci che importanti e valide furono le guarentigie popolari in Piemonte, anche nell'amministrazione centrale dello Stato.

Passiamo all'altra libertà politica, su cui ho detto volermi alquanto soffermare, la milizia nazionale. Mi occupo di questo argomento e sotto questa rubrica, imperocchè una milizia forestiera e mercenaria, in mano al Principe, è il peggiore strumento di tirannia, siccome quello che non si lascia commovere

dai lamenti dei sudditi, e senza scrupoli obbedisce agli ordini arbitrari del padrone tiranno: l'armare i cittadini stessi è invece indizio di buon governo, attesochè un cattivo regime temerebbe la facile rivolta dei soldati nazionali, sobbillati dai malcontenti congiunti ed amici. Lo Chevalier (*La Constitution d'Angleterre,* p. 37) dice: « c'est un axiome parmi les publicistes qu'une armée permanente est un des plus grands périls auxquels puissent être exposées les libertés des peuples ». Se ciò è in massima generale, ad ognuno è manifesto quanto sarebbe tale pericolo quando questa forza fosse in mano a gente straniera e prezzolata. « Primo igitur pro re certissima et esploratissima decernatur et statuatur; quod caput omnium quae ad magnitudinem regni aut status spactent sit ut populus ipse sit stirpe et ingenio bellicosus » (Bacone, *Sermones fideles*, cap. XXIX).

Non è a credere che in Piemonte le compagnie di ventura non ponessero piede, ma ve lo tennero sempre mal fermo e poco duraturo, chiamate solo in circostanze eccezionali e bilanciate sempre dalle truppe del paese. Laonde non posso convenire col Datta quando dice recisamente (op. cit., I, 31) che per la difesa dello Stato non si ricorse in Piemonte alle compagnie di ventura, ma al numero dei cavalli o fanti che ciascun vassallo doveva, rivolgendosi talora ai Comuni. Leggendo l'accuratissima ricerca del Saraceno sul *Regesto dei Principi di Casa d'Acaia,* trovo notata il 1° luglio 1299 una somma per Thyerrico de Villeson *et quibusdam Alamandis balistariis* (pag. 39); dal 5 marzo al 14 dicembre 1319 altra banda forestiera (p. 44); altra del 15 marzo all'11 luglio 1320 (p. 45). Giacomo d'Acaia ebbe nel 1342 una *giura* o compagnia di ventura, detta *Società del Fiore,* i cui componenti si nomavano da sè medesimi *brigandi* (Cibrario, III, 84; Datta, I, 319, 240). Nel 1367 Filippo d'Acaia, è lo stesso Datta che lo narra,

assolda due compagnie inglesi condotte da un certo Bosous (DATTA, op. cit., I, 219), e nel 1393 Amedeo VI, dopo aver assoldato truppe per la guerra in Grecia, le mantenne in Piemonte (*ivi*, p. 291). Questo sconcio non si verificava che di rado e temporariamente ed in generale le milizie paesane compaiono già da antico tempo. Infatti, nel luglio ed agosto 1297 si domanda aiuto per la spedizione nella Valle di S. Martino alle *gentes dictorum locorum,* cioè Viconovo, Scalenghe, Cumiana, Piossasco, Bricherasio, Bagnolo e Luserna, le quali giustamente il Saraceno chiama *milizie comunali.* Nel 1310 (SARACENO, p. 40) se ne trova altro cenno (1), altro il 5 maggio e 13 dicembre 1319 (*ivi*, 45), altro ancora nel gennaio 1328 (pag. 48), altro il 7 novembre 1382 a Torino, Carignano, Faule, ma il più caratteristico è il decreto dell' 11 luglio 1383 di Amedeo di Acaia, il quale fa servire le milizie nazionali alla custodia del paese (2), come posteriormente il 18 gennaio 1385 (*ivi*, 69), e meglio il 27 agosto 1389 (3). Nè ciò deve per nulla meravigliarci quando osserviamo che il Frèzet (op. cit. I, 139) ci attesta che le città di Asti, Chieri, Torino, Vercelli, Novara, Tor-

(1) Ivi si legge accennato propriamente, le milizie dello Stato essere impiegate anche in guerra esteriore: « in stipendis clientum, videlicet occies viginti tresdecim de terra Domini, qui steterunt cum Domino apud Vercellas in munitionem quando Dominus habebat dissentionem cum comite Garnerio ».

(2) « Cum litteris Domini nobilibus et communitatibus quod se teneant paratos Dominum servire cum eorum cavaleriis et cum suis gentibus communitatis ad eius primum mandatum nobilibus et communitatibus Publiciarum Viconovi Montiscalerii et Cargnani quod se inforcient et in bona custodia diurna et nocturna vigilent occasione societatis Burnonis Gutuerii que dicitur offendere velle terram Domini » (SARACENO, op. cit., 61, 63).

(3) « Missa Jporegiam et Bugellam requirenda parte Domini quod auxilium sibi *praestare velint* in guerra quam habet cum O. de Baudixerio » (*ivi*, 90). Non pare dunque fosse obbligatorio il servizio militare se ciò si lascia in loro facoltà.

tona, Biella, Alba e Cuneo, prima di darsi a Casa Savoia, avevano una milizia, ossia una *guardia borghese* per la sicurezza delle persone e dei beni (1). Lo stesso Conte Verde, il quale vedemmo averne introdotto buon numero nello Stato, si mise dopo breve tempo con alacrità per farle sgombrare; subì prima uno scacco a Ciriè (2), ove fu colto all'impensata, ma si riebbe presto e mai non ebbe posa finchè in due campagne, in cui fu anche soccorso dalle truppe di Milano, vi diede fine (Bertolotti, *Fasti Canavesani,* 52).

Pare però che la milizia fosse sempre considerata piuttosto come un peso che come una concessione, e molti ai giorni nostri medesimi desidererebbero esimersi da un tale dovere, al quale va intimamente connesso un diritto poco apprezzato in tempo di libertà, ma molto valutabile in epoca di assolutismo. Nè è per nulla strano che a questi tempi in Piemonte si cercasse esenzione da questo diritto, che è indubitatamente anche un grave onere, ove consideriamo che in Inghilterra molti borghi ritenevano come peso insopportabile il dover eleggere rappresentanti, forse perchè eran tenuti a pagarne le spese, onde essi non facevano nessuna nomina, ed anzi la città di Torrington nel Devonshire andò più lungi, ricercò ed ottenne una carta d'esenzione (Hallam, *Europa nel Medio Evo,* II, 322-23). Or dunque in Piemonte vediamo varie volte accordare esenzione dal servizio militare mediante il pagamento di una somma; così nel 1328 Filippo d'Acaia ciò concede ai cittadini di Villanova. Nè ciò basta; spesse volte vediamo applicate pene per chi non si presentava alla milizia,

(1) Secondo Ogerio Alferio (*Fragmenta de gestis Astensibus. Monumenta hist. pot.*, III, 686) la città di Asti aveva *milicias sexcentum* ed i suoi dominii *milicias centum sexaginta.*

(2) Ricotti, *Compagnie di ventura,* II, 140: il Gallenga (op. cit., I, 369) dice invece che tale combattimento avvenne a Lanzo.

nel 1305-307 in Pinerolo e Mirandola, a Moncalieri nel 1332, a Vigone nel 1337 (SARACENO, *ivi,* 141-2). La prova poi più evidente si è che l'obbligo del servizio militare era pure imposto agli Ebrei, i quali erano privi di ogni sorta di diritti politici; il che dimostra evidentemente che nell'animo stesso dei rettori dello Stato era considerato come peso anzichè benefizio.

Amedeo VIII, la cui cura militare fu più conservativa che aggressiva, si adoperò specialmente a munire le fortezze, a presidio delle quali (GALLENGA, I, 444) istituì una milizia regolare, posta sotto gli ordini dei Capitani, col nome di *bande* o *établies,* e che il Gallenga dice specie di *Landwehr* o di guardia cittadina.

Con Emanuele Filiberto si ha la vera riforma della milizia, la propria istituzione della leva. Con Editto 28 dicembre 1560 (DUBOIN, op. cit., lib. III, pag. 916) comandò che in ogni terra si descrivessero gli uomini atti alla milizia fra i 18 e i 50 anni (1), e, mentre minacciava i renitenti, stabiliva vari privi-

(1) Enrico II aveva in Inghilterra stabilito che ognuno era tenuto al servizio militare secondo il suo reddito. Lo Statuto di Winton *Winchester* del 13° anno di Edoardo I, cap. 6. obbligava chiunque dai 15 ai 60 anni a procurarsi armature ed armi, secondo la sua fortuna. Nel 1415 si istituirono commissarii autorizzati a formare in ciascuna Contea lo stato di tutti gli uomini liberi, capaci di portare le armi, dividerli per compagnia e tenerli pronti a resistere al nemico (BERTRAND, op. cit., II, 22). Nel 1511 si obbligarono tutti i laici, salvo i giudici, ad esercitarsi al tiro (FROUDE, *Histoire d'Angleterre depuis la chute de Volsey,* I, 62). La prima armata permanente fu stabilita in Inghilterra all'epoca della rivoluzione, il che la fece prendere anche maggiormente in odio. Dopo la restaurazione, abolita la milizia permanente, non si ristabilì il servizio personale, ma se ne fece un carico reale della proprietà fondiaria (MACAULAY. *History of England,* I, 115). È memorabile la mozione che passò alla Camera dei Communi nel 1675 dopo che Carlo II si era procurato coi proprii danari una piccola armata permanente di 5000

legi ai militari. Questa milizia, che allora chiamavasi *ordinanza* e di poi fu detta *battaglioni provinciali,* con la terza parte del solito stipendio, se ne stava a casa propria in tempo di pace, salvo certi giorni dell'anno destinati alle esercitazioni (BERTOLOTTI, *Storia di Casa Savoia,* 164). Realizzavasi così quanto più tardi manifestavano i legislatori americani: « un corpo di cittadini liberi e padroni del loro tempo, i quali in istato di pace non siano allontanati dalle loro case e in tempo di guerra custodiscano le fortezze o guardino i luoghi muniti, non è forse cosa suggerita dai buoni ordinatori degli Stati? » (*Fèdéralist: Memorie di Hamilton, Madissons e Jay,* I, 294 e seg.). Questa milizia sembrava tanto buona che D. Sebastiano Re di Portogallo ne domandò il progetto ed il modello al Duca per fare altrettanto nel suo regno (BLANC, op. cit., II, 411). L'Editto che la stabiliva in Piemonte e che il Vayra riporta ad un mese dopo, cominciava colle seguenti considerazioni veramente degne di memoria: « voler stabilire che le sue genti di guerra fossero tutte tolte fra i suoi sudditi, pensando che così a lui sarebbero più fedeli e meno gravose ai popoli e non servirebbero come mercenarie, ma bensì come per interesse proprio, cioè per

uomini; « che le guardie o armate permanenti non erano in uso che là ove i Principi regnavano più per il timore che per l'affetto dei loro sudditi, come in Francia, sotto un regime d'arbitrii, ecc. » (*Parliamentary Debates,* I, 74).

Nell'epoca di cui parliamo i militari non avevano alcuna preferenza, non facendosi veruna diversità tra essi e gli altri cittadini, al punto da non aver neppure fôro speciale. Il che faceva che, se un soldato si fosse addormentato al suo posto, non poteva ricevere alcuna punizione perchè a nessuno, fuorchè ai contabili e alle guardie di notte (*watchmen*), è proibito di dormire la notte (MACAULAY, op. cit., I, 117); parimente la diserzione non era considerata che come scioglimento di patto e la rivolta contro i superiori non si puniva che come semplice via di fatto (*assault*). Il *mutiny act,* che vi pose rimedio, è posteriore, cioè del 1689, e si deve votare annualmente insieme alle leggi di sussidii.

la conservazione del Principe e la difesa della *patria* ». Tale istituzione vale a rischiararci sulle intenzioni di Emanuele Filiberto. Se egli avesse voluto esser despota del suo paese si sarebbe attenuto al comodo sistema dei suoi antecessori; invece egli assunse il regime assoluto, perchè il paese abbattuto richiedeva una mano potente che lo guidasse, ma, istituendo una milizia nazionale, dimostrò come il potere che egli brandiva lo avrebbe rivolto a benefizio non di sè ma della *patria*.

CONCLUSIONE

« Chi va investigando nelle pagine della storia le vicissitudini della libertà, cadrebbe talvolta d'animo allo spettacolo dei brutti trionfi dell'arbitrio e della forza; ma per un altro verso, se più diligentemente si considera lo esplicamento delle idee ed il successivo impero che esercitano sopra gli eventi, ricavansi argomenti di alto conforto (1) ».

L'uomo che conosce quali siano i suoi diritti di cittadino ha la coscienza della propria dignità. La ferocia di un despota può impedirgli l'esercizio di quei diritti; ma anche tra i ceppi egli non nega a sè la stima che sente di meritare. Chi sa di essere stato creato libero alimenta sentimenti nobili e generosi; il suo cuore si fa più espansivo; la sua mente concepisce idee più generali, e, spingendosi oltre il cerchio dell'individualità, abbraccia il destino dell'intera umana specie. Quando poi un'aura di libertà viene a felicitare la terra in cui egli vive, lo

(1) Carutti, op. cit., *Proemio*.

studio, manifestandogli l'estensione della potestà politica onde si trova investito, gli fa concepire di sè una più vasta idea. La coscienza dell'alto grado che occupa è per lui un poderoso eccitamento a procurarsi nuove cognizioni di cui sente aver bisogno ed a mantenere illibata la sua probità. Così la scienza politica, che migliora il civile consorzio, procura ancora il morale sviluppo dell'individuo.

INDICE DELLE MATERIE